

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

243° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 27
2 ^a - Giustizia	» 33
3 ^a - Affari esteri	» 43
4 ^a - Difesa	» 54
6 ^a - Finanze e tesoro	» 61
7 ^a - Istruzione :	» 74
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 86
10 ^a - Industria	» 112
11 ^a - Lavoro	» 117
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 120

Commissioni riunite

7 ^a (Istruzione) e 10 ^a (Industria)	Pag. 3
---	--------

Organismi bicamerali

Mafia	Pag. 125
-------------	----------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 138
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 140
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	» 144

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica spettacolo e sport)

10^a (Industria, commercio, turismo)

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1993

6^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 10^a Commissione

GIANOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Maccanico.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

Istituzione del Ministero delle attività artistiche e delle attività del tempo libero (1152)

Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1432)

PIERANI ed altri. Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo (1420)

MANZINI ed altri. Istituzione del Ministero per la promozione culturale (1430)

Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 394, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1535)

Voti regionali nn. 89, 90, 91 e 96 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1535)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GIANOTTI, in attesa dell'arrivo del sottosegretario Maccanico, propone di iniziare con l'illustrazione degli emendamenti agli articoli 1 e 2 del testo del decreto-legge n. 394.

Dopo che i presentatori hanno dato per illustrati gli emendamenti all'articolo 1, il relatore per la 7^a Commissione NOCCHI si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 1.0.1 se il Governo si pronuncerà

chiaramente in ordine all'istituzione del nuovo Ministero per le attività culturali.

Il relatore per la 10^a Commissione FONTANA Elio esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2; si rimette alla Commissione per gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.11.

Dopo che il senatore SCAGLIONE ha ritirato l'emendamento 1.3, il relatore NOCCHI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4, invita a ritirare l'emendamento 1.13 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.10. Osserva poi che gli emendamenti 1.9 e 1.14 sono di analogo contenuto e si riserva quindi di proporre un testo unificato.

Dopo che i presentatori hanno dato per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 2, il relatore FONTANA Elio esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.2, 2.3, 2.10 e 2.14.

Il relatore NOCCHI esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.11 di analogo contenuto e 2.12 e parere contrario sugli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6, 2.13, 2.7, 2.9 e 2.8.

Il sottosegretario MACCANICO esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.12, 1.7, 1.13, 1.8, 1.9, 1.14, 1.11 e 1.10 e parere favorevole sull'emendamento 1.4.

Il PRESIDENTE ricorda che il senatore Nocchi, si è dichiarato disponibile a ritirare l'emendamento 1.0.1 se il Governo si esprimerà in senso favorevole sull'istituzione del nuovo Ministero per le attività culturali.

Il sottosegretario MACCANICO afferma che il Governo ha già assunto l'impegno a istituire il nuovo Ministero, accogliendo l'ordine del giorno del senatore Manzini in sede di esame del disegno di legge n. 1508 collegato alla manovra finanziaria.

Il senatore NOCCHI conseguentemente ritira il suddetto emendamento.

Con distinte votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 1.1 e 1.2, di identico contenuto; 1.4; 1.5 e 1.6 di identico contenuto, e respinti gli emendamenti 1.7 e 1.8.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato decaduti gli emendamenti 1.12 e 1.13 per assenza del presentatore, la senatrice BUCCIARELLI interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.9, ribadendo le ragioni della proposta.

Il sottosegretario MACCANICO rileva che l'emendamento introduce in modo improprio per la prima volta nell'ordinamento l'istituto dell'intesa tra il Governo e la Conferenza Stato-regioni, trasformando di

fatto quest'ultima istituzione da organo consultivo a organo di codeterminazione con il rischio di determinare una situazione di non decisione. Ritiene preferibile quindi il testo governativo che prevede il parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto per l'individuazione delle funzioni attribuite alle regioni.

Sull'emendamento 1.9, si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il senatore STRUFFI (che ritiene accoglibile l'indicazione del sottosegretario Maccanico), il relatore NÖCCHI (per il quale l'intesa tra Governo e Conferenza Stato-regioni si giustifica perchè la materia dello spettacolo è già in parte di competenza regionale), il sottosegretario MACCANICO (che precisa che la materia dello spettacolo non è attribuita alla competenza regionale secondo il dettato costituzionale), il senatore MANZINI (che, riconoscendo la validità delle riserve espresse dal rappresentante del Governo, ritiene preferibile l'emendamento 1.14 del senatore Pischedda) e il senatore SCAGLIONE (che sollecita l'individuazione di soluzione che rispettino la volontà referendaria espressa dagli Italiani il 18 aprile).

Il senatore NÖCCHI ritira quindi l'emendamento 1.9 e dichiara il voto favorevole all'emendamento 1.14, che sottoscrive.

Con successive votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.14, 1.11 e 1.10.

Si passa all'articolo 2.

Il sottosegretario MACCANICO esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.11, 2.4, 2.5, 2.6, 2.13, 2.7, 2.9, 2.8 e 2.14 e favorevole sugli emendamenti 2.2, 2.3, 2.12 e 2.10.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato decaduto l'emendamento 2.9 per l'assenza del proponente, con successive votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 2.1 (risultando conseguentemente precluso l'emendamento 2.11), 2.4, 2.5, 2.6, 2.13, 2.7 e 2.8 e approvati gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.12 di identico contenuto, nonché gli emendamenti, 2.10 e 2.14.

Si passa all'articolo 3.

Dopo che i presentatori hanno dato per illustrati gli emendamenti all'articolo 3, il presidente GIANOTTI dichiara decaduti gli emendamenti 3.2, 3.17, 3.9, 3.8 e 3.18 per assenza dei proponenti.

Il senatore MANZINI ritira l'emendamento 3.1 e dichiara quindi di fare proprio l'emendamento 3.15 e il relatore NÖCCHI dichiara di fare proprio l'emendamento 3.16 ed esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 3.15, 3.16, 3.5 e 3.13. Chiede al presentatore di ritirare l'emendamento 3.3, preannunciando in caso contrario il suo parere avverso ed esprime parere contrario sugli emendamenti 3.6, 3.7, 3.10, 3.11 e 3.12.

Il relatore per la 10^a Commissione FONTANA Elio raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 3.14, mentre dichiara di rimettersi alla Commissione per gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2 di identico contenuto e 3.0.3 e 3.0.4, di identico contenuto.

Il sottosegretario MACCANICO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.4 e dichiara di rimettersi alla Commissione per gli emendamenti 3.3, 3.13, 3.14 e 3.15. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 3.16, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 3.11, 3.12 nonché sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4.

Con successive e distinte votazioni sono quindi accolti gli emendamenti 3.15, 3.16 e 3.4. Viene respinto l'emendamento 3.3.

Intervenendo per dichiarazioni di voto sull'emendamento 3.5 il senatore FERRARI Karl ne sollecita l'approvazione, sottolineando che esso mira a realizzare procedure più snelle per la revisione dei film in lingua tedesca.

L'emendamento 3.5 è quindi approvato.

Sono quindi respinti, con distinte e successive votazioni, gli emendamenti 3.6, 3.7, 3.10, 3.11 e 3.12.

Con successive e distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 3.13, 3.14 e gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2 di identico contenuto.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che sugli emendamenti 3.0.3 e 3.0.4 è stato espresso parere contrario da parte della 5^a Commissione permanente per mancanza di copertura finanziaria, chiede ai presentatori se insistano per la votazione.

Il senatore PIERANI osserva che l'emendamento 3.0.3 da lui sottoscritto è coerente con l'ipotesi sostenuta dalla sua parte politica, mirante a far sì che tutti gli interventi di sostegno all'impresa, ivi compresa quella turistica, facciano capo all'amministrazione competente in materia di industria. Insiste pertanto per la votazione dell'emendamento 3.0.3.

Il senatore TURINI insiste perchè si metta ai voti l'emendamento 3.0.4.

Perplessità sui due emendamenti vengono espresse dal senatore MANZINI, il quale ritiene che essi configurino una competenza statale di natura gestionale in materia turistica, contraddittoria rispetto all'esito del referendum.

Il sottosegretario MACCANICO ricorda che in sede di presentazione delle proposte del Governo sul riassetto delle funzioni statali in materia di turismo, egli illustrò l'ipotesi di istituire un Dipartimento presso la

Presidenza del Consiglio, con funzioni di indirizzo e coordinamento, in considerazione del carattere multisettoriale proprio dell'attività turistica. Gli emendamenti proposti introdurrebbero una frammentazione delle competenze tale da ingenerare confusione e sovrapposizione di funzioni tra le varie amministrazioni pubbliche. Peraltro, il disegno di legge di accompagnamento della legge finanziaria prevede norme di delega per la riorganizzazione di tutto l'assetto dell'amministrazione centrale: nell'esercizio di tale delega sarà possibile tenere conto delle varie esigenze emerse anche dal dibattito.

Si associa la senatrice MAISANO GRASSI, che ritiene necessario rinviare l'eventuale istituzione di una Direzione generale del turismo presso il Ministero dell'industria ad una successiva fase di riassetto di tale amministrazione.

Gli emendamenti 3.0.3 e 3.0.4, posti congiuntamente ai voti sono quindi respinti.

Si passa all'esame dell'articolo 5, non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 4.

Dopo che il presidente GIANOTTI ha dichiarato decaduto l'emendamento 5.3 per l'assenza del proponente, il senatore SCAGLIONE dà per illustrati gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Dopo che i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.2, questi, posti in votazione, sono respinti.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Dopo che il senatore PIERANI ha dato per illustrato l'emendamento 6.1, il presidente GIANOTTI dichiara decaduti gli emendamenti 6.2 e 6.3 per l'assenza dei proponenti.

Dopo che il relatore FONTANA Elio si è rimesso alla Commissione e il sottosegretario MACCANICO ha espresso parere contrario, l'emendamento 6.1, posto in votazione, è respinto.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

Il senatore PIERANI e il senatore SCAGLIONE danno per illustrati gli emendamenti 7.1 e 7.2.

Il relatore FONTANA Elio esprime parere contrario sull'emendamento 7.1 e favorevole sull'emendamento 7.2.

Il senatore PIERANI ritira quindi l'emendamento 7.1 e dichiara di apporre la propria firma all'emendamento 7.2.

Dopo che il sottosegretario MACCANICO si è rimesso alla Commissione, l'emendamento 7.2, posto in votazione, è approvato.

Il senatore FERRARI Karl richiama l'attenzione della Commissione sull'esigenza posta dall'emendamento 1.7 che è stato respinto.

La senatrice BUCCIARELLI chiede perchè in ogni provvedimento si debbano richiamare le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale dalla Costituzione.

Il senatore FERRARI Karl spiega che in sede giurisprudenziale sorge talvolta il dubbio che talune leggi abbiano carattere di riforme economico-sociali e, in quanto tali, limitanti le competenze legislative esclusive regionali e provinciali previste dall'ordinamento. Le norme di richiamo delle suddette competenze, che possono sembrare pleonastiche, in realtà servono ad eliminare tale equivoco. Si riserva quindi di presentare un emendamento in tal senso in Assemblea.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1535, autorizzandoli, ove necessario, a richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 394, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1535)

EMENDAMENTI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Il titolo dell'articolo è così modificato:

«Articolo 1. - (Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo)».

1.1

PIERANI

Il titolo dell'articolo è così modificato:

«Articolo 1. - (Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo)».

1.2

TURINI

Al comma 1 dopo le parole: «salvo quelle» aggiungere le seguenti: «provvisoriamente ed».

1.3

SCAGLIONE, CAPPELLI, LORENZI

Al comma 1 sostituire la parola: «Stato» con le parole: «amministrazione centrale».

1.4

SCAGLIONE, CAPPELLI, LORENZI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono trasferite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni di programmazione e di coordinamento dell'attività concernente lo sviluppo delle imprese e delle professioni turistiche».

1.5

PIERANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono trasferite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni di programmazione e di coordinamento dell'attività concernente lo sviluppo delle imprese e delle professioni turistiche».

1.6

TURINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono trasferite alle Regioni tutte le funzioni amministrative in materia di spettacolo salvo quelle espressamente attribuite allo Stato così come saranno individuate con il D.P.R. di cui al successivo comma 5».

1.12

PISCHEDDA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Restano salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano in materia, che provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione».

1.7

FERRARI KARL, RUBNER, BISCARDI, MANZINI

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. In attesa della costituzione del Ministero per le attività culturali, le funzioni in materia di spettacolo sono, in via provvisoria, attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che le esercita in esecuzione di competenza concorrente con le regioni.

4-bis. La programmazione, il coordinamento, la definizione degli indirizzi di carattere generale ed attuativi in materia di spettacolo sono esercitati dal Consiglio Nazionale dello spettacolo di cui all'articolo 3 della legge 163 del 30 aprile 1985.

4-ter. Tale organismo, sarà riordinato nella composizione e nella attribuzione, attuando una presenza paritaria dei rappresentanti dello Stato, delle regioni e delle categorie professionali dello spettacolo».

1.13

PISCHEDDA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Governo è delegato ad emanare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che

preveda una ripartizione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alle regioni per l'ammontare ritenuto necessario all'attuazione della presente legge e per garantire i mezzi finanziari necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite alle regioni in materia di spettacolo, sport e turismo».

1.8

SCAGLIONE, CAPPELLI, LORENZI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla precisazione delle materie indicate al comma 3 ed alla individuazione di altre funzioni di preminente carattere o interesse locale o regionale. Con il decreto, e sempre, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono posti, in attesa delle leggi di riforma di settore, criteri e indirizzi generali per l'esercizio delle competenze di cui al citato comma 3 e quelle di cui al successivo articolo 2, comma 1, lettera g), nonchè sono fissate le aliquote di riparto del FUS fra i diversi settori e fra Stato e regione e si procede infine al trasferimento alle regioni, a decorrere dall'1 gennaio 1995 di tali fondi».

1.9

NOCCHI, BUCCIARELLI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. In attuazione di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e d'intesa con la Conferenza permanente con i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede alla precisazione delle materie indicate nel comma 3 ed alla individuazione delle funzioni da attribuire allo Stato. Con il medesimo decreto si procede al trasferimento alle regioni, a decorrere dal 1° gennaio 1995, dei necessari mezzi finanziari.

5-bis. Il Governo provvederà comunque, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale, ad emanare il decreto anche in difetto di intesa con la Conferenza delle regioni».

1.14

PISCHEDDA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo può chiedere di essere trasferito alle regioni e alle altre

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con inquadramento anche in soprannumero, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito».

1.11

TURINI

Al comma 6 dopo la parola: «regioni» aggiungere le seguenti: «salvo una quota, non superiore a un terzo, che sarà trattenuta presso l'amministrazione centrale per sopperire alle funzioni provvisoriamente attribuite a questa».

1.10

SCAGLIONE, CAPPELLI, LORENZI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione del Ministero per i beni e la promozione culturale)

1. È istituito il Ministero per i beni e la promozione culturale, con il compito di provvedere alla conoscenza, alla tutela, alla valorizzazione, alla promozione e allo sviluppo del patrimonio e delle attività artistiche e culturali del paese in Italia e all'estero.

2. Con le norme di cui ai commi seguenti sono devolute al Ministero le attribuzioni spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) al Ministero per i beni culturali e ambientali;
- b) al Ministero del turismo e dello spettacolo, in materia di spettacolo;
- c) al Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che abbiano attinenza con la promozione culturale;
- d) al Ministero degli affari esteri, relativamente agli istituti di cultura italiana all'estero.

3. Gli organi collegiali operanti nell'ambito delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 proseguono la propria attività nell'ambito del Ministero, secondo le modalità compositive, per quanto attiene lo spettacolo, previste dal presente decreto.

4. Fino all'approvazione dello stato di previsione del Ministero, alle spese occorrenti all'espletamento delle funzioni ad esso attribuite si provvede con gli stanziamenti iscritti per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali;
- b) nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, limitatamente alle rubriche 3 e 4 dei titoli I e II nonchè alla

parte della rubrica I attinente al personale in servizio presso la Direzione generale dello spettacolo determinata ai sensi dei decreti legislativi di cui al comma 5;

c) nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, limitatamente alla rubrica 2 dei titoli I e II nonchè alla parte della rubrica I attinente al personale in servizio presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria per quanto previsto al comma 2, lettera e).

5. Il Governo è autorizzato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'organizzazione del Ministero e la disciplina delle funzioni ad esso attribuite, conformandosi ai seguenti principi:

a) è riservata all'amministrazione dello Stato la funzione di indirizzo e coordinamento in materia di promozione culturale, con l'esclusione, di norma, di compiti di gestione diretta. Gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, verificando poi la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

b) i beni culturali e ambientali, i prodotti dell'ingegno e le attività di spettacolo costituiscono patrimonio culturale del paese, avendo rilevanza anche ai fini dello sviluppo economico e le disposizioni ad essi relative dovranno favorirne l'utilizzazione in tal senso;

c) nell'ambito degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica, deve essere assicurata la piena libertà degli operatori culturali e l'autonomia delle strutture che operano nel settore.

6. I decreti predetti sono adottati altresì nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) la struttura del Ministero deve assicurare l'assolvimento delle funzioni di:

1) informazione, mediante la raccolta, l'organizzazione e la messa a disposizione dei dati relativi alla consistenza del patrimonio culturale e alle iniziative assunte nei settori di competenza;

2) indirizzo, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi generali di intervento, sulla base dei dati raccolti ai sensi del numero 1);

3) coordinamento nei confronti delle azioni di tutela, promozione, valorizzazione e sviluppo del patrimonio e della creatività culturale del paese, mediante piani quadriennali adottati d'intesa con le regioni e convenzioni biennali stipulate con gli organismi aventi rilevanza nazionale nel settore;

4) controllo, consistente nella verifica degli obiettivi e dei programmi e nella vigilanza sugli organismi destinatari di interventi di sostegno pubblico;

b) saranno riservate allo Stato competenze e funzioni relative a beni, soggetti ed iniziative dichiarati di rilevanza nazionale con decreto del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sulla base di requisiti e attraverso procedure rispettivamente individuati e

definite da specifiche disposizioni; saranno trasferite alle regioni competenze e funzioni relative ai restanti beni, soggetti ed iniziative. A seguito di tale trasferimento di funzioni saranno definiti, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, gli obiettivi generali e di settore da perseguire attraverso l'approvazione, d'intesa tra il Ministero e le regioni interessate, di piani quadriennali, che costituiranno l'ambito di riferimento di convenzioni biennali di programma da stipularsi dalle regioni con gli organismi operativi locali. Saranno previsti poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempienza da parte della regione;

c) gli organismi pubblici, operanti nelle aree di competenza del Ministero, in ragione dei compiti svolti e del grado di relazione funzionale con le strutture centrali del Ministero, saranno riordinati nelle seguenti forme:

1) istituti: organi del Ministero aventi funzioni di supporto diretto, dotati di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, con esclusione delle spese per il personale che restano a carico del Ministero, operanti, in base a programmi approvati dallo stesso secondo criteri di efficienza ed economicità. Gli istituti saranno organizzati ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

2) fondazioni: costituite ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice civile, su iniziativa dei sindaci delle città di cui esse hanno sede e aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati. Le fondazioni saranno dotate di autonomia statutaria e regolamentare, sulla base di principi generali definiti da specifiche disposizioni, nonché di autonomia finanziaria e amministrativa e saranno sottoposte al controllo del Ministero, ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, nonché alla vigilanza della regione competente. Le fondazioni saranno amministrate e gestite da organi nominati dal Ministro su designazione dei rappresentanti dei fondatori e saranno rette secondo principi di netta distinzione tra le funzioni e le responsabilità attinenti alla gestione amministrativa e quelle attinenti alla gestione artistico-culturale; sarà prevista l'incompatibilità tra la funzione di componente degli organi delle fondazioni e l'assunzione di incarichi politici o in amministrazioni pubbliche;

3) soprintendenze: esercitano la tutela nei confronti dei beni culturali compresi nel territorio di loro pertinenza, gestiscono, in tale ambito territoriale le gallerie, i monumenti, gli scavi archeologici, gli altri beni di proprietà dello Stato. Nell'esercizio delle loro funzioni, le soprintendenze godono, oltre che di autonomia culturale e scientifica, anche di autonomia amministrativa-finanziaria. Di analoga autonomia godono gli istituti museali equiparati a soprintendenze, le biblioteche pubbliche statali e gli istituti archivistici, in attesa di riordino delle competenze in materia di tutela, le regioni, gli enti locali, le soprintendenze e gli altri istituti collaborano per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale».

Art. 2.

Al comma 1 prima delle parole: «In materia di turismo e spettacolo» inserire le seguenti: «In attesa della istituzione dei Ministeri per le attività produttive e per i Beni e la promozione culturale».

2.1 NOCCHI

Al comma 1 prima della parole: «In materia di turismo e» inserire le seguenti: «In via transitoria e sino alla applicazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge».

2.11 PISCHEDDA

Al comma 1 sopprimere le parole: «o servizi».

2.2 PIERANI

Al comma 1 sopprimere le parole: «o servizi».

2.3 TURINI

Al comma 1 sostituire le parole: «...da esercitarsi attraverso la istituzione di due dipartimenti o servizi» con le seguenti: «...da esercitarsi attraverso due appositi dipartimenti».

2.12 PISCHEDDA

Alla lettera d), comma 1, sopprimere le parole: «indirizzo e».

2.4 SCAGLIONE, CAPPELLI, LORENZI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) esercizio dell'attività di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n.217 e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217».

2.10 FONTANA, TURINI

Alla lettera e), comma 1, aggiunge in fine le parole: «da localizzare in città diversa da Roma».

2.5

SCAGLIONE, CAPPELLI, LORENZI

Alla lettera f), comma 1, dopo la parola: «enti» aggiungere la parole: «già».

2.6

SCAGLIONE, CAPPELLI, LORENZI

La lettera g), comma 1, è sostituita dal seguente comma:

«1-bis. Le competenze di cui alle precedenti lettera a), b), c), e) e f) in materia di spettacolo e la gestione del fondo unico per lo spettacolo, sono provvisoriamente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sentite le regioni».

2.13

PISCHEDDA

Alla lettera g), comma 1, dopo le parole: «gestione del fondo unico per lo spettacolo» aggiungere le seguenti: «solo per la residua quota non gestita dalle regioni».

2.7

SCAGLIONE, CAPPELLI, LORENZI

Al comma 2, dopo le parole: «esercita altresì» aggiungere le seguenti: «attraverso un apposito dipartimento o servizio».

2.9

PAIRE

Al comma 2 sostituire le parole: «nonchè quelle statali già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di sport, ivi compresa la vigilanza sul CONI.» con le seguenti: «il Governo è delegato ad emanare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riforma del CONI e delle attività dello sport, che tenga conto dei seguenti indirizzi:

a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita la vigilanza sul CONI;

b) le federazioni sportive devono definire i criteri di distinzione tra attività sportiva professionistica e dilettantistica;

c) le attività professionistiche sportive vengono regolamentate e sono di competenza del dipartimento dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- d) l'attività sportiva agonistica è disciplinata dal CONI;
- e) le regioni, le province, i comuni gestiscono l'attività sportiva promozionale e amatoriale non finalizzata alle manifestazioni agonistiche organizzate dalle federazioni sportive nazionali facenti capo al CONI;
- f) nell'ambito di una programmazione di carattere regionale, la costruzione e la gestione degli impianti sportivi è di competenza comunale;
- g) sulla base delle competenze definite alle lettere c), d), e) verrà stabilita l'assegnazione di contributi;
- h) la quota parte delle entrate relative al totocalcio spettante ai comuni, viene direttamente detratta e assegnata agli stessi in base alla popolazione residente».

2.8

SCAGLIONE, CAPPELLI, LORENZI

Al comma 2 sopprimere le parole: «sport, ivi compresa la».

2.14

DE COSMO, ZECCHINO, NOCCHI, FONTANA

Art. 3.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

(Istituzione del Ministero per i beni e la promozione culturale)

1. È istituito il Ministero per i beni e la promozione culturale, con il compito di provvedere alla tutela, alla valorizzazione, alla promozione e allo sviluppo del patrimonio e delle attività artistiche e culturali del Paese.

2. Sono devolute al Ministero le attribuzioni spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) al Ministero per i beni culturali e ambientali;
- b) al Ministero del turismo e dello spettacolo, in materia di spettacolo;
- c) al Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- d) al Ministero degli affari esteri, relativamente agli istituti di cultura italiana all'estero, secondo le modalità individuate con le norme di cui ai commi seguenti.

3. Gli organi collegiali operanti nell'ambito delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 proseguono la propria attività nell'ambito del

Ministero, secondo le modalità compositive, per quanto attiene allo spettacolo, previste dal decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273.

4. Fino all'approvazione dello stato di previsione del Ministero, alle spese occorrenti all'espletamento delle funzioni ad esso attribuite si provvede con gli stanziamenti iscritti per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

b) nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, limitatamente alle rubriche 3 e 4 dei titoli I e II nonché alla parte della rubrica 1 attinente al personale in servizio presso la Direzione generale dello spettacolo determinata ai sensi dei decreti legislativi di cui al comma successivo;

c) nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, limitatamente alla rubrica 2 dei titoli I e II nonché alla parte della rubrica 1 attinente al personale in servizio presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

5. I decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 per l'organizzazione del Ministero e la disciplina delle funzioni ad esso attribuite si conformano ai seguenti principi:

a) è riservata all'Amministrazione dello Stato la funzione di indirizzo e coordinamento in materia di promozione culturale, con l'esclusione, di norma, di compiti di gestione diretta. Gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, verificando poi la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

b) i beni culturali e ambientali, i prodotti dell'ingegno e le attività di spettacolo costituiscono patrimonio culturale del Paese, avente rilevanza anche ai fini dello sviluppo economico, e le disposizioni ad essi relative dovranno favorirne l'utilizzazione in tal senso;

c) nell'ambito degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica, deve essere assicurata la piena libertà degli operatori culturali e l'autonomia delle strutture che operano nel settore.

6. I decreti predetti sono adottati altresì nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) la struttura del Ministero deve assicurare l'assolvimento delle funzioni di:

1) informazione, mediante la raccolta, l'organizzazione e la messa a disposizione dei dati relativi alla consistenza del patrimonio culturale e alle iniziative assunte nei settori di competenza;

2) indirizzo, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi generali di intervento, sulla base dei dati raccolti ai sensi del numero 1;

3) coordinamento, nei confronti delle azioni di tutela, promozione, valorizzazione e sviluppo del patrimonio e della creatività culturali del Paese, mediante piani quadriennali adottati di intesa con le regioni e convenzioni biennali stipulate con gli organismi aventi rilevanza nazionale nel settore;

4) controllo, consistente nella verifica degli obiettivi e dei programmi e nella vigilanza sugli organismi destinatari di interventi di sostegno pubblico;

b) saranno riservate allo Stato competenze e funzioni relative a beni, soggetti ed iniziative dichiarati di rilevanza nazionale con decreto del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sulla base di requisiti e attraverso procedure rispettivamente individuati e definite da specifiche disposizioni; saranno trasferite alle regioni competenze e funzioni relative ai restanti beni, soggetti ed iniziative. A seguito di tale trasferimento di funzioni saranno definiti, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli obiettivi generali e di settore da perseguire attraverso l'approvazione, d'intesa tra il Ministero e le regioni interessate, di piani quadriennali che costituiranno l'ambito di riferimento per convenzioni biennali di programma da stipularsi dalle regioni con gli organismi operativi locali. Saranno previsti poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempienze da parte della regione;

c) gli organismi pubblici operanti nelle aree di competenza del Ministero, in ragione dei compiti svolti e del grado di relazione funzionale con le strutture centrali del Ministero, saranno riordinati nelle seguenti forme:

1) istituti: organi del Ministero aventi compiti di supporto diretto, dotati di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, con esclusione delle spese per il personale che restano a carico del Ministero, operanti, in base a programmi approvati dallo stesso secondo criteri di efficienza ed economicità. Gli istituti saranno organizzati ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

2) fondazioni: costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, su iniziativa dei sindaci delle città in cui esse hanno sede e aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati. Le fondazioni saranno dotate di autonomia statutaria e regolamentare, sulla base di principi generali definiti da specifiche disposizioni, nonchè di autonomia finanziaria e amministrativa e saranno sottoposte al controllo del Ministero, ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, nonchè alla vigilanza della regione competente. Le fondazioni saranno amministrate e gestite da organi nominati dal Ministro su designazione dei rappresentanti dei fondatori e saranno rette secondo principi di netta distinzione tra le funzioni e le responsabilità attinenti alla gestione amministrativa e quelle attinenti alla gestione artistico-culturale; sarà prevista l'incompatibilità tra la funzione di componente degli organi delle fondazioni e l'assunzione di incarichi politici o in amministrazioni pubbliche.»

3.1

MANZINI

Al comma 2 prima delle parole: «Entro sei mesi» inserire le seguenti: «In attesa della Costituzione del Ministero per le attività culturali».

3.15

PISCHEDDA, MANZINI

Al comma 2 sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa, fermo restando quanto previsto al riguardo dall'ultima frase dell'articolo 1, comma 5, con».

3.16

PISCHEDDA, NOCCHI

Al comma 2, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano» aggiungere le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

3.2

LOPEZ, ICARDI, GALDELLI

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «riordinare» aggiungere le seguenti: «o sopprimere, se trattasi di enti divenuti inutili dopo l'applicazione della presente legge.»

3.3

SCAGLIONE, CAPPELLI, LORENZI

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e dalle Commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, sono attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, che le esercita sentito il Consiglio consultivo degli utenti che sarà all'uopo riordinato e integrato;» con le seguenti: «Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali esercitate dal soppresso Ministero dello spettacolo sono attribuite al garante per la radiodiffusione e l'editoria, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161 e sentito il Consiglio consultivo degli utenti che sarà all'uopo riordinato ed integrato;».

3.4

NOCCHI

Alla lettera a), comma 3, sostituire le parole da: «le funzioni amministrative...» fino alle parole: «riordinato e integrato;» con le seguenti: «le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali esercitate dal soppresso Ministero dello spettacolo sono attribuite al garante per la radiodiffusione e l'editoria che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161 e sentito il Consiglio consultivo degli utenti che sarà all'uopo riordinato e integrato».

3.17

PISCHEDDA

Alla lettera a), comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:

« La revisione in lingua originale dei film in lingua tedesca da proiettare in provincia di Bolzano è esercitata, su delega del garante per la radiodiffusione e l'editoria, dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, sentita una Commissione nominata dalla Giunta provinciale secondo le previsioni di cui all'articolo 28 della legge 6 agosto 1990, n. 223;».

3.5 FERRARI Karl, RUBNER, BISCARDI, MANZINI

Alla lettera a), comma 3, sopprimere le parole: «rappresentanti delle associazioni di categoria ed».

3.6 SCAGLIONE, CAPPELLI, LORENZI

Alla lettera a), comma 3, dopo la parola: «esperti» aggiungere le seguenti: «del settore».

3.7 SCAGLIONE, CAPPELLI, LORENZI

Sopprimere la lettera b), del comma 3.

3.8 LOPEZ, ICARDI, GALDELLI

Alla lettera b), comma 3, sopprimere le parole: «e dell'affidamento di funzioni a enti anche di natura privata quando ciò sia conforme ai criteri di economicità e funzionalità».

3.9 LOPEZ, ICARDI, GALDELLI

Alla lettera b), comma 3, sopprimere la parola: «anche».

3.10 SCAGLIONE, CAPPELLI, LORENZI

Alla lettera b), comma 3, sopprimere le parole: «quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità».

3.11 SCAGLIONE, CAPPELLI, LORENZI

Alla lettera c), comma 3, sopprimere le parole: «obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialità».

3.12

SCAGLIONE, CAPPELLI, LORENZI

Alla lettera c), comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari pubblici».

3.13

NOCCHI

Alla lettera c), comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari pubblici».

3.18

PISCHEDDA

Alla lettera d), comma 3, sopprimere le parole: «con l'eventuale soppressione di sedi periferiche».

3.14

FONTANA Elio

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Compiti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di turismo)

1. Le funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di imprese e di professioni turistiche sono esercitate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a) l'adeguamento della legislazione nazionale e regionale alla normativa internazionale e comunitaria;

b) l'armonizzazione della legislazione regionale in materia di classificazione delle imprese turistiche, di omologazione delle catene alberghiere e di regolamentazione delle professioni turistiche;

c) la ricerca ed il sostegno allo sviluppo delle tecniche di gestione e delle tecnologie innovative per le imprese turistiche».

3.0.1

PIERANI

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Compiti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
in materia di turismo)*

1. Le funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di imprese e di professioni turistiche sono esercitate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a) l'adeguamento della legislazione nazionale e regionale alla normativa internazionale e comunitaria;

b) l'armonizzazione della legislazione regionale in materia di classificazione delle imprese turistiche, di omologazione delle catene alberghiere e di regolamentazione delle professioni turistiche;

c) la ricerca ed il sostegno allo sviluppo delle tecniche di gestione e delle tecnologie innovative per le imprese turistiche».

3.0.2

TURINI

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Istituzione della Direzione Generale del turismo presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato)*

1. Per l'esercizio delle funzioni di programmazione e coordinamento dell'attività concernente lo sviluppo delle imprese e delle professioni turistiche è istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una Direzione generale del turismo.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è emanato il regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Direzione generale del turismo».

3.0.3

PIERANI

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3bis.

*(Istituzione della Direzione Generale del turismo presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato)*

1. Per l'esercizio delle funzioni di programmazione e coordinamento dell'attività concernente lo sviluppo delle imprese e delle professioni

turistiche è istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una Direzione generale del turismo.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è emanato il regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Direzione generale del turismo».

3.0.4

TURINI

Art. 5.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, che non si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 6, è trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e collocato nei ruoli aggiunti dei dipartimenti e servizi di cui all'articolo 2, comma 1, separati da quelli della Presidenza stessa ed istituiti secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, salve le eventuali procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da attuarsi verso altre amministrazioni centrali, come previsto all'articolo 3, comma 2-bis della legge 23 giugno 1993, n. 202.

1-bis. I dipendenti di amministrazioni diverse, in servizio presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in posizione di comando, possono chiedere l'inquadramento nei ruoli aggiunti di cui al comma 1».

5.3

TURINI

Al comma 1, dopo le parole: «ruoli aggiunti,» aggiungere le seguenti: «per un numero funzionale alla gestione del Dipartimento».

5.1

SCAGLIONE, CAPPELLI, LORENZI

Sopprimere il comma 2.

5.2

SCAGLIONE, CAPPELLI, LORENZI

Art. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: «Le regioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «Le regioni, la Presidenza del

Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

6.1

PIERANI

Al comma 1, sostituire le parole: «Le regioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «Le regioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

6.2

TURINI

Sopprimere il comma 2.

6.3

PISCHEDDA

Art. 7.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7.

(Adeguamento della legislazione in materia igienica, di pubblica sicurezza e di classificazione per gli alberghi)

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto il Governo, sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, adegua con proprio decreto legislativo, secondo le disposizioni della disciplina vigente nei principali paesi turistici della CEE:

a) la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102;

b) la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera;

c) la disciplina recata dall'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dal decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50 in materia di pubblica sicurezza;

d) la disciplina recata dall'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione».

7.1

PIERANI

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza Stato-Regioni, formula una proposta di adeguamento, della disciplina recata all'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, alle discipline vigenti nei paesi comunitari, proposta che viene adottata con atto di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *d*) della legge 23 agosto 1988, n. 400».

7.2

GUGLIERI, TURINI, PERIN, FONTANA, SCAGLIONE, PIERANI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1993

179^a Seduta (antimeridiana)

· Presidenza del Vice Presidente
RIVIERA

Interviene il Ministro per le riforme istituzionali ed elettorali Elia.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281-bis-B), approvato dal Senato della Repubblica in un testo risultante dalla stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla 1^a Commissione permanente e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il relatore SALVI informa che sia la 2^a Commissione che la 5^a Commissione stanno ancora esaminando, in sede consultiva, taluni aspetti relativi rispettivamente alle norme sanzionatorie ed alla copertura finanziaria del disegno di legge, per cui chiede di rinviarne l'esame alla seduta pomeridiana.

Il senatore FERRARI Karl preannuncia la presentazione di emendamenti per l'Assemblea volti a prevedere un incremento dei contributi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.35.

180^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SALVI

Intervengono i ministri per la funzione pubblica Cassese e per le riforme istituzionali ed elettorali Elia.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (1656)
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il ministro CASSESE si sofferma preliminarmente sull'*iter* del disegno di legge, di contenuto identico al decreto-legge n. 453 del 1993, il cui esame è stato esaurito dalla Commissione nella seduta pomeridiana di ieri. Rammenta, in proposito, che nella seduta del 20 ottobre la Commissione aveva formulato l'auspicio che il Governo, in prossimità della scadenza del precedente decreto-legge inerente la medesima materia, adottasse una iniziativa legislativa ordinaria, da trattare possibilmente in sede deliberante. Successivamente, nella seduta del 10 novembre, la Commissione ha assunto una diversa determinazione, sollecitando il Governo alla reiterazione del decreto-legge limitatamente alla parte concernente l'istituzione e il funzionamento delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti. Tale indirizzo, inopinatamente difforme da quello dianzi menzionato, ha formato oggetto di una ulteriore, specifica segnalazione, da parte del presidente Acquarone, affinché il Consiglio dei Ministri, al quale egli aveva sottoposto il solo disegno di legge in ossequio a quanto convenuto nella citata seduta del 20 ottobre, adottasse altresì un decreto-legge, tale da prevenire una soluzione di continuità nell'applicazione dei precedenti provvedimenti di urgenza che aveva già trovato un principio di attuazione. Le menzionate vicende, e la stessa determinazione assunta in ordine al decreto-legge n. 453 del 1993 da parte della Commissione, provocano il suo vivo rammarico per vari ordini di considerazioni. Va osservato, anzitutto, che l'urgenza delle disposizioni concernenti le competenze giurisdizionali della Corte dei conti è altrettanto evidente per le norme relative ai controlli, la mancata conversione in legge delle quali potrebbe addirittura provocare la sospensione dei pagamenti a terzi da parte delle amministrazioni dello Stato. Va rilevato, inoltre, che la

copertura finanziaria del provvedimento, limitata alla misura di circa 4 miliardi di lire, è fondata sulla minore spesa derivante dalla riforma del sistema dei controlli. Da questo ambito di funzioni - già esercitate dalla Corte dei conti - possono essere tratti il personale ed i mezzi necessari per l'attivazione delle sezioni giurisdizionali regionali.

In una interruzione, il presidente SALVI osserva che la Commissione non ha negato la sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 453 del 1993, per cui non interviene una caducazione immediata delle disposizioni in materia di controlli, con le conseguenze negative paventate dal Ministro.

Il ministro CASSESE precisa che il suo timore si riferisce all'eventuale, mancata conversione in legge di tali disposizioni, che ne determinerebbe l'inefficacia *ex tunc*. Quanto ai profili di merito, ricorda che le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti sono state istituite, con decreto-legge, in conformità a iniziative legislative già elaborate nella precedente legislatura. Nell'originaria formulazione del decreto-legge, peraltro, erano contenute anche le norme concernenti la cosiddetta pregiudiziale amministrativa, opportunamente non reiterate. Esse, infatti, prescrivevano che per una serie di illeciti, non sarebbe stato possibile intraprendere l'azione penale prima di una sentenza definitiva sulla responsabilità amministrativa. In ogni caso, va osservato che nelle diverse materie attinenti la giurisdizione contabile, non si riscontra una esigenza particolarmente urgente di corrispondere alla domanda di giustizia, che è propria, viceversa, di altri settori della giurisdizione. Cionondimeno, l'intervento normativo in questione è opportuno e conforme all'intento di avvicinare le funzioni giurisdizionali alle esigenze dei cittadini. D'altra parte, assai più rilevante risulta la necessità di realizzare il principio di cui all'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, in base al quale la Corte dei conti dovrebbe esercitare il controllo preventivo sugli atti del Governo: l'effettiva realizzazione di tale disposizione costituzionale, infatti, è carente, inefficace e virtualmente inoperante, considerata l'enorme estensione degli atti sottoposti al controllo della Corte dei conti, dai quali peraltro sono escluse alcune delle deliberazioni dei più importanti organi collegiali della struttura di Governo, come i comitati interministeriali, nonché gli atti adottati dagli enti del parastato e da autorità amministrative indipendenti. Il proposito del Governo, pertanto, è soprattutto rivolto a conferire piena attuazione al menzionato principio costituzionale. Rileva, quindi, che le diverse parti del provvedimento d'urgenza, identico al disegno di legge in discussione, sono logicamente e normativamente inscindibili, sia per le ricordate implicazioni di copertura finanziaria sia per la maggiore importanza ed urgenza delle disposizioni in materia di controlli. Osserva, inoltre, che la prassi applicativa dell'istituto del controllo preventivo ne ha trasformato la stessa indole determinando un processo di codecisione amministrativa che deresponsabilizza i funzionari delle amministrazioni pubbliche ed attribuisce un compito improprio ai magistrati contabili: ne derivano inconvenienti funzionali per la stessa attività della Corte dei conti, nella quale si combinano in modo inopportuno attribuzioni giurisdizionali ed

attribuzioni sostanzialmente amministrative. L'esigenza di eliminare il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti è stata rilevata già da molto tempo e condivisa nelle sedi più autorevoli. I controlli, infatti, perchè siano efficaci, non possono essere estesi ad una quantità indefinita ed illimitata di atti ma vanno esercitati a campione e sugli atti più importanti.

Il presidente SALVI precisa che le determinazioni assunte dalla Commissione nella seduta pomeridiana di ieri in ordine al decreto-legge n. 453 del 1993 sono coerenti a quanto convenuto nella seduta del 10 novembre. Ritiene opportuno, comunque, evitare che le difficoltà procedurali che hanno caratterizzato l'esame del provvedimento, possano determinare ulteriori ritardi nella trattazione di merito. Tutte le questioni sollevate dal Ministro, infatti, possono ben essere esaminate e risolte nella discussione del disegno di legge in titolo, nonchè, da parte dell'Assemblea, in sede di conversione del citato decreto-legge.

Su proposta del RELATORE, quindi, il PRESIDENTE dispone il rinvio della discussione alle sedute di martedì 30 novembre: in tale data sarà fissato altresì il termine per la presentazione di emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281-bis-B), approvato dal Senato della Repubblica in un testo risultante dalla stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla 1a Commissione permanente e modificato dalla Camera dei deputati.

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente relatore SALVI riferisce sul parere espresso dalla 2^a Commissione ed avverte che la 5^a Commissione ha rinviato alla prossima settimana l'esame in sede consultiva del disegno di legge in titolo.

Propone comunque che la Commissione dia mandato al relatore di riferire in Assemblea valutando i rilievi formulati dalla 2^a Commissione ed, eventualmente, dalla Commissione bilancio.

Il ministro ELIA ritiene che le osservazioni critiche espresse dalla 2^a Commissione siano certamente plausibili, ma che un esame approfondito delle norme contenute nel disegno di legge possa consentire di giungere ad una conclusione positiva.

La Commissione accoglie quindi la proposta del Presidente, dandogli mandato a riferire favorevolmente in Assemblea ed autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

PICANO. - Modifiche alla legge per l'elezione del Parlamento europeo (1384)

DUJANY ed altri. - Modificazione alle norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1424)

ZOSO ed altri. - Nuove norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1428)

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MAZZOLA illustra i disegni di legge in titolo osservando che essi, pur contenendo tra loro diversità anche rilevanti, sono tutti e tre finalizzati a passare dal sistema proporzionale ad un sistema misto proporzionale-maggioritario per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

Dichiara di non condividere tale impostazione, in quanto la scelta maggioritaria assunta, opportunamente e sulla base dell'esito referendario, per l'elezione della Camera e del Senato era motivata dalla necessità di assicurare una maggiore governabilità e, quindi, una semplificazione del sistema politico. Le attuali competenze del Parlamento europeo non comportano una analoga esigenza, ma anzi prevale, in questo caso, l'interesse a garantire la più ampia rappresentatività, come indicato dalla stessa Assemblea di Strasburgo nella risoluzione concernente i sistemi elettorali da adottare nei singoli Paesi membri.

Ritiene che il problema principale per le elezioni europee sia quello di ridurre la dimensione delle circoscrizioni, in quanto la grandezza di quelle attuali comporta conseguenze negative sul piano della trasparenza e del finanziamento delle campagne elettorali e ciò contrasta con l'esito dei *referendum* elettorali che si sono tenuti nel nostro Paese sulla preferenza unica e sul finanziamento dei partiti.

Fa presente che alla Camera dei deputati sono stati presentati disegni di legge volti ad assumere la base regionale per la definizione delle nuove circoscrizioni, con la variante della preferenza unica o della lista rigida per la determinazione degli eletti. A questo riguardo, osserva che con la prima ipotesi non sarebbero del tutto risolti i problemi di trasparenza e di costo delle campagne elettorali e che la seconda ipotesi incontrerebbe notevoli obiezioni nel corso dell'esame parlamentare.

A suo avviso, si potrebbe invece pensare ad una soluzione ricalcata sul sistema elettorale del Senato antecedente alla riforma recentemente approvata: ad un sistema, cioè, teoricamente maggioritario, ma sostanzialmente proporzionale. Naturalmente, dovrebbe essere considerata la particolare situazione della Valle D'Aosta e dell'Alto Adige e si potrebbe fissare il limite per l'elezione maggioritaria ad una percentuale inferiore a quella del 65 per cento. Osserva che ogni collegio raggrupperebbe circa tre collegi del Senato, mentre potrebbero essere mantenute le attuali cinque circoscrizioni per i collegamenti dei diversi candidati.

Auspica che su tale ipotesi possa svolgersi un adeguato approfondimento nel corso della discussione in Commissione.

La senatrice TOSSI BRUTTI condivide in linea generale le osservazioni del relatore e sottolinea l'urgenza di giungere ad una rapida approvazione della riforma del sistema elettorale europeo.

Ritiene che sarebbe forse opportuno procedere attraverso la costituzione di un comitato ristretto.

Il ministro ELIA, precisato di concordare con l'analisi del relatore, auspica una intesa ampia sui meccanismi del sistema elettorale. In tal modo, si potrà procedere ad un esame approfondito e tempestivo della materia, superando anche taluni ritardi che potrebbero derivare dall'approvazione in sede comunitaria di nuove norme sull'elettorato attivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,15.

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1993

104ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
RIZ

Interviene il sottosegretario di Stato per la Grazia e la Giustizia Mazzuconi.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

PECCHIOLI ed altri. - **Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281-bis-B)** (Derivante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea, degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla 1ª Commissione permanente per i disegni di legge di iniziativa dei senatori Pecchioli ed altri; De Matteo; Campagna ed altri; Compagna ed altri; Fabbri ed altri; Acquaviva ed altri; Gava ed altri; Speroni ed altri e Rocchi ed altri) (Approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati)

(Parere alla 1ª Commissione: in parte favorevole e in parte contrario)

Riferisce sulle parti del disegno di legge modificate dalla Camera dei deputati il presidente RIZ, soffermandosi in particolare sull'articolo 15 (Sanzioni).

Ravvisa in primo luogo una distonia all'interno di quell'articolo fra la menzione di ben quattro organi legittimati a irrogare sanzioni amministrative (il Garante per l'editoria, il Collegio regionale di garanzia elettorale, i Presidenti delle Camere, un collegio della Corte dei Conti) e l'assenza - in altri tre commi (il 2, il 12 e il 17) - dell'indicazione di quale sia l'autorità competente, per identificare la quale non si può genericamente fare riferimento ai criteri generali indicati dalla legge 689 del 1981.

Senza soffermarsi sul tortuoso testo articolato, che pur presenta mende e singolarità - come ad esempio l'articolo 19 (Interventi dei comuni), certamente foriero di non lievi difficoltà applicative -, il relatore incentra la sua attenzione su un altro profilo di dubbia legittimità all'interno dell'articolo 15: e precisamente sul dettato dei commi 7 e 10. Prescindendo dalla differenza di formulazione tra le due norme in parola, che potrebbe indurre una differenza di interpretazione, tali disposizioni risultano in patente contrasto con l'articolo 66 della

Cotituzione: viene infatti sostanzialmente sottratto alle Camere il potere di giudicare circa l'eleggibilità di loro componenti, mentre si riconosce al Collegio di garanzia elettorale – organo del resto di dubbia natura giuridica – il potere di accertare l'avvenuta violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, lasciando agli organi parlamentari solo l'atto di ratifica di tale accertamento, e cioè la pronuncia di decadenza.

Rileva da ultimo che la Commissione è chiamata – più in generale – ad esprimere la sua valutazione circa gli effetti che l'eventuale approvazione del provvedimento determinerà sull'articolo 7 della legge n. 195 del 1974 (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici): infatti, in ossequio al principio del *favor rei* (sotteso all'articolo 2, comma 2 del codice penale), l'articolo 15 del testo all'esame determinerà una parziale depenalizzazione, dei fatti oggi previsti come reato, con riferimento ai contributi illegittimamente erogati o percepiti nel periodo elettorale e con finalità elettorale.

Si apre il dibattito.

Prende la parola il senatore MASIELLO, che nota con rammarico come a fronte della tortuosità dell'articolato residui poco tempo a disposizione per l'approfondimento dei numerosi nodi tecnici.

Condivide dell'impianto generale del provvedimento la nuova regolamentazione della campagna elettorale, specie con l'apposizione di limiti alle spese e con la previsione dell'erogazione dei rimborsi.

Ciò premesso, è però l'articolo 15 ad esigere un approfondimento, e non in senso favorevole. Tale disposizione avrà di sicuro un impatto sui procedimenti penali in corso per violazione della legge del 1975, ma purtroppo non è possibile quantificarne la portata. Anche per questo si dichiara molto perplesso: infatti si è di fronte ad una scelta di minor rigore nell'intervento repressivo riguardo a condotte che – a ben riflettere – sono di particolare gravità, proprio in quanto tenute in periodo elettorale.

Concorda con l'osservazione del Presidente circa il forte sospetto di incostituzionalità delle disposizioni che prevedono la dichiarazione di decadenza, in presenza dell'accertamento di infrazioni non contestate al soggetto con le garanzie che l'ordinamento contempla per ipotesi analoghe.

In conclusione, il senatore Masiello, favorevole allo spirito del provvedimento e fortemente critico verso l'articolo 15, aderisce a quanto detto dal relatore.

Il senatore VENTURI, favorevole all'impianto globale del disegno di legge, dichiara di aderire alla relazione del Presidente Riz e di non condividere le ulteriori censure formulate dal senatore Masiello.

La senatrice SALVATO sottolinea l'esigenza di non omettere – in sede di parere – i rilievi tecnici espressi dal relatore, anche in ragione del fatto che la collettività ha bisogno di indicazioni precise circa i beni e i valori da tutelare con la legge penale. Reputa quindi pericolosa la

scelta di cancellare in molti casi la sanzione penale, con il risultato di attenuare la tutela dei diritti dei cittadini elettori.

Il senatore BODO nega che vi sia coincidenza di materia, se non parziale, fra l'articolo 7 della legge n. 195 del 1974 e la disciplina delle campagne elettorali ora all'esame. Il testo infatti identifica il termine *a quo* - ai fini della propria applicazione - dall'indizione dei comizi elettorali, e in tal modo si vengono a delineare due ambiti temporali diversi. Non condivide quindi le affermazioni di taluni circa la scarsa chiarezza dell'emananda legge.

Il senatore FILETTI reputa invece confuso il disegno di legge e ne auspica una radicale modifica: ad esempio riterrebbe più congruo con i principi generali dell'ordinamento rimettere la responsabilità dell'accertamento delle infrazioni ad un organo interno delle Camere (ad esempio la Giunta per le elezioni).

Il senatore COVI ribadisce la sua contrarietà, già espressa in Commissione affari costituzionali, all'approvazione del disegno di legge in titolo. Oltretutto non si è approfondita, nella Commissione di merito, la circostanza per cui ampie parti dell'articolo 7 della legge 195 del 1974 risulterebbero già essere state depenalizzate in forza della normativa del 1981, come affermato dal tribunale e dalla Corte d'appello di Milano i quali, in occasione di recenti processi, hanno ritenuto non più sanzionata penalmente l'omessa comunicazione di contributi oltre i 5 milioni di lire. Richiama quindi all'attenzione l'esigenza di riflettere sugli effetti che l'articolo 7, comma 4, del provvedimento in esame verrebbe ad avere sulla vigenza dell'articolo 7 della legge n. 195 del 1974.

Il senatore PREIONI, dichiarato di concordare con le osservazioni critiche del presidente Riz, si mostra scettico sulla bontà e l'efficacia del testo. In particolare è preoccupato per i troppi adempimenti che si impongono ai candidati alle prossime elezioni politiche, per cui si raggiungerà, forse involontariamente, il distorsivo effetto di impedire alla più parte dei candidati il libero dispiegarsi e diffondersi delle loro idee, favorendo paradossalmente proprio i più spregiudicati, che sin dall'origine sono disposti a non osservare puntualmente la legge.

Reputa inoltre inutilmente confuso l'articolo 15, che alimenterà un enorme contenzioso, a causa della assenza di ogni raccordo con la vigente normativa in tema di finanziamento dei partiti.

La senatrice FABJ RAMOUS, dopo essersi rimessa a quanto dichiarato in ordine all'articolo 15 dal collega Masiello, dissente da quanto dichiarato dal senatore Preioni, considerata l'esigenza prevalente di calmierare le spese elettorali di cui il disegno di legge si fa lodevolmente carico.

Il senatore PINTO condivide le osservazioni del senatore Venturi e ritiene che il disegno di legge persegua senz'altro l'obiettivo di moralizzazione delle campagne elettorali ma in modo tanto confuso che

rischierà, di fatto, di inibire lo svolgimento articolato e dialettico delle medesime. Ciò considerato, non voterà tuttavia contro di esso, giacchè vi è il rischio che – con eccessiva semplificazione – ogni rilievo critico, pur se fondato, venga ad essere inteso, nell'immaginario collettivo, come un surrettizio tentativo di opporsi al prossimo svolgimento delle elezioni politiche anticipate.

Il presidente RIZ, sintetizzate le opinioni manifestate, propone di esprimere un motivato parere favorevole sul testo all'esame, con l'esclusione dell'articolo 15 – rispetto al quale è emerso evidente l'orientamento contrario della Commissione – e di chiederne, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, la stampa in allegato alla relazione che la Commissione competente presenterà all'Assemblea.

La Commissione, a maggioranza, accoglie tale proposta dopo che i senatori COVI, FILETTI, PREIONI e SALVATO hanno ribadito il loro avviso contrario sull'intero disegno di legge.

La seduta termina alle ore 10.

105ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

RIZ

Interviene il ministro di grazia e giustizia Conso.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DEL COMITATO RISTRETTO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1058

MOLINARI ed altri. – Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo

Il senatore MOLINARI e la senatrice CAPPIELLO chiedono al Governo, considerata l'indole politica del provvedimento in titolo, di garantire durante i lavori del comitato nella prossima settimana, la presenza di uno o più giuristi del Ministero, oltrechè del sottosegretario competente.

Il ministro CONSO accoglie tale richiesta.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia sull'attuazione delle leggi 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) e 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile)
(R 046 0 03, C 02^a, 0002)

Il ministro CONSO esordisce rilevando che la legge istitutiva del giudice di pace postula una pluralità di interventi amministrativi, ripartiti fra diversi soggetti, e principalmente i Comuni, i Consigli giudiziari, il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero, competenti a vario titolo, sotto il profilo del reclutamento dei giudici e dell'apprestamento materiale delle strutture. L'esperienza del recente passato ha evidenziato difformità nei tempi di attivazione della procedura, legati alla pubblicazione dei bandi di concorso da parte dei comuni: ciò ha determinato un inevitabile ritardo nelle successive scansioni temporali. Sono stati attualmente nominati poco più di 800 giudici di pace e si ha motivo di supporre che per la metà di dicembre sarà possibile completare la copertura integrale dei posti preventivati in organico; un *iter* a parte sta invece seguendo la nomina dei magistrati onorari per il Trentino-Alto Adige, ma anche per quella regione a statuto speciale si dovrebbe fare in tempo per la nomina prima della fine dell'anno. Tuttavia, ritiene la data del 2 gennaio 1994 oggettivamente troppo prossima per l'entrata in funzione di questa nuova figura di giudice «laico».

Il problema con cui maggiormente il Ministero si sta confrontando, però, non è tanto quello del personale da reclutare, quanto quello dell'individuazione dei locali da adibire a sede per i nuovi uffici giudiziari. Non tutti i comuni d'Italia saranno purtroppo in grado di garantirne la completa disponibilità per il 31 dicembre di quest'anno ed egli, poichè ritiene doveroso assicurare l'attivazione contemporanea del nuovo giudice su tutto il territorio nazionale, giudica opportuno ipotizzare un differimento nell'entrata in vigore della legge sul giudice di pace.

Passa quindi alla disamina dei problemi posti dalla legge n. 353 recante «Provvedimenti urgenti per il processo civile», che prospetta problematiche di tutt'altra natura, giuridico-ordinamentali più che materiali ed organizzative. Dichiara di aver ricevuto varie sollecitazioni in favore del differimento dell'entrata in vigore e soggiunge di ritenere accettabile tale ipotesi anche per questa seconda legge, così fortemente condizionata dalla precedente, che si è rivelata oltretutto bisognosa di una parziale riscrittura.

Prospetta pertanto l'eventualità di introdurre qualche ritocco alle norme in parola, specie sul tema delle rigide preclusioni previste, che tante critiche ha incontrato fra gli operatori del diritto.

Con riferimento alla pubblicizzata questione relativa all'ipotesi dell'introduzione del giudice unico in primo grado dichiara che si tratta, a suo modo di vedere, di una soluzione ineluttabile per il futuro e da coniugare con la soluzione dell'annoso problema della revisione della geografia giudiziaria. A tal riguardo comunica di aver istituito un gruppo di studio con il compito di vagliare le varie proposte prospettate.

Il presidente RIZ, ringraziato il Ministro per la sua esposizione, chiede di conoscere con quale strumento il Governo intenderebbe prospettare il differimento dell'entrata in vigore delle menzionate leggi: visti i tempi ristretti sarebbe infatti a suo avviso necessario ricorrere senz'altro ad un decreto-legge.

Il ministro CONSO ritiene che, qualora si addivenisse ad un mero rinvio si potrebbe anche seguire la via dell'approvazione di un apposito disegno di legge ordinario come quello già presentato dai senatori Bodo e Preioni; viceversa, se si ritenesse preferibile introdurre anche qualche ritocco al contenuto delle due leggi, sarebbe disponibile a considerare le eventuali proposte che la Commissione volesse avanzare per l'eventuale predisposizione di un decreto-legge.

Si apre quindi la discussione, nella quale interviene per primo il senatore PREIONI, che si rende ben conto delle oggettive difficoltà incontrate dal Governo nell'adempiere a tutte le incombenze preliminari all'entrata in funzione della nuova magistratura ordinaria, difficoltà aggravate dalla ristrettezza dei termini temporali che il Parlamento ha concesso all'Esecutivo. È ormai troppo tardi anche per approvare il disegno di legge che, in tempo utile, la sua parte politica aveva presentato per il differimento dell'entrata in vigore della legge 374 del 1991 e della legge 353 del 1990; sarà quindi inevitabile il ricorso ad un decreto-legge che ne disponga un congruo rinvio, come minimo a dopo il periodo feriale, il quale termina il 15 settembre.

Il senatore FILETTI, per parte sua, prospetta sia l'esigenza di stabilire un nuovo termine per l'inizio dell'attività della nuova magistratura onoraria che quella di non inserire nell'emanando decreto-legge troppe norme modificative delle discipline già approvate dal Parlamento: si dovrebbe procedere esclusivamente ad una riformulazione dei criteri soggettivi per l'assunzione della carica di giudice di pace.

Prende quindi la parola la senatrice FABJ RAMOUS, la quale sottolinea come i dati riferiti da una fonte autorevole - quale è il Consiglio Nazionale Forense - pongano in evidenza una situazione ben più grave di quella evidenziata dal Ministro, soprattutto per quanto attiene alle strutture edilizie, cioè proprio a quegli interventi per i quali un rinvio di pochi mesi della operatività delle nuove norme si rivelerebbe insufficiente.

A suo avviso, oltre che prorogare nel tempo l'entrata in vigore del nuovo processo civile e del giudice di pace, si dovrebbero inserire nelle due leggi alcune correzioni, in ordine e ai requisiti di età e di competenza richiesti per assumere la magistratura ordinaria e al riformato articolo 190 del codice di rito civile, che ora impone, senza alcun motivo, che le comparse conclusionali vengano scambiate entro 60 giorni dalla precisazione delle conclusioni, quando, nella maggior parte dei casi, le decisioni sono destinate ad intervenire dopo anni.

Inoltre vi è il problema di garantire una retribuzione tale da salvaguardare il decoro di chi si assume l'onere, non lieve, di esercitare le funzioni di giudice di pace.

Il senatore PINTO, fermo restando che in una prossima occasione si dovranno affrontare gli importantissimi temi oggi solo adombrati nelle comunicazioni del Ministro e cioè l'istituzione del giudice unico monocratico in primo grado e la conseguente riforma delle circoscrizioni giudiziarie - sottolinea in primo luogo l'opportunità di dettare norme disincentivanti per quei comuni che non compiono con la dovuta sollecitudine quanto è in loro potere e dovere per dotare la nuova magistratura onoraria di idonee sedi: si potrebbe, ad esempio, stabilire che in caso di perdurante inerzia si possa far luogo al trasferimento degli uffici presso un altro comune.

Probabilmente, per evitare nuove situazioni come quella attuale, sarebbe opportuno prevedere un rinvio dell'entrata in vigore della legge sul giudice di pace abbastanza lungo, ad esempio di un anno e - qualora vi si provveda in con decreto-legge - astenersi, per quanto possibile, da interventi modificativi del testo già approvato dal Parlamento.

La senatrice CAPPIELLO ribadisce il proprio avviso favorevole ad una modifica dei requisiti di età e di competenza richiesti a chi vuole assumere le funzioni di giudice di pace: d'altronde tale question ha formato oggetto di un serrato ed incerto confronto sin dalle prime fasi di elaborazione della legge istitutiva della nuova magistratura onoraria.

In questa prospettiva ritiene comunque opportuno un provvedimento di rinvio dell'operatività di tali norme per un termine congruo, da adottare per decreto-legge.

Al contrario della senatrice Fabj Ramous, non giudica essenziale, in questa fase, un forte aumento delle remunerazioni dei giudici di pace: del resto è nella tradizione del nostro Paese che le magistrature onorarie siano addirittura gratuite.

In conclusione auspica che il problema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie e dell'istituzione del giudice unico monocratico di primo grado possa venire correttamente affrontato nella sede propria, cioè la Commissione giustizia, anzichè - come si è tentato - nel quadro del disegno di legge collegato alla legge finanziaria: tuttavia non nutre soverchie illusioni in proposito, considerato che la legislatura volge ormai al termine.

Il senatore COVI prende atto con estrema amarezza delle dichiarazioni del Ministro e sottolinea come gravi responsabilità, per i ritardi nell'attuazione della legge sul giudice di pace, debbano ascriversi proprio all'esecutivo: basti pensare che subito dopo l'approvazione definitiva della legge si sono persi inutilmente nove o dieci mesi in attesa di un parere del Consiglio di Stato che non risulta sia stato sollecitato con la dovuta energia dal predecessore dell'attuale Guardasigilli.

Resta il fatto che, nell'attuale situazione, il rinvio dell'entrata in vigore della legge in parola, come di quella di riforma del processo civile, è ormai una dolorosa necessità; è però auspicabile che ad esso non si uniscano interventi nel merito della normativa. In particolare desidererebbe conoscere dal Ministro quale sarebbe la sorte dei concorsi già banditi nell'ipotesi (della quale pure fu a suo tempo acceso

sostenitore) venisse abbassato il limite minimo di età e rimosso il sostanziale divieto oggi in vigore per gli avvocati di svolgere le funzioni di giudice di pace, visto che in tal caso sarebbero immediatamente banditi nuovi concorsi in base alle norme riformate, con evidente pregiudizio degli interessi di coloro cui è stato precluso di partecipare ai primi.

Quanto all'eventualità di introdurre modificazioni alla legge di riforma del processo civile, invita il Ministro a non prestare orecchio ad istanze provenienti dal mondo forense le quali, invero, celano solo la volontà di molti avvocati di non rinunciare ad inveterate abitudini: in particolare è assolutamente inaccettabile l'idea di far venir meno il sistema di rigide preclusioni posto dalla nuova legge. Se così si facesse, riprenderebbe subito vigore la deleteria prassi dei rinvii che già in passato ha allungato a dismisura la durata dei processi.

Il senatore MASIELLO prende atto delle dichiarazioni del Ministro - improntate a precisione e chiarezza - attraverso le quali si sono evidenziate difficoltà di ordine oggettivo che consigliano senz'altro di addivenire ad uno slittamento dell'entrata in vigore della legge sul giudice di pace.

Dopo aver dichiarato di condividere le preoccupazioni del senatore Covi in ordine alla eventualità che vengano banditi nuovi concorsi per l'accesso alla magistratura onoraria, per partecipare ai quali si richiedano requisiti diversi da quelli attuali (in relazione a tale problema è opportuno senz'altro che il Ministro si pronunci), ritiene anch'egli che l'unica strada percorribile sia quella di un decreto-legge; cogliendo l'occasione di potrebbero utilmente affrontare alcuni problemi ancora aperti, come quello della ampiezza della incompatibilità fra la carica di giudice di pace e l'esercizio della professione forense e quello della competenza penale da attribuire al nuovo organo costituzionale.

Prende successivamente la parola il senatore CASTIGLIONE il quale dissente dall'opinione del senatore Masiello e sottolinea la necessità di addivenire ad una proroga la più breve possibile, ad evitare il fallimento di due riforme di capitale importanza. Anch'egli concorda tuttavia sull'opportunità di un decreto legge che, accanto al differimento dell'efficacia delle norme rechi anche qualche modifica in tema di requisiti soggettivi per divenire giudice di pace, in modo da consentire (eventualmente in via sussidiaria, qualora non si riescano a coprire tutti i posti) anche agli avvocati che non esercitano nel circondario del tribunale dove ha sede l'ufficio di assumere le funzioni di giudice di pace.

Non può inoltre nascondersi una seria preoccupazione in ordine all'esiguità degli organici del personale ausiliario, organici che a suo tempo, per ragioni di bilancio, furono sottostimati di circa il venti per cento rispetto alle reali esigenze.

Da ultimo sottolinea con vigore l'esigenza di una interpretazione dell'articolo 51 della legge sul giudice di pace attraverso la quale si consenta, nei primi tre anni di applicazione della legge stessa, di far ricorso in via ordinaria, e non solo sussidiaria, ai messi comunali di conciliazione

per la notifica degli atti, permettendo così di far fronte alle reali esigenze senza aggravio di spesa per il bilancio della giustizia.

Prende infine la parola il presidente RIZ, il quale ringrazia il Ministro per gli opportuni chiarimenti sulle intenzioni del Governo: le oggettive difficoltà che questi ha evidenziato inducono senz'altro a considerare opportuno il differimento sia della legge di riforma del processo civile sia di quella istitutiva del giudice di pace, due provvedimenti che presentano forti aspetti di connessione e di interdipendenza, tali da sconsigliarne l'entrata in vigore in momenti diversi.

Ciò premesso, sarebbe opportuno che eventuali modifiche di merito alle leggi in parola venissero adottate con un provvedimento diverso dal decreto-legge con il quale si disporrà la proroga (e relativamente al quale gli sembra di poter riscontrare sin da adesso un generale consenso della Commissione).

Ritiene comunque interessante la proposta del senatore Castiglione di consentire l'attribuzione, in via sussidiaria, della carica di giudice di pace anche agli avvocati, quando non sia possibile coprire altrimenti i posti a concorso.

Per quanto riguarda gli emolumenti dei magistrati onorari, indubbiamente assai modesti, al punto da rappresentare semplicemente una sorta di rimborso delle spese, un loro aumento avrebbe senso solo se di proporzioni assai cospicue: poichè ciò non sembra ora possibile è senz'altro meglio non procedere a modesti adeguamenti, che esporrebbero a facili ironie.

Da ultimo, per quanto concerne la situazione del Trentino-Alto Adige, cui il Ministro Conso ha fatto cenno, il presidente Riz sottolinea come l'amministrazione regionale abbia già da lungo tempo provveduto a tutti gli adempimenti che le competono e come eventuali ritardi siano da ascrivere solo a dubbi interpretativi fuori di luogo sollevati presso il Consiglio Superiore della Magistratura in relazione ad una norma, quella dell'articolo 40 della legge sul giudice di pace, che sembra invece estremamente chiara.

Dichiarata chiusa la discussione, il ministro CONSO, prendendo spunto dalle ultime dichiarazioni del presidente Riz, dichiara di attendere l'imminente parere del Consiglio di Stato prima di esprimere una valutazione definitiva in ordine alla procedura di nomina dei giudici di pace nella regione Trentino-Alto Adige.

Passa quindi ad esaminare la questione del rinvio delle due citate leggi prendendo atto delle forti resistenze che ad esse da varie parti si sono manifestate e sottolinea le variegate difficoltà che si sono poste e si stanno ponendo al ministero. Quanto al reclutamento in corso, prospetta l'ipotesi di procedere ora alle nomine delle persone già individuate e per la copertura delle residue vacanze - circa la metà dei posti disponibili - reputa auspicabile la pubblicazione di un secondo bando dopo una modificazione dei requisiti soggettivi per la presentazione delle candidature.

Dopo interruzioni dei senatori Preioni e Covi, il ministro prosegue nel suo dire mostrandosi fiducioso circa il funzionamento a regime dei

giudice di pace, indipendentemente dalla fase in cui questi saranno stati designati, se cioè sotto la vigenza della attuale formulazione della legge n. 374 del 1991 ovvero della sua successiva eventuale modificazione.

Dopo essersi riservato un giudizio più meditato circa l'asserita esigenza di garantire una contestuale entrata in vigore della legge sul giudice di pace e di quella sul processo civile, ritiene doveroso riassumere alcune delle indicazioni emerse dal dibattito: in primo luogo il testo dell'emanando decreto-legge dovrà avere una struttura molto snella ed essere incentrato su una proroga dell'entrata in vigore per il tempo tecnicamente necessario a consentire il migliore avvio del nuovo processo e del lavoro dei giudici di pace. Inoltre l'introduzione di eventuali innovazioni rispetto alla legge processuale del 1990 andrà valutata con estrema cura e cautela.

Con riferimento, infine, alla competenza penale del giudice di pace, il ministro Conso ricorda che lo schema di decreto legislativo in materia è già stato redatto conformemente alla delega ed attende ora il parere delle Commissioni giustizia dei due rami del Parlamento: qualora si addivenisse ad un rinvio dell'operatività della legge nel suo complesso, vi sarà comunque il tempo e il modo per una riflessione in proposito, anche alla luce delle iniziative depenalizzatrici attualmente all'esame del Parlamento.

La seduta termina alle ore 17,50.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1993

53^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
MIGONE*Interviene il ministro degli affari esteri Andreatta.**La seduta inizia alle ore 16,20.**IN SEDE REFERENTE*

Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 430, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo (1611)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Il presidente MIGONE ricorda che nella seduta di ieri il senatore Bernassola ha svolto la relazione, riservandosi di presentare alcuni emendamenti nella seduta odierna. Lo invita pertanto a illustrare globalmente gli emendamenti da lui presentati.

Il relatore, senatore BERNASSOLA, si sofferma in primo luogo sui due emendamenti al disegno di legge di conversione, il primo dei quali è volto ad eliminare una incongruenza sopprimendo il comma 2 dell'articolo 1, che reca la sanatoria di eventuali atti posti in essere sulla base del decreto-legge n. 342, che in realtà non risulta aver avuto alcuna applicazione. L'emendamento 1.0.1 ha invece un'importanza centrale nell'ambito delle modifiche che egli intende proporre, prevedendo una delega al Governo per il riordino della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

Passando agli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge, il senatore Bernassola sottolinea che il senso complessivo delle varie modifiche da lui proposte è quello di riportare all'interno della Direzione generale alcune responsabilità che il decreto-legge trasferisce a organismi esterni.

Pone in risalto poi gli emendamenti con i quali intende recepire alcune osservazioni della 1^a Commissione permanente: si tratta dell'emendamento 1.5, che impone al Direttore generale il compito di

dar notizia dei fatti penalmente rilevanti non solo all'autorità giudiziaria ordinaria ma anche al procuratore generale della Corte dei conti, nonchè dell'emendamento 4.1, che peraltro reca un'impostazione del tutto diversa della verifica di professionalità cui dovranno essere sottoposti gli esperti di cooperazione, ai fini della conferma o del rinnovo dei contratti. Infatti, la valutazione delle qualifiche e delle esperienze acquisite resta nell'ambito della Direzione generale, sentita una commissione della composizione identica a quella già prevista dall'articolo 4, cui non spetterà però la decisione in ordine al rinnovo o alla conferma.

Dopo aver espresso alcune perplessità sull'articolo 8, in ragione della scarsa affidabilità di molti dei Governi che dovrebbero essere destinatari di finanziamenti diretti, illustra le modifiche da lui proposte a tale articolo e i successivi emendamenti recanti articoli aggiuntivi. L'emendamento 8.0.1, in particolare, reca l'istituzione di una unità operativa *ad hoc* per gli interventi di emergenza, nell'ambito della quale potrebbero essere impegnati anche gli esperti di cooperazione; l'emendamento 8.0.2 è inteso a riservare alle Organizzazioni non governative una quota non inferiore al 15 per cento del fondo speciale di cooperazione istituito con la legge n. 49 del 1987.

Il senatore PERIN illustra poi gli emendamenti da lui presentati insieme con il senatore Staglieno. L'emendamento 1.8 ha lo scopo di escludere dalla commissione di cui all'articolo 1 i funzionari della pubblica amministrazione o degli enti pubblici, anche economici; propone poi la soppressione dell'articolo 4 e del primo comma dell'articolo 5, nonchè l'inserimento nello stesso articolo di un comma aggiuntivo che preveda la definizione dell'organico della DGCS con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli emendamenti 6.2 e 6.3 sono strettamente consequenziali alla soppressione dell'articolo 4.

Il ministro ANDREATTA esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione dell'emendamento 1.7 nonchè dell'emendamento 6.1 ad esso conseguente - ritenendo che sia insufficiente la durata di un anno per la commissione che dovrà affrontare il problema del contenzioso - dell'emendamento 4.2 e dei connessi emendamenti 6.2 e 6.3. Inoltre propone che il testo dell'emendamento 8.0.1, *opportunitamente sintetizzato, diventi un subemendamento all'articolo aggiuntivo al disegno di legge, riguardante la delega al Governo.*

Il Ministro suggerisce poi una modifica delle ultime parole dell'emendamento 4.1, nel senso di prevedere che i contratti scaduti o in scadenza siano rinnovabili non per sei mesi, ma «per un periodo fino a sei mesi». Per quanto riguarda infine l'emendamento 8.0.2, dichiara che esprimerebbe un parere favorevole se si riferisse non solo ai programmi promossi dalle Organizzazioni non governative, ma anche ai programmi ad esse affidati.

Il PRESIDENTE propone che si svolga una discussione complessiva su tutti gli emendamenti illustrati.

I senatori PICCOLI e BERNASSOLA sottolineano l'importanza dell'emendamento 8.0.2, anche in considerazione della crisi in cui versa il volontariato a seguito dei tagli apportati ai finanziamenti alle ONG.

Il ministro ANDREATTA replica ricordando il drastico ridimensionamento subito dai fondi per la cooperazione, nella loro globalità, e sottolinea che esso inevitabilmente si ripercuoterà su tutte le componenti della cooperazione, tanto più che l'Italia si trova nell'imbarazzante situazione di dover far fronte ad impegni internazionali per un ammontare di 7.200 miliardi con risorse che non superano, nel prossimo triennio, i 3.000 miliardi.

Il senatore DE MATTEO, pur comprendendo le difficoltà in cui si dibatte la cooperazione italiana, ritiene necessario dare un segnale politico positivo al mondo del volontariato: propone pertanto che la quota indicata nell'emendamento 8.0.2 sia ridotta al 10 per cento, purchè si riferisca alle iniziative promosse dalle Organizzazioni non governative.

Il senatore ORSINI pone in risalto l'importanza centrale della proposta del relatore concernente la delega al Governo, che peraltro investe anche la revisione della legge n. 49 del 1987, sotto alcuni profili. Inoltre dichiara di condividere le ragioni per le quali il Ministro insiste per una durata biennale della commissione di cui all'articolo 1 ed esprime talune perplessità in ordine all'emendamento 8.0.2, anche perchè nella legge n. 49 era indicato un limite massimo per la quota di interventi da affidare alle ONG.

Il senatore BENVENUTI ribadisce che il Gruppo del PDS avrebbe preferito che il provvedimento di urgenza in esame non diventasse una sorta di riforma della legge n. 49, che avrebbe richiesto una riflessione di ben altro respiro. Peraltro tale posizione, condivisa anche dal senatore Molinari che oggi è assente, non impedisce al Gruppo del PDS di confrontarsi con il Governo e con le altre forze politiche nel merito degli emendamenti, molti dei quali riscuotono anzi il suo favore.

In particolare, il senatore Benvenuti dichiara di condividere la delega al Governo per il riordino della DGCS, nonchè l'emendamento 1.7 e gli emendamenti all'articolo 8 presentati dal relatore. Esprime invece perplessità sul primo comma dell'articolo 3, non riuscendo a comprendere le ragioni per le quali le funzioni di natura amministrativa e contabile dovrebbero essere distinte dai compiti di gestione e di controllo. Chiede poi chiarimenti sui commi 2 e 3 dello stesso articolo e sui motivi per i quali i dipendenti delle regioni e delle unità sanitarie locali siano stati esclusi dalla proroga del collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 5.

Il senatore PERIN invita il Ministro a prendere in considerazione l'opportunità di conferire i doni non solo sotto forma di finanziamenti diretti, ovvero di realizzazione di opere pubbliche, ma anche come cessione di prodotti industriali, che sarebbero ottenibili a basso costo da imprese italiane costrette da esigenze di mercato a liquidare le scorte.

Sarebbe possibile, ad esempio, rifornire di apparecchiature sanitarie ed igieniche paesi che ne sono del tutto sprovvisti, ad un costo davvero basso e con qualche vantaggio anche per le imprese italiane.

Il senatore Arduino AGNELLI esprime la sua soddisfazione per la generale convergenza che si va registrando su un testo che - facendo salvi gli obiettivi del decreto-legge - sia opportunamente emendato nel testo suggerito dal relatore.

Il ministro ANDREATTA replica ad alcune osservazioni dei senatori precedentemente intervenuti, precisando anzitutto al senatore Benvenuti che il «funzionario preposto», di cui al secondo comma dell'articolo 3, è un diplomatico che è preposto all'unità tecnica centrale, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 49; il carico di lavoro di tale funzionario si è rivelato però eccessivo e richiede l'affiancamento con altri diplomatici. Attualmente, infatti, l'unità tecnica centrale è organizzata per settori geografici, nell'ambito dei quali esperti di molteplici discipline lavorano insieme e devono essere coordinati da un funzionario non specialista, il quale non può essere che un diplomatico.

Dichiara tuttavia di non essere del tutto convinto della validità di questa impostazione, che ha forse il pregio di garantire l'uguaglianza di tutti gli esperti, ma non è probabilmente l'organizzazione ideale di un ufficio di *staff*, che andrebbe invece organizzato per gruppi di esperti della stessa professionalità, di cui dovrebbero far parte gli stessi coordinatori.

Il Ministro ribadisce poi la sua preferenza per una durata biennale della commissione che dovrà affrontare il problema del contenzioso e si impegna a rispondere, nel corso dell'esame, in Assemblea, al quesito sollevato dal senatore Benvenuti in ordine al primo comma dell'articolo 5. Sottolinea poi l'importanza dell'articolo 8, che adegua la cooperazione italiana alla prassi di tutti i principali paesi donatori ed evita di trasformare la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo in una stazione appaltante. A tal riguardo, richiama l'attenzione del senatore Perin sull'impossibilità di dare attuazione alla sua proposta, in quanto gli impegni già assunti dal Governo italiano negli scorsi anni superano largamente gli stanziamenti di bilancio.

Il presidente MIGONE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti al testo degli articoli del decreto-legge. Invita il relatore ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti illustrati dal senatore Perin.

Il relatore BERNASSOLA si associa ai pareri espressi dal Ministro.

Con separate votazioni sono approvati gli emendamenti 1.1, 1.8, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.

Il relatore ritira l'emendamento 1.7. Fatto proprio dal senatore BENVENUTI, tale emendamento è posto ai voti e respinto.

Viene quindi approvato l'emendamento 3.1, mentre è respinto l'emendamento 4.2.

Il relatore BERNASSOLA modifica l'emendamento 4.1, nel senso di sostituire, al secondo periodo, in fine, le parole: «sono rinnovabili per sei mesi» con le altre: «sono rinnovabili per un periodo non superiore a sei mesi».

Posto ai voti nel testo modificato, l'emendamento 4.1 è approvato.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 5.1, mentre risulta approvato l'emendamento 5.2.

Il Presidente dichiara precluso l'emendamento 6.1 - in seguito alla reiezione dell'emendamento 1.7 - e gli emendamenti 6.2 e 6.3, in conseguenza della reiezione dell'emendamento 4.2.

Con separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 8.1 e 8.2.

Il relatore ritira l'emendamento 8.0.1, riservandosi di modificare l'emendamento 1.0.1, nel testo suggerito dal Ministro.

Accogliendo un suggerimento del Ministro, il relatore riformula l'emendamento 8.0.2 nel modo seguente:

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Nell'ambito della programmazione finanziaria annuale, di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1987 n. 49, per gli esercizi 1994-1996, una quota non inferiore al 15 per cento del fondo di cooperazione è riservata ai programmi promossi dalle Organizzazioni non governative o ad esse affidati, di cui una quota non inferiore al 10 per cento del predetto fondo riservata ai programmi promossi dalle Organizzazioni non governative, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29 della suddetta legge 26 febbraio 1987, n. 49».

Posto ai voti, tale emendamento è approvato.

Il presidente MIGONE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di conversione.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.1.

Il relatore modifica l'emendamento 1.0.1, nel senso di aggiungere, al comma 2, lettera a), dopo le parole: «della politica di cooperazione;» le altre: «istituzione di una unità operativa *ad hoc* per interventi a seguito di calamità, collegata con l'Ufficio ECHO dell'Unione europea per gli interventi umanitari e l'omologo Dipartimento delle Nazioni Unite.»

Posto ai voti, tale emendamento è approvato.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione della proposta di conferire al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Il senatore BENVENUTI annuncia l'astensione dei senatori del PDS, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e rallegrandosi per la diversa attenzione con la quale il ministro Andreatta, nell'esame del decreto reiterato, ha considerato le proposte della Commissione.

La Commissione, a maggioranza, conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, con le modificazioni accolte.

La seduta termina alle ore 18,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1611**Art. 1.**

Sopprimere il comma 2.

1.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art ...

1. Il Governo è delegato ad emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi diretti alla riorganizzazione funzionale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. I suddetti decreti verranno inviati alle Commissioni parlamentari competenti, che esprimeranno un parere entro trenta giorni.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti criteri:

a) adeguamento degli uffici ai contenuti della politica di cooperazione;

b) definizione delle funzioni politiche, diplomatiche, tecniche e amministrativo-contabili;

c) individuazione della responsabilità gestionale dei singoli progetti;

d) definizione del ciclo dei progetti;

e) definizione approfondita degli interventi straordinari secondo i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987 n. 49.»

1.0.1

IL RELATORE

EMENDAMENTI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE N. 430**Art. 1.**

Al comma 1, dopo le parole: «contrattualistica pubblica» inserire le altre: «degli appalti di opere, forniture e servizi per la pubblica amministrazione, nonché dell'attività in favore dei paesi in via di sviluppo svolta da organizzazioni non governative».

1.1

IL RELATORE

Al comma 1 sopprimere le parole: «funzionari della pubblica amministrazione o di enti pubblici, anche economici».

1.8

STAGLIENO, PERIN

Al comma 2, dopo le parole: «sia insorta» inserire le altre: «possa insorgere».

1.2

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) ad accertare la fondatezza delle varianti connesse con le valutazioni di cui alle lettere precedenti, nonché a valutare gli oneri aggiuntivi che ne deriveranno;».

1.3

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire le parole: «Ministro degli affari esteri» con le altre: «il Direttore generale della DGCS».

1.4

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nel caso in cui la commissione accerti la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, il Direttore generale della DGCS è tenuto a darne diretta ed immediata notizia all'autorità giudiziaria ordinaria nonché al procuratore generale della Corte dei conti.»

1.5

IL RELATORE

Sopprimere il comma 5.

1.6

IL RELATORE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La commissione dura in carica un anno; può essere rinnovata per un secondo anno, su motivata richiesta del direttore generale della DGCS.»

1.7

IL RELATORE

Art. 3.

Al comma 3, sostituire le parole: «il Ministro degli affari esteri» con le altre: «il Direttore generale della DGCS».

3.1

IL RELATORE

Art. 4.

Sopprimere l'articolo 4.

4.2

STAGLIENO, PERIN

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. I contratti stipulati ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere rinnovati o confermati fino a quattro anni previa valutazione delle qualifiche ed esperienze acquisite, sentita una commissione nominata dal Ministro degli affari esteri e composta da cinque esperti di cittadinanza anche non italiana. Nel frattempo i contratti scaduti dopo il 1° novembre 1993 o in scadenza entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto sono rinnovabili per 6 mesi.»

4.1

IL RELATORE

Art. 5.

Sopprimere il comma 1.

5.1

STAGLIENO, PERIN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

«2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri individuerà, con successivo decreto e secondo le modalità e le procedure previste dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la dotazione organica necessaria alla realizzazione dei compiti che la direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo è tenuta a svolgere.»

5.2

STAGLIENO, PERIN

Art. 6.

Al comma 2 sostituire le parole: «13 miliardi per gli anni 1993-1995» con le altre: «6.500 milioni per l'anno 1994».

6.1

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: «I compensi dei componenti delle commissioni di cui agli articoli 1 e 4 sono determinati» con le altre: «I compensi dei componenti della commissione di cui all'art. 1 sono determinati».

6.2

STAGLIENO, PERIN

Al comma 2 sostituire le parole: «Alle esigenze organizzative e funzionali delle commissioni» con le altre: «Alle esigenze organizzative e funzionali della commissione di cui al comma 1».

6.3

STAGLIENO, PERIN

Art. 8.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con regolamento del Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, sono emanate entro 6 mesi norme dirette a stabilire le procedure e i controlli in base ai quali i finanziamenti di cui al comma 1 e i crediti di aiuto previsti dalla citata legge n. 49 del 1987 possono essere concessi, nonchè i controlli che la DGCS è tenuta ad effettuare, sia nella fase contrattuale, sia in quella di esecuzione delle iniziative».

8.1

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «nel campo dello sviluppo» inserire le altre: «nonchè di ONG specializzate»

8.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. ...

1. Allo scopo di rispondere con tempestività ed in modo ordinato alle frequenti richieste di intervento a seguito di calamità verificatesi nei paesi in via di sviluppo, è istituita nell'ambito della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo una Unità operativa *ad hoc* alle dirette dipendenze del Direttore Generale.

2. Tale struttura dovrà operare in collegamento con l'Ufficio ECHO dell'Unione Europea per gli interventi umanitari e l'analogo Dipartimento delle Nazioni Unite, applicando - ove possibile - le stesse procedure di attuazione delle iniziative.

3. Nell'unità operativa *ad hoc* potranno essere impegnati gli esperti *ex* articolo 12 della legge n. 49 del 1987 con acquisita e comprovata esperienza nel campo degli interventi di emergenza e il personale competente nei settori amministrativi e giuridici scelti dal Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo».

8.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Nell'ambito della programmazione finanziaria annuale, di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1987 n. 49, per gli esercizi 1994-1996, una quota non inferiore al 15 per cento del fondo di cooperazione è riservata ai programmi promossi dalle Organizzazioni non Governative, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29 della suddetta legge n. 49.»

8.0.2

IL RELATORE

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1993

83^a Seduta

Presidenza del Presidente
Vincenza BONO PARRINO

Intervengono il Ministro della difesa Fabbri ed il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Giagu Demartini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1532), approvato nella X legislatura dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge dei deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato e Cristoni; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi ed altri; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spina ed altri, e successivamente approvato dal Senato. Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica il 1° febbraio 1992, a norma dell'articolo 74 della Costituzione. Nuovamente approvato dalla Camera dei deputati il 29 settembre 1993

LIBERTINI ed altri. - Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare (212)

CAPPUZZO ed altri. - Norme sul servizio civile e sull'obiezione di coscienza (460)

SELLITTI ed altri. - Istituzione del servizio civile nazionale (838)

- voti regionali nn. 33, 46, 97 e 108, attinenti ai suddetti disegni di legge
(Esame congiunto e rinvio)

Svolgendo una relazione unica sui provvedimenti in titolo, il presidente BONO PARRINO, dopo aver dato brevemente conto del contenuto dei disegni di legge nn. 212, 460 e 838 (nonchè dei voti regionali attinenti), si sofferma ampiamente sulla normativa recata dal disegno di legge n. 1532 che propone di assumere come testo base.

La legge sulla obiezione di coscienza trae motivazioni filosofiche, giuridiche e legislative da un dibattito ormai quasi trentennale che aveva individuato nei diritti dell'uomo alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione il diritto all'obiezione di coscienza. Principi di diritto internazionale sancivano tale diritto, appellandosi all'articolo 9 della Convenzione

europea dei diritti dell'uomo cui si riferirà il Parlamento europeo, vista la risoluzione 337 del 67 e la raccomandazione 816 (1977) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Le risoluzioni del Parlamento europeo invitavano i governi e i parlamenti degli Stati membri della comunità ad esaminare le loro rispettive legislazioni in materia, sostenendo che la salvaguardia della libertà di coscienza implica il diritto di rifiutarsi di compiere il servizio militare armato nonché quello di ritirarsi da detto servizio per motivi di coscienza.

Anche il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato nel 1966 dall'ONU garantisce il diritto alla libertà di coscienza, principi che vengono ribaditi infine nella seduta del 7.10.1977 che ha approvato la raccomandazione 816.

Oggi a quasi 30 anni dalla redazione della Convenzione europea, gli Stati membri del Consiglio d'Europa che praticano la coscrizione hanno ammesso, quantunque in maniera diversa, il principio giuridico del diritto all'obiezione di coscienza, diritto confermato da un insieme di testi aventi un valore giuridico e morale che stabiliscono un certo numero di principi universali, tra i quali i principi del diritto internazionale sanciti dal tribunale di Norimberga e dalla sentenza di tale tribunale dopo la risoluzione 177 del 21.11.1947 dell'Assemblea generale delle Nazioni unite.

E per concludere questo rapido e sintetico *excursus* storico-giuridico non si può fare a meno di citare il testo adottato dalla conferenza mondiale sulla religione e la pace tenutasi a Kjoto in Giappone dal 16 al 21 ottobre 1979 in cui hanno dato il proprio contributo i delegati delle religioni con maggior numero di adepti (cristiani, buddisti, induisti, musulmani, scintoisti, ebrei) e di altre 12 religioni.

Attualmente il diritto all'obiezione di coscienza è rispettato in maniera alquanto ineguale all'interno dei Paesi della Comunità europea. Tra i Paesi della CEE in cui vige il servizio militare obbligatorio solo la Germania e l'Olanda hanno introdotto nelle rispettive costituzioni disposizioni relative a tale diritto; peraltro tutti gli stati membri hanno istituito un servizio sostitutivo di tipo civile.

Problema difficile che negli anni si è posto è quello relativo al rapporto tra pieno riconoscimento dell'obiezione rispetto alle esigenze della difesa della Patria; un altro è quello della parità di trattamento al cospetto di diverse situazioni sociali, familiari e fisiche: si pensi alla distinzione tra sessi o alla condizione dei portatori di *handicaps*.

Alla luce di queste considerazioni, è necessario concludere come sia indispensabile procedere con una visione complessiva e unitaria, per valutare e riordinare tutti gli aspetti che possono essere coinvolti nella complessa problematica.

Il disegno di legge sull'obiezione di coscienza n.1532 giunge all'esame della Commissione dopo un dibattito politico tormentato e lungo e dopo un *iter* parlamentare che nella X legislatura si era concluso con l'approvazione sia da parte della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica.

Non è ozioso ricordare come l'approvazione, sia pure al termine di un *iter* durato quattro anni, era avvenuta immediatamente prima dello

scioglimento delle Camere e come non erano mancate riserve da parte di posizioni politiche diverse che avevano espresso perplessità, ma avevano concordato sull'opportunità di una rapida approvazione, anche tenuto conto di autorevoli sentenze della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, nonché di risoluzioni del Parlamento europeo e di deliberazioni della Commissione per i diritti umani dell'ONU.

Con messaggio del 1° febbraio 1992 il Presidente della Repubblica Senatore Francesco Cossiga, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, rinviò alle Camere il provvedimento, muovendo una serie di rilievi di legittimità e di merito.

In generale il Presidente Cossiga sollevò la questione del rapporto tra gli inderogabili interrogativi di una retta coscienza e le leggi positive della comunità politica, tra la coscienza etica individuale e la solidarietà civile su cui basa la sua esistenza qualunque comunità politica.

Veniva in particolare censurata la scelta di abolire ogni forma di accertamento sulla reale esistenza dei motivi di coscienza e dei convincimenti adottati dall'interessato a sostegno della sua domanda, che risultava ridotto alla verifica dell'inesistenza di cause ostative.

Con riferimento alla disciplina della cause ostative, il messaggio rilevava altresì come venisse previsto da un lato che la domanda dovesse essere accolta se entro sei mesi non fosse intervenuta alcuna decisione e, dall'altro, che fosse possibile pronunciare la decadenza dal servizio sostitutivo solo nel caso in cui le condizioni ostative fossero sopravvenute. Ne derivava che le cause ostative preesistenti alla domanda, ma non accertate entro il termine di sei mesi, non determinavano la decadenza della domanda medesima. Per colmare tale lacuna il messaggio presidenziale suggeriva di prevedere che la domanda dell'obiettore contenesse dichiarazioni di non versare in alcuna delle condizioni ostative contemplate dalla legge e che la dichiarazione non veritiera fosse penalmente sanzionata.

Nel messaggio si osservava che il provvedimento suscitava gravi dubbi di conformità alle norme costituzionali, con riferimento al sistema delle norme penali, sanzionatorio della cosiddetta obiezione totale, disciplinato dall'articolo 14.

Detto articolo, al comma 2 prevede la pena da 6 a 24 mesi di reclusione per chi «non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile rifiuta di prestare il servizio militare prima di assumerlo, adducendo le ragioni di cui all'articolo 1»: al comma 4 del medesimo articolo si disponeva che con la condanna intervenisse l'esonero dagli obblighi di leva.

Il rilievo relativo alla costituzionalità di tale disposizione si fondava sul disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 467 del 19 dicembre 1991 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, terzo comma, della legge n. 772 del 1972, nella parte in cui non prevede che l'espiazione della pena da parte di chi rifiuta in tempo di pace il servizio militare di leva esoneri dalla prestazione del servizio militare non solo chi ha espresso rifiuto prima di assumere il servizio, ma anche chi si rifiuta di prestarlo dopo averlo assunto.

Infine nel messaggio venivano sollevati rilievi in merito alla clausola di copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della legge, ritenuti sottostimati; un ulteriore aspetto di incostituzionalità era

individuato nella mancata inclusione del servizio militare non armato fra le prestazioni sostitutive del servizio militare armato e nella norma che, per il caso di guerra o di mobilitazione generale, riservava agli obiettori di coscienza l'impiego solo nella Croce rossa e nella protezione civile.

Questi sinteticamente i rilievi più significativi.

Il rinvio della proposta di legge alle Camere cadde nella fase terminale della X legislatura; la Commissione difesa della Camera esaminò in sede referente il provvedimento, apportando modifiche e precisamente all'articolo 2, in cui veniva inserita tra le cause ostative all'accoglimento della domanda l'avvenuta richiesta di prestare servizio militare nelle Forze armate, nei Corpi di polizia di Stato e in qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi.

All'articolo 8 veniva previsto, anziché un apposito Dipartimento, un Ufficio per il servizio civile nazionale presso la Presidenza del Consiglio-Dipartimento per gli affari sociali.

Veniva altresì modificata la composizione della Consulta nazionale per il servizio civile, prevista dall'articolo 10, mentre l'ultimo comma dell'articolo 13 veniva a sua volta emendato, nel senso di prevedere che in caso di guerra o di mobilitazione gli obiettori erano assegnati «all'espletamento di servizi compatibili con la loro condizione di obiettori» e non più esclusivamente al Dipartimento della protezione civile e alla Croce rossa.

Va infine ricordato come sia stato riformulato il testo dell'articolo 14, relativo al regime sanzionatorio penale degli obiettori e come è stato previsto che la decadenza dal diritto di prestare o di portare a compimento il servizio civile si determini anche qualora le cause ostative di cui all'articolo 2 si rivelassero preesistenti ma non accertate al momento dell'accoglimento della domanda.

Questo il lavoro della Commissione difesa della Camera che non ebbe il coronamento in Aula per la fine della legislatura.

Nell'XI legislatura il disegno di legge assegnato alla Commissione difesa della Camera viene licenziato dall'Assemblea il 29 settembre 1993.

Il provvedimento si compone di 24 articoli.

L'articolo 1, nel disporre che i cittadini che non accettino l'arruolamento nelle Forze armate possano adempiere gli obblighi di leva prestando un servizio civile diverso per natura e autonomo dal servizio militare, inquadra l'obiezione di coscienza nell'ambito del più generale diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici. Il servizio civile deve essere comunque rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione.

L'articolo 2 esclude dall'esercizio del diritto di obiezione coloro che siano titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi; che siano stati condannati con sentenza definitiva per uso, detenzione o commercio abusivo di armi o materiali esplosivi, nonché per delitti non colposi di natura violenta. La Camera dei deputati, nel riesaminare il provvedimento, ha altresì voluto confermare, tra le cause di esclusione, anche la

circostanza di aver presentato domanda per un servizio volontario nei Corpi armati dello Stato e assimilati.

Dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza deve essere fatta esplicita menzione nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa (articolo 3) e, a mente dell'articolo 4, i cittadini che intendono prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro novanta giorni dall'arruolamento, eventualmente indicando le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore di impiego. Nel riesame presso la Camera dei deputati, si è altresì voluto prevedere la possibilità di designare, da parte di chi chiede di prestare servizio civile, fino a dieci enti, nell'ambito di una regione prescelta, presso i quali poter svolgere il servizio medesimo. La presentazione della domanda non pregiudica, comunque, l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 5, il Ministro della difesa decide sull'accoglimento o la reiezione della domanda entro sei mesi dalla presentazione. È previsto l'istituto del silenzio assenso.

Contro la reiezione della domanda è ammessa l'impugnazione dinanzi alla giustizia ordinaria. Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.

L'articolo 6 contiene norme volte a perequare, sul piano economico e giuridico, il trattamento di giovani ammessi al servizio civile a quello dei militari di leva.

L'articolo 7 prevede poi che i nominativi degli obiettori la cui domanda sia stata accolta vengano inseriti nella lista del servizio civile nazionale, che prevede più contingenti annui per la chiamata al servizio.

Con l'articolo 8, modificando l'originario testo che faceva riferimento a un Dipartimento del servizio civile nazionale si istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari sociali, l'Ufficio per il servizio civile nazionale, fissandone dettagliatamente i compiti che sono principalmente quelli di organizzare, gestire e curare lo svolgimento del servizio civile. Inoltre il predetto Ufficio dovrà predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza e quello di gestione amministrativa del servizio civile.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, disciplina, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'organizzazione dell'Ufficio per il servizio civile e, nei quattro mesi ancora successivi, approva i regolamenti di disciplina e di gestione amministrativa predisposti dall'Ufficio medesimo.

L'articolo 9, oltre a fissare in quindici mesi la durata del servizio, prevede anche che l'assegnazione dell'obiettore al servizio civile debba avvenire, compatibilmente con le esigenze del servizio e le possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore da lui indicato, nonché nell'ambito della regione di residenza. È previsto altresì che il servizio civile possa essere svolto in altro paese della CEE, su richiesta dell'obiettore e a condizione di reciprocità. La Camera dei deputati, peraltro, nel riesaminare il provvedimento, ha voluto anche prevedere la possibilità che l'obiettore, a sua richiesta, partecipi a missioni

umanitarie gestite direttamente da un ente convenzionato ovvero dalle Nazioni Unite o da organizzazioni non governative riconosciute dall'ONU. In questi casi gli obiettori devono comunque essere utilizzati per servizi non armati, non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di autorità civili.

L'articolo 10 istituisce presso il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale - l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati e la Consulta nazionale per il servizio civile, organo consultivo del medesimo Ufficio.

L'articolo 11 indica i requisiti richiesti agli enti e alle organizzazioni che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile per essere ammessi alla convenzione e disciplina le modalità di presentazione delle domande di ammissione alla convenzione stessa e i relativi contenuti. Gli enti e le organizzazioni, così come aggiunto in sede di esame alla Camera, possono fornire vitto e alloggio agli obiettori e le relative spese sono rimborsate secondo le modalità previste dall'Ufficio per il servizio civile. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'ente presso cui presta servizio civile.

L'articolo 12 prevede che il Dipartimento comunichi immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore affinché i competenti organi di leva provvedano a porre l'interessato in congedo illimitato.

L'articolo 13 precisa, tra l'altro, che tutti coloro che hanno prestato servizio civile sono soggetti, sino al 45° anno di età, al richiamo in caso di pubblica calamità. Inoltre è previsto che in caso di guerra e di mobilitazione generale gli obiettori siano assegnati al Dipartimento della protezione civile e alla Croce Rossa.

L'articolo 14, ove sono contemplate le sanzioni penali, è stato in parte modificato dalla Camera dei deputati, nel senso che ora viene punito con la stessa pena prevista per l'obiettore che, ammesso al servizio civile, rifiuta di prestarlo, anche chi, non avendo chiesto e non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare non solo prima ma anche dopo averlo assunto.

L'articolo 15 dispone che l'obiettore ammesso al servizio civile decada dal diritto di prestarlo e di portarlo a compimento quando sopravvengano le condizioni ostative indicate nell'articolo 2. La decadenza dal diritto, che è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previo accertamento su richiesta del Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale, comporta l'obbligo di prestare il servizio militare.

Con un comma introdotto dalla Camera dei deputati, agli obiettori è fatto divieto, per i cinque anni successivi alla fine del servizio, di detenere, usare, produrre o commerciare armi, munizioni o materiali esplosivi.

L'articolo 16 fa obbligo ai cittadini che prestano servizio civile di non assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali o iscriversi a tirocini propedeutici ad attività professionali, che impediscano il normale espletamento del servizio.

L'articolo 17 contempla una serie di sanzioni disciplinari, i cui criteri di applicazione saranno stabiliti dal regolamento generale di disciplina in relazione alla gravità delle infrazioni commesse dall'obiettore.

L'articolo 18 prevede poi che gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengano a norme di legge o non rispettino i termini della convenzione, siano soggetti a risoluzione della convenzione stessa o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato del Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale.

L'articolo 19, dopo aver istituito, al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (la cui dotazione è determinata in Lire 13,89 miliardi per il 1993 e 70 miliardi a decorrere dal 1994) reca la copertura finanziaria del provvedimento, per la quale si utilizzano i capitoli 1403 e 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1993 ed i corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

L'articolo 20 fa obbligo al Ministro per gli affari sociali di presentare annualmente al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, la gestione e lo svolgimento del servizio civile e l'articolo 21 dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, emani entro nove mesi dalla data in vigore della legge, le norme di attuazione e predisponga il testo della convenzione tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento.

Con la entrata in vigore della legge, a norma dell'articolo 22, dovrà cessare qualsiasi effetto di pronunce penali anche irrevocabili emesse per il reato previsto dall'articolo 2 della legge n. 695 del 1974 (consistente nella sottrazione all'obbligo del servizio militare di leva) nei confronti di obiettori di coscienza che abbiano prestato servizio civile per un periodo non inferiore ai 12 mesi.

L'articolo 23 reca disposizioni transitorie e l'articolo 24, infine, abroga espressamente ed interamente la legge n. 772 del 1972, e successive modifiche ed integrazioni.

Concluso lo svolgimento della relazione, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione alla prossima settimana, precisando che è comune intendimento della Commissione difesa procedere ad una discussione seria ed approfondita del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, anche al fine di consentire che le eventuali modifiche, da esaminare ed approvare con la massima sollecitudine, possano essere altrettanto rapidamente approvate dall'altro ramo del Parlamento prima della fine della legislatura.

Prende poi brevemente la parola il ministro FABBRI per annunciare che intende svolgere le sue considerazioni solo dopo aver acquisito e valutato l'orientamento che emergerà dalla discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1993

122^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
RAVASIO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Bruno e De Luca.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato (1431), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Berselli; Borgoglio; Sbarbati Carletti; Bertoli ed altri; Mastrantuono; Paladini ed altri; Paladini ed altri; Sanna; Bolognesi ed altri; Manfredi; Castagnola ed altri; Bolognesi ed altri
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente RAVASIO dà conto dei pareri pervenuti ed, in particolare, del parere favorevole della 1^a Commissione sul testo del disegno di legge e sui relativi emendamenti e del parere non ostativo della 5^a Commissione sul testo; fa poi presente che gli emendamenti non sono invece stati trasmessi alla 5^a Commissione in quanto non rilevanti ai fini della copertura finanziaria del provvedimento.

Si passa quindi all'esame ed alla votazione degli articoli e degli emendamenti.

In sede di articolo 1, il sottosegretario BRUNO illustra l'emendamento 1.1, che formula più chiaramente il comma 1.

Il presidente-relatore RAVASIO invita il sottosegretario a ritirare l'emendamento, il quale potrebbe comportare il rischio di escludere dall'ambito del provvedimento i beni del patrimonio disponibile. Dopo alcuni chiarimenti dello stesso Sottosegretario, egli modifica l'avviso espresso, rimettendosi alla Commissione.

Il presidente-relatore RAVASIO illustra poi l'emendamento 1.4 al comma 1, volto indirettamente, secondo le sue intenzioni, a rendere compatibile la lettera d) del comma 1 dell'articolo 6, concernente il compendio demaniale del comune di Castel Volturno, con l'impianto generale del provvedimento. Esprimendo tuttavia il timore, dopo una più attenta valutazione, che l'emendamento possa pregiudicare altre situazioni che non suscitano perplessità, dichiara di ritirarlo.

Il senatore FERRARA Vito illustra l'emendamento 1.2 al comma 1, volto a superare un'espressione del testo che egli ritiene riduttiva; illustra altresì l'emendamento 1.3, soppressivo del comma 2.

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati gli emendamenti 1.1 e 1.2, mentre l'emendamento 1.3 è ritirato dal senatore Ferrara Vito, su invito del Presidente-relatore.

È poi posto ai voti ed approvato l'articolo 1, nel testo così modificato.

Successivamente senza discussione è posto ai voti ed approvato l'articolo 2.

In sede di articolo 3, il sottosegretario BRUNO illustra l'emendamento 3.1, volto ad agganciare la determinazione del prezzo di cessione a criteri più obiettivi.

Il presidente-relatore RAVASIO illustra l'emendamento 3.3 il quale, sempre con riferimento alla determinazione del prezzo di cessione, elimina il riferimento al valore di mercato sostituendolo con la considerazione delle condizioni stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 3 e delle previste destinazioni di piano. Egli ricorda che su tale emendamento si è già registrata una larga convergenza in sede di Sottocommissione.

Il sottosegretario BRUNO, prendendo atto delle dichiarazioni del Presidente-relatore, ritira il proprio emendamento.

Su invito del Presidente-relatore, cui si associa il rappresentante del Governo, il senatore GIOVANELLI ritira l'emendamento 3.2.

Sono poi posti ai voti ed approvati l'emendamento 3.3, nonché l'articolo 3 nel testo emendato.

Senza discussione, sono posti separatamente ai voti ed approvati gli articoli 4 e 5.

In sede di articolo 6, il senatore FERRARA Vito illustra l'emendamento 6.1, volto a dare un significato più compiuto alla norma contenuta nell'articolo, non limitandola alla prima applicazione della legge.

Il Presidente-relatore esprime parere contrario, rilevando che il provvedimento contiene già norme a regime quanto al trasferimento di beni demaniali e patrimoniali agli enti locali ed alle regioni; l'emendamento 6.1 qualora approvato, potrebbe invece conseguire l'effetto opposto a quello voluto.

Si associa il rappresentante del Governo.

Il senatore FERRARA Vito ritira quindi l'emendamento.

La senatrice ROCCHI illustra l'emendamento 6.2, soppressivo della lettera a), sottolineando che l'inclusione nel provvedimento della Salina di Comacchio comporterebbe una destinazione - probabilmente ad attività di itticultura - assolutamente non compatibile con l'*habitat* naturale della zona; ricorda altresì che sulla questione sono state anche presentate denunce penali.

Il Presidente-relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole sull'emendamento che, posto ai voti, risulta approvato.

Il sottosegretario BRUNO illustra l'emendamento 6.3, volto a meglio specificare la formulazione della lettera d).

Con il parere favorevole del Presidente-relatore, tale emendamento è posto ai voti ed approvato.

Dopo che i proponenti hanno rinunciato ad illustrare i rimanenti emendamenti all'articolo 6, il Presidente-relatore invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 6.13 e 6.6, mentre esprime parere favorevole su tutti gli altri emendamenti.

Il rappresentante del Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, a condizione che il trasferimento riguardi la parte della *ex* caserma Colli di Felizzano già utilizzata dal comune di Asti, 6.9, 6.11, a condizione che la destinazione della relativa area sia a parco pubblico e 6.12; esprime invece parere contrario sull'emendamento 6.10, ricordando che la *ex* caserma Loi è utilizzata dal Ministero della Difesa ed in caso di dismissione potrebbe essere adibita a sede di uffici finanziari. Dopo aver invitato anch'egli i proponenti a ritirare l'emendamento 6.13, ritira l'emendamento 6.6.

Il senatore BRINA, dopo aver fatto proprio l'emendamento 6.13, lo ritira.

Sono quindi posti separatamente ai voti ed approvati gli emendamenti 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 e 6.12, nonché l'articolo 6 nel testo così emendato.

In sede di articolo 7, i presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti.

Senza discussione sono quindi posti separatamente ai voti ed approvati gli emendamenti 8.9, 7.1, 7.10, 7.2, 7.3 (con il parere favorevole del Presidente-relatore e del Governo), 7.4 del Presidente-relatore (con il parere favorevole del Governo), 7.5 (con il parere favorevole del Presidente-relatore e del Governo), 7.6 e 7.7 (con il parere favorevole del Presidente-relatore e del Governo) e 7.8 del Presidente-relatore (con il parere favorevole del Governo).

Il senatore BRINA, dopo aver fatto proprio l'emendamento 7.9, lo ritira.

È poi posto ai voti ed approvato l'articolo 7, nel testo così emendato.

In sede di articolo 8 il sottosegretario BRUNO ritira l'emendamento 8.1, ritenendo preferibile la soluzione proposta con l'emendamento 8.9 del Presidente-relatore.

Il presidente-relatore RAVASIO illustra l'emendamento 8.9, volto ad applicare al trasferimento del compendio demaniale insistente sul lido compreso nel territorio di Castel Volturno le disposizioni di cui alla legge n. 177 del 1992.

Senza discussione sono poi posti separatamente ai voti ed approvati gli emendamenti 8.9, 8.3 del Presidente-relatore (con il parere favorevole del Governo), 8.4 (con il parere favorevole del Presidente-relatore e del Governo), 8.5 del Presidente-relatore (con il parere favorevole del Governo), 8.6 (con il parere favorevole del Presidente-relatore e contrario del Governo) e 8.7 (con il parere favorevole del Presidente-relatore e del Governo).

Il senatore GIOVANELLI presenta l'emendamento 8.10, volto a prevedere che l'immobile *ex* caserma Taddei sia destinato a sede universitaria. Con il parere favorevole del Presidente-relatore e del Governo, tale emendamento è posto ai voti ed approvato.

È poi posto ai voti ed approvato l'emendamento 8.2, con il parere favorevole del Presidente-relatore e del Governo.

Il senatore GIOVANELLI presenta un subemendamento (8.8/1) all'emendamento 8.8, al fine di tener conto, in sede di determinazione del prezzo di cessione, dell'emendamento 8.10; con il parere favorevole del Presidente-relatore e rimettendosi il rappresentante del Governo alla Commissione, tale subemendamento è posto ai voti ed approvato.

Il rappresentante del Governo dichiara poi di rimettersi alla Commissione sull'emendamento 8.8, rilevando che i beni destinati a sedi universitarie tornerebbero al demanio statale qualora cessasse tale destinazione.

L'emendamento 8.8 è quindi posto ai voti ed approvato nel testo modificato.

Successivamente è posto ai voti ed approvato l'articolo 8 nel testo così emendato.

Senza discussione, è posto ai voti ed approvato l'articolo 9.

In sede di articolo 10 il Presidente-relatore illustra l'emendamento 10.2, volto a far rientrare i proventi delle cessioni autorizzate in base al provvedimento in esame nell'ambito della disciplina di cui alla legge n. 432 del 1993, istitutiva del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Tale emendamento è posto ai voti ed approvato con il parere favorevole del rappresentante del Governo; è conseguentemente dichiarato precluso l'emendamento 10.1.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore LONDEI annuncia, a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole sul provvedimento, rilevando che per non ampliarne eccessivamente la portata, egli ha rinunciato a presentare un emendamento finalizzato alla cessione dell'area già destinata ad un tratto della ferrovia Fano-Urbino per la costruzione di metropolitana leggera o tram veloce. Auspica quindi che la questione possa essere affrontata nella prima occasione utile.

Il senatore GUGLIERI annuncia anch'egli il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord, invitando il Governo ad una tempestiva attuazione della legge.

Il senatore RABINO annuncia il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano.

Il senatore SCHEDEA annuncia il voto favorevole del Gruppo socialista, esprimendo apprezzamento per l'attenzione che si è riservata all'inserimento nel provvedimento di principi generali, al di là della disciplina di specifici beni o aree demaniali.

Il sottosegretario BRUNO ringrazia il relatore per l'impegnativo lavoro svolto e riconosce che il provvedimento è coerente con la politica intrapresa dal Governo in tema di dismissioni di beni pubblici, in quanto consentirà un utilizzo più proficuo di molti beni senza sottrarli a finalità di pubblico interesse.

Il presidente-relatore RAVASIO esprime apprezzamento per la disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo in relazione alle proposte elaborate dalla Commissione, nonché i senatori che hanno rinunciato al perseguimento di interessi specifici per consentire un'approvazione tempestiva del provvedimento.

È quindi posto ai voti ed approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato; viene altresì autorizzato il Presidente-

relatore a recare al testo le modifiche di coordinamento formale che dovessero rivelarsi necessarie.

PROCEDURE INFORMATIVE

Svolgimento dell'interrogazione n. 3-00822

Il sottosegretario DE LUCA risponde all'interrogazione n. 3-00822 dei senatori Carpenedo e Ravasio, rilevando che la Guardia di finanza, tenendo conto del comportamento complessivo tenuto dai contraenti nelle vendite di bestiame, ha accertato che essi fanno riferimento non al peso degli animali vivi, bensì alla quantità di carni ottenuta dopo la macellazione, depurata del cosiddetto quinto-quarto (corrispondente alle frattaglie). L'elemento qualificante del negozio è stato perciò rinvenuto nel fatto che il corrispettivo viene determinato solo in un momento successivo alla conclusione del contratto ovvero dopo la macellazione degli animali, essendo commisurato unicamente alla quantità di carni rese. È pertanto evidente che il reale oggetto delle operazioni di compravendita cui si riferisce l'interrogazione è costituito dal bestiame macellato e le medesime operazioni non possono perciò rientrare tra quelle che usufruiscono del regime speciale per l'agricoltura. Per quanto concerne il cosiddetto punto quarto, il Ministero ritiene che nella fatturazione l'imponibile relativo a tale parte dell'animale deve essere determinato distintamente, al fine di rendere possibile l'applicazione di una differente aliquota.

Il presidente RAVASIO si dichiara parzialmente soddisfatto, riservandosi di verificare la possibilità di un'eventuale soluzione legislativa al problema.

Dichiara poi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI

Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato (1431)

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «agli enti locali ed alle regioni i beni immobili demaniali e patrimoniali», con le altre: «agli enti locali territoriali i beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile».

1.1

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole da: «dei quali gli enti suddetti» fino alla fine del comma con le altre: «che risultino alla data di emanazione del decreto non utilizzati in conformità al soddisfacimento degli interessi pubblici cui sono destinati e dei quali gli enti suddetti facciano richiesta per la realizzazione di un'opera o per lo svolgimento di attività di interesse pubblico di propria competenza compresa la eliminazione di contenziosi per consolidate incertezze di confini tra beni del demanio o patrimonio statale e comunale e privati pacifici possessori».

1.4

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «di un'opera» con le altre: «di opere».

1.2

FERRARA Vito, ROCCHI

Sopprimere il comma 2.

1.3

FERRARA Vito, ROCCHI

Art. 3.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il prezzo della cessione sarà determinato dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente e non dovrà in ogni caso essere inferiore al valore in comune commercio dell'immobile diminuito di una quota percentuale, fino ad un massimo del 20 per cento, per tenere conto dei vincoli di destinazione di cui al comma 1.».

3.1

IL GOVERNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il prezzo della cessione non può essere inferiore alla metà del valore determinato dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. Il predetto valore deve essere calcolato tenendo conto delle condizioni stabilite dal decreto di cui al comma 1 e delle previste destinazioni di piano».

3.3

IL RELATORE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I comuni per l'acquisto dei beni possono utilizzare, in deroga, i proventi derivanti dalle concessioni edilizie».

3.2

GIOVANELLI, LONDEI

Art. 6.

All'alinea, sopprimere la parola: «prima».

6.1

FERRARA Vito, ROCCHI

Sopprimere la lettera a).

6.2

FERRARA Vito, ROCCHI

Sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) compendio demaniale e patrimoniale insistente sul litorale e a ridosso del lido compreso nel territorio del comune di Castel Volturno (Caserta)».

6.3

IL GOVERNO

Dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) immobili denominati ex caserma Zucchi ed ex caserma Taddei nel comune di Reggio Emilia».

6.4

GIOVANELLI, LONDEI

Dopo la lettera m-bis), aggiungere la seguente:

«*m-ter*) immobile costituente il complesso denominato «ex riformatorio Missione» sito nel comune di Tivoli».

6.5

BORATTO, LONDEI

Dopo la lettera m-ter) aggiungere la seguente:

«*m-quater*) immobili in provincia di Bergamo costituenti il compendio immobiliare delle ex Ferrovie delle Valli Brembana e Seriana descritti nel verbale di ricognizione e presa di possesso dei beni disponibili ed indisponibili del 16 dicembre 1976, agli atti dell'ufficio tecnico erariale di Bergamo, ad eccezione della centrale elettrica di S. Giovanni Bianco elencata nel predetto verbale tra i "beni disgiunti dalle ferrovie"».

6.7

IL RELATORE

Dopo la lettera m-quater) aggiungere la seguente:

«*m-quinquies*) ex caserma Colli di Felizzano sita nel comune di Asti».

6.8

RABINO

Dopo la lettera m-quinquies) aggiungere la seguente:

«*m-sexies*) ex caserma Montelungo sita nel comune di Bergamo».

6.9

IL RELATORE

Dopo la lettera m-sexies) aggiungere la seguente:

«*m-septies*) ex caserma Loi sita nel comune di Nuoro».

6.10

LADU

Dopo la lettera m-septies) aggiungere la seguente:

«m-octies) l'area del parco dell'ex idroscalo di Orbetello».

6.11

BRINA, MINUCCI Adalberto

Dopo la lettera m-octies), aggiungere la seguente:

«m-nonies) caserma Eugenio e Giuseppe Garrone M.O. di Vercelli».

6.12

SCHEDA

Dopo la lettera m-nonies), aggiungere la seguente: «m-decies) arenile di Marina di Vecchiano».

6.13

TADDEI, ANDREINI, GAROFALO, BRINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I beni di cui al comma precedente possono essere ceduti anche in permuta di immobili, anche da costruire, idonei per la sistemazione di uffici statali, con preferenza per quelli finanziari. Le permutate possono effettuarsi senza limiti di valore».

6.6

IL GOVERNO

Art. 7.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «a)».

7.1

FERRARA, ROCCHI

Alla lettera a), dopo la lettera: «m», inserire la seguente: «m-bis».

7.10

GIOVANELLI, LONDEI

Alla lettera a), dopo la lettera: «m-bis)», inserire la seguente: «m-ter)».

7.2

BORATTO, LONDEI

Alla lettera a), dopo la lettera: «m-ter)», inserire la seguente: «m-quinquies)».

7.3

RABINO

Alla lettera a), dopo la lettera: «m-quinquies)», inserire la seguente: «m-sexies)».

7.4

IL RELATORE

Alla lettera a), dopo la lettera: «m-sexies)», inserire la seguente: «m-septies)».

7.5

LADU

Alla lettera a), dopo la lettera: «m-septies)», inserire la seguente: «m-octies)».

7.6

BRINA, MINUCCI Adalberto

Alla lettera a), dopo la lettera: «m-octies)», inserire la seguente: «m-nonies)».

7.7

SCHEDA

Alla lettera a), dopo la lettera: «m-nonies)», aggiungere la seguente: «m-decies)».

7.9

TADDEI, ANDREINI, GAROFALO, BRINA

Dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) gli immobili di cui alla lettera m-quater) alla provincia di Bergamo».

7.8

IL RELATORE

Art. 8.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) quanto al compendio di cui alla lettera d), al fine di conservare la destinazione che hanno i beni nel demanio e nel patrimonio dello

Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, che vengano, previa cessione gratuita al comune, concessi o trasferiti agli utilizzatori attuali sulla base del valore che gli stessi immobili avevano al momento dell'occupazione».

8.1

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) quanto al compendio di cui alla lettera d), al fine di conservare la destinazione che hanno i beni nel demanio e nel patrimonio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177».

8.9

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) quanto agli immobili di cui alla lettera m-quater), che siano destinati alla costruzione di metropolitana leggera o tram veloce nelle valli Brembana e Seriana;».

8.3

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera f-bis) inserire la seguente:

«f-ter) quanto all'immobile di cui alla lettera m-quinquies), che sia destinato all'università di Asti;».

8.4

RABINO

Al comma 1, dopo la lettera f-ter) inserire la seguente:

«f-quater) quanto all'immobile di cui alla lettera m-sexies), che sia destinato all'università di Bergamo;».

8.5

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera f-quater) inserire la seguente:

«f-quinquies) quanto all'immobile di cui alla lettera m-septies), che sia destinato all'università di Nuoro;».

8.6

LADU

Al comma 1, dopo la lettera f-quinquies) inserire la seguente:

«f-sexies) quanto all'immobile di cui alla lettera m-nonies), che sia destinato al Politecnico di Torino, università di Vercelli come sede universitaria;».

8.7

SCHEDA

Al comma 1, dopo la lettera f-sexies), aggiungere la seguente:

«f-septies) quanto agli immobili di cui alla lettera m-bis), che l'immobile ex caserma Taddei sia destinato a sede di corsi universitari ed attività culturali connesse».

8.10

GIOVANELLI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «che siano destinati», inserire la seguente: «esclusivamente».

8.2

FERRARA Vito, ROCCHI

All'emendamento 8.8, premettere alla lettera «m-quinquies)», la lettera: m-bis), ed aggiungere, in fine, la lettera: «f-septies)».

8.8/1

GIOVANELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga a quanto disposto all'articolo 3, comma 3, il prezzo di cessione degli immobili di cui alle lettere m-quinquies), m-sexies), m-septies), m-nonies) non potrà essere superiore al 10 per cento del valore determinato dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, considerate le finalità delle lettere f-ter), f-quater), f-quinquies), f-sexies)».

8.8

IL RELATORE

Art. 10.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I proventi delle cessioni autorizzate in base alla presente legge sono soggetti alla disciplina di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432».

10.2

RAVASIO

Al comma 1, dopo le parole: «sono utilizzati» inserire la seguente: «esclusivamente».

10.1

FERRARA Vito, ROCCHI

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1993

134^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
ALBERICI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Silvia Costa.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE DELIBERANTE**Modifiche all'ordinamento dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia» (1016)****Nocchi ed altri: Riordino della Biennale di Venezia (1101)****De Rosa ed altri: Costituzione della fondazione «La Biennale di Venezia» (1343)****Covatta ed altri: Costituzione del comitato promotore della fondazione «La Biennale di Venezia» (1423)**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 10 novembre scorso.

La presidente ALBERICI avverte che le Commissioni 1^a e 5^a non si sono ancora espresse sugli emendamenti al nuovo testo unificato proposto dal relatore; essendo peraltro scaduti i termini per l'espressione dei pareri e considerata l'urgenza della riforma della Biennale di Venezia, segnala l'opportunità di iniziare l'esame del suddetto testo unificato. Fa inoltre presente che la seduta non potrà proseguire oltre le ore 10 a causa dei concomitanti lavori dell'Assemblea.

Il senatore COVATTA approva la proposta della presidente e ritira comunque gli emendamenti 7.3, 7.2 e 7.1 relativi alla copertura finanziaria.

Il senatore NOCCHI è a sua volta d'accordo con la decisione della presidente di proseguire senza attendere ulteriormente i pareri sugli emendamenti, pur se i problemi relativi alla copertura finanziaria dovranno essere valutati con grande attenzione per garantire alla

istituenda fondazione un finanziamento pubblico almeno corrispondente a quello attualmente erogato.

Il senatore SCAGLIONE e il senatore LOPEZ convengono con la indicazione della presidente Alberici di terminare i lavori della Commissione alle ore 10 a causa dei concomitanti lavori dell'Assemblea.

Si passa quindi all'esame degli articoli del nuovo testo unificato proposto dal relatore.

Viene esaminato l'articolo 1.

Dopo che la presidente ALBERICI ha dichiarato decaduto l'emendamento 1.6 per l'assenza del proponente, il senatore COVATTA dà per illustrato l'emendamento 1.1.

Il senatore SCAGLIONE illustra brevemente l'emendamento 1.5, volto a precisare che la nuova fondazione avrà sede a Venezia.

Il senatore STRUFFI illustra l'emendamento 1.2, che attribuisce al comitato il compito di individuare i soggetti pubblici e privati interessati a far parte del collegio dei fondatori e di elaborare lo statuto unitamente ai rappresentanti di questi ultimi.

Il senatore COVATTA dichiara di far proprio l'emendamento 1.7 della senatrice Rocchi e ritira conseguentemente l'emendamento 1.3.

Il senatore PERUZZA illustra l'emendamento 1.8, che attribuisce al comitato il compito di elaborare lo statuto della fondazione per garantire le finalità pubbliche della nuova istituzione.

Il senatore STRUFFI illustra l'emendamento 1.4, volto a stabilire il termine entro il quale lo statuto della fondazione dovrà essere approvato.

Il senatore PERUZZA illustra l'emendamento 1.9, che precisa la sede della fondazione e la sua disciplina giuridica.

Il senatore COVATTA invita il relatore a modificare il testo da lui proposto relativamente all'articolo 1, accogliendo le indicazioni, pressochè equivalenti, contenute negli emendamenti sui compiti del comitato.

Il senatore NOCCHI, intervenendo sugli emendamenti, ribadisce l'opportunità di trasformare l'ente autonomo della Biennale di Venezia in fondazione, ma nel rispetto delle finalità pubbliche che devono caratterizzare anche la nuova istituzione. In questa ottica si muove l'emendamento 1.8, che attribuisce al comitato promotore, i cui componenti sono tutti soggetti pubblici, il compito di elaborare lo statuto.

Il senatore STRUFFI rileva che l'esigenza di modificare l'attuale assetto della Biennale di Venezia è da anni rappresentata dagli operatori e dal mondo della cultura in generale. La scelta di trasformare l'ente autonomo in fondazione è stata quindi condivisa da tutte le forze politiche. Vanno perciò ridimensionate le preoccupazioni espresse da alcuni circa la privatizzazione dell'ente, che non trova alcuna conferma nel testo proposto dal relatore. Infatti, si è inteso soltanto garantire all'attività della fondazione anche l'apporto dei privati, specie in un momento di notevoli difficoltà finanziarie per il bilancio pubblico. L'emendamento 1.2 riconosce quindi un ruolo a tali soggetti per responsabilizzarli in modo concreto nella gestione della nuova istituzione.

Il senatore PERUZZA ammette che molte delle preoccupazioni espresse sul testo del relatore sono infondate, ma occorre comunque trovare un giusto equilibrio tra sfera pubblica e sfera privata nella gestione della fondazione.

Il relatore MANZINI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.5. Dopo aver invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 1.2, accoglie l'emendamento 1.7 con una integrazione volta a prevedere un termine entro il quale dovrà essere costituita la fondazione. Ritiene conseguentemente superato l'emendamento 1.4 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.9, che in parte contiene le indicazioni dell'emendamento 1.5.

Il sottosegretario Silvia COSTA condivide le valutazioni del relatore; riguardo ai compiti del comitato ritiene più chiaro l'emendamento 1.8, che peraltro dovrebbe essere integrato con la scansione dei termini temporali per l'elaborazione dello statuto, l'individuazione dei soggetti interessati a far parte del collegio dei fondatori e per la successiva costituzione della fondazione. Suggestisce poi una rappresentanza più articolata del Governo negli organi della fondazione, prevedendo, oltre al Presidente del Consiglio, anche un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Presidenza del Consiglio.

Il senatore SCAGLIONE avverte che stanno per iniziare i lavori dell'Assemblea.

La presidente ALBERICI fa presente quindi che la votazione sugli emendamenti deve essere rinviata ad altra seduta.

Il senatore COVATTA, in ordine alle dichiarazioni del sottosegretario Costa, osserva che la presenza del Presidente del Consiglio nel comitato promotore garantisce la rappresentanza del Governo al suo massimo livello. Del resto l'emendamento della senatrice Rocchi, che propone di inserire tra i componenti del comitato un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali, è in contraddizione con quanto sostenuto dai Verdi in sede locale circa una caratterizzazione eccessivamente centralistica del comitato promotore. Chiede peraltro al Governo di chiarire in che modo intenda risolvere i problemi istituzionali determinati dalla soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo a seguito del referendum del 18 aprile scorso.

Il sottosegretario Silvia COSTA afferma che il Governo ritiene che la costituzione di un dipartimento per lo spettacolo presso la Presidenza del Consiglio rappresenti una soluzione transitoria, nella prospettiva della istituzione di un nuovo Ministero. Riguardo poi alla rappresentanza del Governo nella fondazione, osserva che l'articolazione da lei proposta potrà essere più opportunamente valutata dalla Commissione in sede di esame dell'articolo 4.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 07, 0021)

La senatrice BUCCIARELLI, considerata l'impossibilità di riunire il Comitato ristretto incaricato dell'esame dei disegni di legge sulla circolazione dei beni culturali a causa dei concomitanti lavori dell'Assemblea, invita la Presidente a rappresentare all'Ufficio di Presidenza l'esigenza di una programmazione dei lavori che garantisca opportuni spazi anche a tale comitato.

La presidente ALBERICI assicura che rappresenterà tale richiesta all'Ufficio di Presidenza.

La seduta termina alle ore 10,20.

135^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

Zecchino ed altri: Disciplina dell'erogazione di contributi dello Stato alle istituzioni culturali (1096)

Zoso: Modifiche alla legge 2 aprile 1980, n. 123, in materia di norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (1127)

Bucciarelli ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (1246)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 giugno scorso.

Prima della ripresa del dibattito, il presidente ZECCHINO manifesta soddisfazione perchè la Commissione può tornare a riunirsi nella propria sede, ampiamente rinnovata ed ammodernata dopo i lavori di ristrutturazione. Si tratta di una realizzazione molto positiva di cui potranno avvalersi anche i senatori della prossima legislatura.

Il relatore BISCARDI, a nome di tutti i componenti della Commissione, si associa alle parole del Presidente, aggiungendo che la Commissione non trasmette ai parlamentari della prossima legislatura solo una nuova sede, ma anche una consuetudine di lavoro ed uno stile purtroppo non più abituali nelle aule parlamentari. Segnala quindi con preoccupazione che la Camera dei deputati sembrerebbe voler stralciare dal disegno di legge collegato alla manovra finanziaria tutte o parte delle norme sulla scuola.

Il presidente ZECCHINO avverte di aver già concordato un incontro con il presidente della Commissione cultura della Camera Aniasi per affrontare la questione.

Il relatore BISCARDI fa quindi presente di aver predisposto un testo unificato per i disegni di legge all'ordine del giorno, nel quale ha cercato di recepire tutte le istanze emerse dal dibattito e che, per ragioni di chiarezza espositiva, procede ad una integrale riscrittura della legge n. 123 del 1980. Passa quindi ad illustrare le linee portanti del testo unificato, che prevede l'inserimento in una tabella triennale delle istituzioni culturali che presentino certi requisiti, puntualmente indicati. L'ultimo comma dell'articolo 2 precisa le dotazioni di cui gli istituti devono disporre, menzionando anche - per quelli per i quali ciò sia necessario all'adempimento dei fini istituzionali - il patrimonio bibliotecario, archivistico e museale. L'articolo 3 prevede la individuazione con decreto ministeriale delle istituzioni che svolgano attività particolarmente rilevanti ai fini della programmazione nazionale dei beni culturali. L'articolo 5 enuncia in termini maggiormente prescrittivi i requisiti necessari per essere ammessi nella tabella per la prima volta. L'articolo 7 afferma che i contributi previsti dal testo sono alternativi ad altri contributi pubblici e l'articolo 9 consente l'erogazione di contributi straordinari agli enti inseriti nella tabella. L'articolo 10 abroga espressamente la legge n. 123 del 1980, fatto salvo il Comitato di settore per gli istituti culturali. Una disposizione transitoria (articolo 11) provvede all'immediato rinnovo di tale comitato. In conclusione, ritiene di avere accolto le indicazioni espresse dalla Commissione, evitando di assicurare a talune istituzioni unadiscutibile preminenza.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17, è ripresa alle ore 17,10.

La senatrice BUCCIARELLI ringrazia il relatore per il testo offerto all'attenzione della Commissione, chiedendo peraltro di rinviarne l'esame di merito per permettere un adeguato approfondimento. Si sofferma soltanto sulla questione delle istituzioni culturali afferenti al

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sottoponendo alla valutazione del relatore la possibilità di elaborare un autonomo provvedimento, parallelo a quello in corso di esame.

Il relatore BISCARDI considera più opportuno risolvere tale problema all'interno del provvedimento che ridisegna il finanziamento pubblico alle istituzioni culturali.

Il senatore MANZINI ritiene piuttosto difficile inserire la materia del finanziamento alle istituzioni di ricerca nell'ambito di un provvedimento di riforma della legge n. 123, potendo invece essa costituire un provvedimento autonomo.

Dopo che il senatore STRUFFI ha dichiarato di condividere quanto sostenuto dal senatore Manzini, il senatore SCAGLIONE ringrazia il relatore per il lavoro svolto, che riforma profondamente il sistema di erogazione dei contributi statali alle istituzioni culturali.

Il PRESIDENTE propone di stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti al testo proposto dal relatore a giovedì 2 dicembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,25.

Zecchino ed altri: Disciplina dell'erogazione di contributi dello Stato alle istituzioni culturali (1096)

Zoso: Modifiche alla legge 2 aprile 1980, n. 123, in materia di norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (1127)

Bucciarelli ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (1246)

TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

Art. 1.

1. Le istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 sono ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento in una tabella emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del competente comitato di settore. Con la medesima procedura, la tabella viene rinnovata ogni tre anni.

Art. 2.

1. Le istituzioni culturali, per essere iscritte nella tabella debbono:

- a) essere in possesso della personalità giuridica;
- b) non avere fine di lucro;
- c) promuovere e svolgere in modo continuativo attività di ricerca ed elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio e corsi;
- d) svolgere e fornire servizi di accertato e rilevante valore culturale;
- e) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attività di ricerca svolta dall'Istituto;
- f) svolgere attività sulla base di un programma almeno triennale;
- g) svolgere un'attività editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conformi ai propri fini istituzionali;
- h) documentare l'attività svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo nonchè presentare i relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi statutari competenti;
- i) presentare il programma di attività per il triennio successivo.

2. Gli Istituti, inoltre, devono disporre di una sede adeguata, delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle loro attività, e, in

connessione con le attività svolte, di un patrimonio bibliotecario, archivistico e museale di notevole rilevanza e pubblicamente fruibile.

Art. 3.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, su proposta del comitato di settore per gli istituti culturali del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, quelle istituzioni iscritte in tabella che, oltre a provvedere a tutelare e valorizzare patrimoni bibliografici, archivistici, documentali e museali di particolare specificità, consistenza e rilievo, assicurano anche attività di ricerca e servizi di forte interesse per la programmazione nazionale dei beni culturali. A tal fine il Ministro per i beni culturali e ambientali stabilisce le opportune intese con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e con altre amministrazioni interessate.

2. A partire dall'esercizio finanziario 1996, per i soggetti individuati ai sensi del comma 1, il finanziamento di cui alla tabella vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sarà adeguato in relazione alle funzioni di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli istituti inseriti in tabella sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali per quanto riguarda la destinazione dei fondi loro assegnati e sono tenuti, pertanto, a tramettere annualmente, entro trenta giorni dalla loro approvazione, all'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali la seguente documentazione:

i bilanci preventivi e consuntivi redatti secondo le istruzioni ministeriali, deliberati dai rispettivi organi statutariamente competenti;

una relazione sull'attività svolta e il programma che si intende svolgere;

le delibere, i documenti, gli atti e le informazioni che il Ministero per i beni culturali ritenga necessario acquisire.

Art. 5.

1. Per la iscrizione in tabella per la prima volta è altresì richiesto che gli enti abbiano dimostrato:

- a) di aver svolto la loro attività da almeno cinque anni;
- b) di promuovere e svolgere attività di ricerca, di formazione ed editoriale di rilevanza scientifica e culturale;
- c) di svolgere servizi di interesse pubblico nel campo culturale;
- d) di disporre delle attrezzature idonee per l'attuazione di tale programma.

La domanda deve essere corredata da un dettagliato programma annuale di attività con relativa previsione di spesa.

Art. 6.

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore, può sospendere, con proprio decreto motivato, l'erogazione annuale del finanziamento previsto in tabella in caso di non comprovata attività dell'ente. Qualora tale sospensione venga protratta per sistematica inattività, l'ente viene escluso dalla tabella in sede di revisione della stessa.

Art. 7.

1. Non possono essere comprese nella tabella quelle istituzioni culturali e di ricerca scientifica che operino sotto la competenza e la vigilanza di amministrazioni statali diverse dal Ministero per i beni culturali e ambientali. I contributi di cui alla presente legge sono alternativi ad altri contributi ordinari a carico del bilancio dello Stato. Pertanto, con la pubblicazione della tabella, le precedenti norme istitutive di finanziamenti a favore degli enti in essa indicati si intendono abrogate.

Art. 8.

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, sentito il competente Comitato di settore, può concedere contributi straordinari agli enti inseriti in tabella, che ne facciano richiesta entro il primo trimestre di ogni anno, per singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca scientifica. Il contributo straordinario non può essere di importo superiore al 20 per cento del contributo ordinario, salvo casi di eccezionale rilevanza.

Art. 9.

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali può erogare annualmente contributi alle istituzioni culturali non inserite in tabella che:

- a) abbiano svolto la loro attività almeno da un triennio;
- b) svolgano servizi nel campo culturale;
- c) promuovano attività di ricerca;
- d) svolgano l'attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature idonee per l'attuazione di tale programma.

Art. 10.

1. La legge 2 aprile 1980, n.123, è abrogata ad eccezione dell'articolo 4 e dell'articolo 5, commi da 1 a 4.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, all'articolo 7, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Il Comitato di settore per gli istituti culturali è costituito dai componenti del Consiglio di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera i)».

Art. 11.

1. Il Comitato di settore in carica all'entrata in vigore della presente legge è sciolto. Gli istituti culturali inseriti nella tabella per il triennio 1993-1995 emanata con decreto ministeriale del 1° marzo 1993 sono chiamati entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali ad eleggere con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 805/75 i propri rappresentanti nel Consiglio nazionale in sostituzione di quelli in carica, che formano il nuovo Comitato di settore degli istituti stessi. I membri eletti dagli istituti culturali durano in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio nazionale.

Art. 12.

1. Agli istituti non ancora in possesso di personalità giuridica ma presenti nella tabella in atto è concesso il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per acquisire tale requisito.

Art. 13.

1. Per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge vengono utilizzati gli stanziamenti dei capitoli 1605 e 1606 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, il cui ammontare viene annualmente determinato con la procedura prevista dall'articolo 11, comma 3 lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. La tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato vigente alla data di entrata in vigore della presente legge viene revisionata con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, alla sua scadenza naturale.

NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
(24 novembre 1993)

Modifiche all'ordinamento dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia» (1016)

Nocchi ed altri: Riordino della Biennale di Venezia (1101)

De Rosa ed altri: Costituzione della fondazione «La Biennale di Venezia» (1343)

Covatta ed altri: Costituzione del comitato promotore della fondazione «La Biennale di Venezia» (1423)

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

Art. 1

Al comma 1, dopo le parole: «che lo presiede,» inserire le altre: «dal Ministro per i beni culturali e ambientali o da un suo delegato,».

1.6

ROCCHI

Al comma 1, dopo le parole: «architettura di Venezia» aggiungere le altre: «e dal presidente del CNEL».

1.1

COVATTA, STRUFFI

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «, città nella quale la nuova fondazione deve risiedere e avere la sede legale».

1.5

ZILLI, SCAGLIONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comitato, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i soggetti pubblici e privati, anche esteri, interessati a far parte del collegio dei fondatori della fondazione ed unitamente ai loro rappresentanti elabora una bozza di statuto della fondazione stessa».

1.2

STRUFFI, MANIERI, COVATTA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comitato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i soggetti pubblici e privati, anche esteri, interessati a far parte del collegio dei fondatori e della fondazione, ed elabora lo statuto;». *Conseguentemente sopprimere il primo periodo del comma 3.*

1.7

ROCCHI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comitato elabora lo statuto della fondazione ed individua i soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, interessati che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono chiamati a far parte del collegio dei fondatori della fondazione».

1.8

NOCCHI, PERUZZA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Entro e non oltre 11 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge lo statuto della fondazione di cui al comma precedente dovrà essere approvato da tutti i soci fondatori per la costituzione della fondazione stessa. Tale statuto dovrà essere rispettoso degli indirizzi della presente legge e delle disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti del codice civile».

1.4

STRUFFI, COVATTA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La fondazione ha sede in Venezia ed opera in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge e negli articoli 14 e seguenti del codice civile».

1.9

NOCCHI, PERUZZA

Al comma 3, sostituire le parole: «Il collegio dei fondatori» con le altre: «Il comitato di cui al comma 1».

1.3

COVATTA

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1993

154ª Seduta

Presidenza del Presidente

FRANZA

Intervengono il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Pagani e il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Cutrera.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

BRINA ed altri. - Competenza professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (696)
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore COCCIU, osserva che l'ordinamento professionale dei geometri risale al Regio decreto n. 274 del 1929 e non è mai stato aggiornato. Non tiene perciò conto nè della diversa formazione culturale del geometra nè delle maggiori cognizioni tecniche attuali.

L'articolo 16 del citato Regio decreto fissa nel concetto di «modesta costruzione civile» il limite di competenza dei geometri in materia edilizia. L'incertezza della norma, la cui interpretazione non appare chiara, ha nel tempo provocato forti tensioni tra le categorie interessate (architetti e ingegneri da un lato e geometri dall'altro). Numerose sono le vertenze legali per l'annullamento di incarichi professionali o di concessioni edilizie rilasciate per progetti redatti da geometri.

Poichè ogni tentativo di dirimere tali controversie è sempre fallito, solo l'intervento del legislatore, in modo chiaro ed inequivocabile, potrà porre fine alla conflittualità tra le categorie e dare certezza del diritto ai geometri, nonchè più sicure prospettive agli iscritti agli istituti tecnici per geometri.

Il disegno di legge in esame viene incontro a tale esigenza, definendo in particolare l'ambito di applicazione della normativa vigente con riferimento alle competenze professionali dei geometri in materia di costruzioni edilizie, in cemento armato e in calcestruzzo.

Conclude, auspicando pertanto una rapida approvazione del provvedimento e sottoponendo quindi alla valutazione della Commissio-

ne e del Governo l'esigenza di un trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede deliberante.

Sulla proposta di trasferimento alla sede deliberante la Commissione si pronuncia all'unanimità in senso favorevole ed il sottosegretario CUTRERA preannuncia l'assenso del Governo.

Il PRESIDENTE avverte pertanto che provvederà ad inoltrare la richiesta alla Presidenza del Senato.

Il seguito della trattazione è pertanto rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norma per l'edilizia residenziale pubblica (Risultante dalla stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 1, comma 8, del disegno di legge n. 1684) (Approvato dalla Camera dei deputati) (1465)
(Discussione e rinvio)

La relatrice, senatrice ANGELONI, osserva che il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, appare meritevole di essere approvato prima della fine della legislatura, suscitando notevoli attese tra le categorie interessate. Occorrerà però acquisire il parere della Commissione bilancio, che appare indispensabile per dirimere taluni problemi in ordine alla copertura finanziaria, derivanti dal fatto che l'*iter* del provvedimento si trascina ormai da un anno e che la sua copertura deve essere pertanto individuata nel disegno di legge finanziaria per il 1994, non ancora approvato in via definitiva.

Nel merito, fa presente che l'articolo 1 del disegno di legge è volto a dirimere alcuni dubbi interpretativi che hanno in parte bloccato l'operatività della normativa sull'edilizia residenziale pubblica introdotta con la legge n. 457 del 1978. La norma in questione, modificando il comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 179 del 1992, prevede che la concessione dei contributi statali sia effettuata per le finalità di edilizia residenziale pubblica e che si disponga la concessione di contributi venticinquennali aventi come limite di impegno dieci miliardi per gli anni 1994, 1995 e 1996.

L'articolo 2 prevede un limite di impegno venticinquennale pari a dieci miliardi a partire dal 1994 per la concessione di contributi a cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite esclusivamente tra gli appartenenti alle Forze armate.

L'articolo 3 abbassa il *quorum* richiesto per la deliberazione dell'assemblea generale ordinaria allo scopo di chiedere l'autorizzazione alla Regione alla cessione degli alloggi e riapre il termine per la presentazione alla Regione, da parte di cooperative con patrimonio superiore a 150 alloggi, del piano di cessione in proprietà.

L'articolo 4 prevede che gli alloggi di edilizia agevolata possano essere alienati o locati anche prima che siano decorsi cinque anni dall'assegnazione o dall'acquisto e l'articolo 5 dispone la concessione di un contributo straordinario a favore delle cooperative delle proprietà

indivise costituite tra gli appartenenti alle Forze di polizia ed alle Forze armate (pari a 20 miliardi per l'anno 1994).

La relatrice Angeloni, nel ribadire l'esigenza dell'approvazione del provvedimento, in considerazione delle giuste aspettative delle categorie interessate, tiene a precisare che occorrerebbe comunque recuperare il ruolo delle Regioni rispetto alla gestione centralistica del CER della vendita di alloggi realizzati da cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Preliminarmente all'inizio della discussione generale, interviene il sottosegretario CUTRERA, il quale esprime il consenso del Governo all'approvazione del provvedimento, ferme restando le indicazioni che verranno dalla Commissione bilancio, e dichiara di condividere, in linea di principio, l'assunto della relatrice in ordine alla necessità di affidare alle Regioni la materia della vendita di alloggi realizzata dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

Deputato BIONDI. - Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto terzi (Approvato dalla Camera dei deputati) (1452)

(Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore COVELLO, illustrando il disegno di legge in titolo, relativo all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, osserva che l'articolo 1 stabilisce che l'attività di certificazione rientra tra quelle autorizzate dalla provincia, non occorrendo un'ulteriore autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza. Distingue inoltre tra l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e le funzioni di assistenza, stabilendo che gli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto siano di esclusiva competenza delle autoscuole. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di consulenza verrà rilasciata direttamente all'Automobile Club e non agli uffici concessionari o convenzionati.

L'articolo 2 include l'Automobile Club tra i soggetti che dovranno essere ascoltati dal Ministero dei trasporti per l'adozione del decreto recante i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di consulenza e stabilisce che negli uffici dello stesso Automobile Club non potranno essere svolte attività diverse da quelle dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI.

L'articolo 3 modifica il comma 3 dell'articolo 92 del Codice della strada, stabilendo che dopo tre violazioni nell'arco di un triennio delle disposizioni in tema di rilascio della ricevuta che comprova il conferimento del documento di circolazione del mezzo di trasporto per gli adempimenti di competenza si revocherà l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza.

L'articolo 4 prevede che coloro che da oltre tre anni svolgano l'attività di consulenza disciplinata dalla legge n. 264 del 1991 possano conseguire a domanda l'autorizzazione da parte della provincia anche se non siano in possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 5 della

legge citata, nonchè dell'attestato di idoneità professionale per conseguire il quale era richiesto appunto il possesso del titolo di istruzione secondaria di secondo grado.

Si prevede infine che l'autorizzazione all'attività di consulenza venga revocata in caso di trasferimento del complesso aziendale a qualsiasi titolo avvenuto, dovendo il subentrante richiedere una nuova autorizzazione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1993, n. 390, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero (1533)

PINNA ed altri. - Disposizioni per la riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (965)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente FABRIS dà lettura dei pareri della 1^a e della 5^a Commissione.

Si passa alla votazione degli emendamenti al testo del decreto-legge.

Posto ai voti è approvato l'1.1, risultando pertanto precluso l'emendamento 1.2.

Il senatore PINNA modifica l'emendamento 1.5 nel senso di prevedere al 31 dicembre 1995 la trasformazione dell'Ente in società per azioni. Il ministro PAGANI ribadisce la posizione del Governo in ordine ad una durata triennale dell'attività dell'Ente.

I senatori PINNA e MAISANO GRASSI trasferiscono i subemendamenti 1.3/1 e 1.3/2 sull'emendamento 1.5, assumendo pertanto la numerazione 1.5/1 e 1.5/2. Tali subemendamenti, posti ai voti, sono accolti. È quindi posto ai voti ed accolto l'emendamento 1.5 al quale aggiunge la sua firma il relatore Conti. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.4, 1.6 e 1.7.

Il senatore CONTI riformula l'emendamento 2.1 introducendo un riferimento allo statuto e alla fase che precede l'adozione del medesimo, nonchè del contratto di programma.

L'emendamento, posto ai voti, è accolto. Risultano preclusi gli emendamenti 2.1 e 2.3.

Il senatore PINNA riformula l'emendamento 2.4, accogliendo in esso il contenuto dell'emendamento 2.9.

L'emendamento, posto ai voti, è accolto.

Dopo che la senatrice MAISANO GRASSI ha ritirato l'emendamento 2.5, sono posti ai voti gli emendamenti, di identico contenuto, 2.6, 2.7 e 2.8, che risultano accolti. È dichiarato assorbito l'emendamento 2.9.

Il senatore CONTI propone una nuova formulazione dell'emendamento 3.2, in base al quale il presidente e almeno uno dei membri del Consiglio sono scelti tra soggetti che non prestino o non abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Il Consiglio dura in carica fino al 31 dicembre 1995.

Il ministro PAGANI si esprime in senso favorevole sull'emendamento, affermando che in linea generale è opportuno che almeno uno dei membri del Consiglio provenga dall'amministrazione delle poste, nell'ambito della quale vi è sicuramente personale dirigenziale di elevate capacità.

Il senatore PINNA illustra l'emendamento 3.2-bis con il quale si fanno salve le nomine già effettuate dal Consiglio dei ministri, tenendo conto del fatto che il decreto era vigente e vi era l'esigenza di procedere rapidamente alla costituzione del consiglio. L'emendamento tuttavia fissa come principio generale che il presidente e i membri del Consiglio siano esterni alla pubblica amministrazione, con verificata competenza manageriale, nell'esigenza di determinare una svolta nella gestione di una amministrazione che ha prodotto rilevantissimi deficit.

L'emendamento 3.2-bis, posto ai voti (con dichiarazione di voto favorevole dei senatori Pinna e Maisano Grassi), non è approvato, registrandosi parità dei voti.

È quindi messo ai voti ed approvato l'emendamento 3.2 del senatore Conti come riformulato. Risultano preclusi gli emendamenti 3.3 e 3.4.

È quindi posto ai voti ed approvato (con una modifica concernente l'indicazione degli scopi istituzionali) l'emendamento 4.1.

Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.2 e 4.3. Si conviene quindi di votare l'emendamento 4.5 dopo quelli riferiti all'articolo 8.

Viene poi accolto il primo periodo dell'emendamento 4.5-bis e sono approvati gli emendamenti 4.6 e 4.7, di identico contenuto.

Si passa all'articolo 6.

Dopo che sono stati approvati gli emendamenti 6.2 e 6.3, il senatore CONTI presenta l'emendamento 6.3-quater, volto a sostituire la lettera f), includendovi il personale della direzione centrale controllo conces-

sioni, nei limiti dell'organico della divisione I (tecnica) e dei dirigenti tecnici. Su tale emendamento il ministro PAGANI si pronuncia favorevolmente.

Sono quindi approvati gli emendamenti 6.3-ter e 6.3-quater. Restano preclusi il 6.3-bis con i relativi subemendamenti, nonché il 6.4 e il 6.5. Il RELATORE ritira il 6.5-bis.

Il senatore PINNA riformula l'emendamento 6.6, limitandolo alla previsione secondo la quale il personale fuori ruolo o comandato presso altre amministrazioni è definitivamente trasferito presso le medesime. Con il parere favorevole del relatore e del Ministro. l'emendamento in questione è approvato.

Dopo che il senatore PINNA ha ritirato l'emendamento 6.7 e dichiarato di aggiungere la propria firma al 6.9, sono approvati gli emendamenti 6.8 e 6.9, di identico contenuto.

Viene quindi accolto l'emendamento 6.11 del Governo in un testo riformulato che tiene conto del dettato normativo degli emendamenti 6.10 e 6.12, relativamente alla situazione della regione Valle d'Aosta e della provincia di Bolzano.

Si passa all'articolo 7.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 7.2-bis e resta precluso il 7.3.

Si passa all'articolo 8.

Il subemendamenti 8.1/1, 8.1/2, 8.1/4 e 8.1/5 8.2 (derivante dalla trasformazione dell'emendamento) si intendono riferiti all'emendamento 8.1-ter e, con tale precisazione, vengono accolti. Viene quindi approvato l'8.1-ter, così riformulato. Si intende precluso l'emendamento 4.5.

Si passa all'articolo 10.

Con successive votazioni, sono approvati gli emendamenti 10.2-bis e 10.4, mentre è respinto il 10.3.

All'articolo 11, è accolto l'emendamento 11.1, mentre è precluso l'11.2.

Si passa all'articolo 12.

Sono approvati gli emendamenti 12.1 e 12.1-bis (di identico contenuto), nonché il 12.2-bis (presentato nella seduta di ieri dal relatore) e il 12.4 (in precedenza riformulato). Sono dichiarati preclusi il 12.5 e il 12.6.

Viene poi approvato l'emendamento 12.7.

Il RELATORE ed il senatore SARTORI ritirano rispettivamente gli emendamenti 12.tab.A.2 e 12.tab.A.1.

Viene quindi approvato l'emendamento 13.0.1.

La Commissione, infine, conferisce mandato al relatore Conti di riferire in Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto in esame, con le modificazioni da essa indicate, nonché all'assorbimento del disegno di legge n.965, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

La seduta termina alle ore 12,15.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1993, n. 390, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero (1533)

Art. 1.

Alla fine del comma aggiungere: «che dovranno essere emanati entro e non oltre il 31 dicembre 1993».

1.1 SARTORI, FAGNI

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «che dovranno essere emanati entro e non oltre il 15 dicembre 1993».

1.2 CONTI, MAISANO GRASSI

Aggiungere il seguente periodo: «Lo schema di delibera del CIPE è preventivamente inviato alle commissioni parlamentari competenti che esprimono il parere secondo i rispettivi regolamenti».

1.3/1 PINNA, NERLI, ANGELONI, ROGNONI, MAISANO GRASSI

Aggiungere in fine le seguenti parole: «favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori».

1.3/2 MAISANO GRASSI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il 31 dicembre 1995 l'Ente poste italiane è trasformato in società per azioni. A tal fine, entro la medesima data, il CIPE delibera in ordine alla proprietà ed al collocamento delle partecipazioni azionarie».

1.3 CONTI, MAISANO GRASSI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il 31 dicembre 1996 l'Ente poste italiane è trasformato in società per azioni. A tal fine, entro la medesima data, il CIPE delibera in ordine alla proprietà ed al collocamento delle partecipazioni azionarie».

1.4

CONTI, MAISANO GRASSI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il 31 dicembre 1994 l'Ente poste italiane è trasformato in Società per Azioni. A tal fine, entro la medesima data, il CIPE delibera in ordine alla proprietà e al collocamento delle partecipazioni azionarie».

1.5

PINNA, NERLI, ANGELONI, ROGNONI, MAISANO GRASSI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il 31 dicembre 1996 l'ente "Poste Italiane" è trasformato in società per azioni; a tal fine, entro la stessa data il Comitato interministeriale per la programmazione economica approva un piano per le operazioni di collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie; lo stesso Comitato interministeriale vigila annualmente sullo stato di attuazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 8».

1.6

FAGNI, SARTORI

Al comma 2 sopprimere le parole: «Entro il 31 dicembre 1996» e sostituirle con le seguenti: «Entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge».

1.7

CAPPELLI

Art. 2.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Ente poste italiane svolge le attività e i Servizi determinati nel contratto di programma di cui all'articolo 8. Restano attribuite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le funzioni indicate nell'articolo 11».

2.1

CONTI, MAISANO GRASSI

Al comma 1, sopprimere le parole: «Nelle suddette attività non può essere inclusa la erogazione del credito».

2.2

CAPPELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «nelle suddette attività non può essere inclusa la erogazione del credito» con le altre: «nelle suddette attività va previsto il collocamento sul mercato dei titoli di Stato e l'erogazione del credito esclusivamente a strutture, enti o società pubbliche».

2.3

FAGNI, SARTORI

Al comma 2 sostituire il primo rigo con le seguenti parole: «Entro il 31 dicembre 1993 l'Ente "Poste italiane" stipula apposite convenzioni».

2.4

PINNA, NERLI, ANGELONI, ROGNONI, MAISANO GRASSI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «settore pubblico allargato;» inserire le seguenti: «azioni di monitoraggio per acquisire elementi sull'efficienza del sistema contabile».

2.5

MAISANO GRASSI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «anche per il tramite del sistema bancario».

2.6

MAISANO GRASSI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «, anche per il tramite del sistema bancario».

2.7

PINNA, NERLI, ANGELONI, ROGNONI, MAISANO GRASSI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «anche per il tramite del sistema bancario».

2.8

FAGNI, SARTORI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1993» con le altre: «entro il 31 marzo 1994 ed aventi efficacia a partire dal 1° gennaio 1994».

2.9

CONTI

Art. 3.

Al comma 3, dopo le parole: «altri organi» aggiungere: «e determina le tariffe da applicare ai servizi in base a criteri di economicità».

3.1

FAGNI, SARTORI

Sostituire le parole da: «dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni» fino alla fine con le seguenti: «della pubblica amministrazione e che abbiano rivestito per almeno dieci anni incarichi dirigenziali in imprese industriali o di servizi».

3.2/1

PINNA, NERLI, ANGELONI, ROGNONI, MAISANO GRASSI

Al comma 3 dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il Presidente e i membri del Consiglio sono scelti tra soggetti che non prestino o non abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e che abbiano rivestito incarichi dirigenziali in imprese industriali o di servizi».

3.2

CONTI, MAISANO GRASSI

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il Presidente e i membri del Consiglio sono scelti tra soggetti che non prestino o non abbiano prestato servizio alle dipendenze della pubblica amministrazione e che abbiano rivestito incarichi dirigenziali per almeno dieci anni in imprese industriali e di servizi. In sede di prima applicazione sono fatte salve le nomine già avvenute».

3.2-bis

PINNA

Al comma 3, dopo le parole: «legge 24 gennaio 1978, n. 14» aggiungere le seguenti: «e scelti al di fuori della attuale struttura burocratica del Ministero delle poste e telecomunicazioni in particolare e pubblica in generale».

3.3

CAPPELLI

Al comma 3, dopo le parole: «n. 14» aggiungere le altre: «scelti tra esperti di discipline tecniche, professionali e gestionali».

3.4

FAGNI, SARTORI

Al comma 4, dopo le parole: «Ministero delle poste e delle telecomunicazioni» aggiungere le seguenti: «scelti tra persone in possesso dei requisiti per l'iscrizione al Registro dei revisori dei conti previsto dalla legge 28 febbraio 1992, n. 88».

3.5

CAPPELLI

Art. 4.

I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal Consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro. Esso disciplina le competenze degli organi dell'Ente, indica gli atti da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante o di altri Ministeri e detta principi generali in ordine alla organizzazione e al funzionamento dell'Ente».

4.1

CONTI, MAISANO GRASSI

Al comma 1, eliminare le seguenti parole: «udito il parere del Consiglio di Stato».

4.2

SARTORI, FAGNI

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «periferici», aggiungere le altre: «dotati di ampia autonomia gestionale e operativa».

4.3

FAGNI, SARTORI

Al comma 3, sostituire le parola: «adotta», con le seguenti: «, anche in deroga alle disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, adotta, nei sei mesi successivi alla stipula del contratto di programma di cui all'articolo 8,».

4.4

CONTI, MAISANO GRASSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dal momento della approvazione del regolamento da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni decadono tutte le norme del codice postale».

4.5

CAPPELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «il Consiglio di Amministrazione dell'Ente adotta anche i regolamenti tecnici concernenti lo svolgimento delle attività dell'Ente che vengono approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Tutte le disposizioni regolamentari sulla materia restano in vigore fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma precedente».

4.5-bis

CONTI

Il comma 4 è soppresso.

4.6

FAGNI, SARTORI

Il comma 4 è soppresso.

4.7

CONTI, MAISANO GRASSI

Art. 6.

Al comma 2, sostituire le parole: «con rapporto di diritto privato» con le parole: «con rapporto di diritto pubblico».

6.1

FAGNI, SARTORI

Dopo le parole: «dello stesso» aggiungere le altre: «secondo la disciplina del decreto legge n. 29 del 1993».

6.2

PINNA, NERLI, ANGELONI, ROGNONI, MAISANO GRASSI

Dopo le parole: «funzione pubblica» aggiungere le altre: «sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

6.3

PINNA, NERLI, ANGELONI, ROGNONI, MAISANO GRASSI

Al comma 2, sopprimere la lettera f) e modificare la lettera g) aggiungendo dopo le parole: «dei reparti III» le parole: «compresi i centri fissi di controllo ed i gruppi tecnico-operativi mobili delle emissioni radioelettriche».

6.3-bis

CONTI

All'emendamento 6.3-bis, sopprimere le parole: «sopprimere la lettera f)».

6.3-bis/1

PINNA

All'emendamento 6.3-bis, dopo la parola: «radioelettrica», aggiungere le seguenti: «nonchè i reparti V, VI, VII, ed VIII ove già esistenti».

6.3-bis/2

MAISANO GRASSI

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) personale dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, nei limiti dell'organico dei reparti III, ivi compresi i centri fissi di controllo ed i gruppi tecnico-operativi mobili delle emissioni radioelettriche, nonchè il personale dei reparti V, VI, VII e VIII addetto al controllo delle concessioni delle telecomunicazioni proveniente dalla disciolta azienda di Stato dei servizi telefonici di cui alla legge n. 58 del 1992».

6.3-ter

PINNA

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) personale della direzione centrale concessioni, nei limiti dell'organico della divisione 1ª (tecnica) e dei dirigenti tecnici II».

6.3-quater

CONTI

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) personale dei reparti dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e relative dipendenze operative, già abilitati al controllo delle concessioni e delle radiofrequenze, in quanto strutture a livello territoriale delle direzioni centrali controllo concessioni e servizi radioelettrici, nei limiti dell'organico;».

6.4

CONTI, MAISAGNO GRASSI

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) Personale dei reparti dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e relativi uffici amministrativi e dipendenze operative, già abilitati al controllo delle concessioni e delle radio frequenze, in quanto strutture a livello territoriale delle direzioni centrali controllo concessioni e servizi radioelettrici, nei limiti dell'organico».

6.5

SARTORI, FAGNI

Al comma 3, aggiungere le parole: «e svolgeranno anche le funzioni già affidate alla Direzione centrale controllo concessioni».

6.5-bis

CONTI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Il personale fuori ruolo e quello comandato presso altre Amministrazioni è definitivamente trasferito presso le medesime, salvo esplicita richiesta degli interessati, da formulare entro e non oltre il 31 dicembre 1993, di rientro presso il ministero delle poste e telecomunicazioni o di transitare all'Ente «Poste Italiane» a seconda dell'ufficio di appartenenza prima del comando».

6.6

PINNA, NERLI, ANGELONI, ROGNONI, MAISANO GRASSI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«Sino a quando non interviene la stipula di un nuovo contratto di lavoro che regolerà il rapporto di diritto privato dei dipendenti dell'Ente, allo stesso personale continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese le modifiche e i miglioramenti scaturenti dall'eventuale rinnovo del contratto collettivo di lavoro del comparto Aziende Autonome dello Stato, che dovesse essere sottoscritto ai sensi della legge 29/93 antecedentemente a quello con l'Ente».

6.7

PINNA, NERLI, ANGELONI, ROGNONI, MAISANO GRASSI

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«Fino alla stipula del contratto di lavoro dei dipendenti dell'Ente, ai medesimi continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè quelli derivanti da rinnovi del contratto collettivo di lavoro del comparto delle Aziende

autonome, sottoscritti successivamente alla predetta data ma aventi efficacia retroattiva».

6.7 (riformulazione)

PINNA

Al comma 11 sostituire le parole da: «che assume» fino: «31 dicembre 1993» con le seguenti: «Le attività sociali e assistenziali svolte dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data del 31 dicembre 1993 sono regolate dalla contrattazione collettiva».

6.8

CONTI, MAISANO GRASSI

Al comma il sostituire le parole da: «che assume» fino «31 dicembre 1993» con le seguenti: «Le attività sociali e assistenziali svolte dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data del 31 dicembre 1993 sono regolate dalla contrattazione collettiva».

6.9

FAGNI, SARTORI

Il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. L'assunzione di personale nella regione autonoma Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano continua ad essere disciplinata rispettivamente dalla legge n. 196 del 16 maggio 1978 e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni».

6.10

CONTI, MAISANO GRASSI

Il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Per il personale dei ruoli locali della provincia di Bolzano si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni».

6.11

IL GOVERNO

Al comma 12, sostituire le parole: continua ad essere disciplinata», con le seguenti: «e i trasferimenti di personale da altre province in provincia di Bolzano sono disciplinati».

6.12

FERRARI Karl, RUBNER, DUJANY, FABRIS

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«6-bis. - (Disposizioni concernenti il personale addetto ai servizi pubblici nella provincia di Bolzano). - 1. Il Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, nella provincia di Bolzano si applica alle assunzioni di personale in tutte le aziende, società ed enti che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità escluso il personale stagionale di linee di trasporto funicolare.

Il Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applica altresì ai trasferimenti di personale delle società di cui al comma 1 da sedi o uffici situati in altre provincie a sedi o uffici situati in provincia di Bolzano».

6.0.1

FERRARI Karl, RUBNER, RONZANI, FABRIS

Art. 7.

Al comma 2 sostituire le parole: «1.326.000 milioni con le seguenti: «1.000.000 milioni» e le parole: «980.000 milioni» con le seguenti: «740.000 milioni».

7.1

CAPPELLI

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I beni i quali, a seguito dell'approvazione del contratto di programma, non risultassero funzionali all'attività dell'Ente sono trasferiti al patrimonio dello Stato. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, sentite le amministrazioni interessate si procede alla valutazione dei beni suddetti».

7.2

CONTI, MAISANO GRASSI

Al comma 5 sostituire il seguente: «con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministro delle finanze, sono individuati ed assegnati al patrimonio dello Stato i beni da destinare a sedi ed uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».

7.2-bis

CONTI

Al comma 5 sopprimere il primo periodo e sostituirlo con il seguente: «I beni diversi da quelli indicati nell'articolo 6 sono posti in vendita, l'importo realizzato viene utilizzato a copertura del debito pubblico».

7.3

CAPPELLI

Art. 8.

All'emendamento 8.1, comma 1, dopo le parole: «di contenimento dei costi» aggiungere le seguenti: «di autonomia di negoziazione relativamente ai servizi gestiti in concorrenza con altri enti».

8.1/1**MAISANO GRASSI**

Al comma 1, dopo la parola: «dell'utilizzazione» inserire le seguenti: «e l'eventuale riconversione».

8.1/2**MAISANO GRASSI**

Al comma 1, dopo le parole: «dei servizi» aggiungere il seguente periodo: «Il contratto di servizio definisce gli obblighi che l'Ente "Poste Italiane" assume verso gli utenti e le relative associazioni in ordine alla regolarità, alla qualità e all'efficienza dei servizi, indica le forme per l'esame con le associazioni stesse degli eventuali disservizi, stabilisce le penali a carico dell'Ente in caso di violazione degli obblighi assunti».

8.1/3**PINNA, NERLI, ANGELONI, ROGNONI, MAISANO GRASSI**

Al comma 1-bis sostituire le parole: «31 dicembre 1996» con le altre: «31 dicembre 1995».

8.1/4**PINNA, NERLI, ANGELONI, ROGNONI, MAISANO GRASSI**

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Entro due mesi dalla nomina del Consiglio di amministrazione, il medesimo organo predispone uno schema di contratto di programma volto ad individuare le attività e i servizi da svolgere, anche non attualmente espletati dall'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, gli obiettivi di recupero della qualità dei servizi e di contenimento dei costi, i criteri di determinazione delle tariffe, il riassetto dell'organizzazione e dell'utilizzazione del personale ; il contratto è finalizzato al risanamento economico-finanziario dell'Ente, coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3 e con le indicazioni del Documento di programmazione economico-finanziaria 1994-1996, nonché al soddisfacimento delle esigenze degli utenti, tenendo conto delle prestazioni rese da enti analoghi in altri Paesi europei. Lo schema di contratto di programma è trasmesso al Parlamento al fine di acquisire, secondo i termini fissati dai regolamenti parlamentari, il parere delle Commissioni competenti per materia. Il

contratto è quindi approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro. Contestualmente all'adozione del contratto di programma è stipulato tra il Ministro delle poste e telecomunicazioni e l'Ente un contratto di pubblico servizio, in cui sono individuati i comportamenti e gli obblighi dell'Ente nei confronti degli utenti dei diversi servizi. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 4, comma 3 il Consiglio di amministrazione adotta, previo parere conforme del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e del Ministro del tesoro, norme provvisorie di amministrazione e contabilità.

1-bis. Fino al 31 dicembre 1996 le tariffe dei servizi offerti dall'Ente sono determinate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nel quadro dei criteri determinati dal contratto di programma; i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che può annullarli nei successivi trenta giorni per violazione dei criteri indicati nel predetto contratto, ovvero può sospenderne l'applicazione per un periodo non superiore a tre mesi.

1-ter. Le disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di servizio postale e di altri servizi offerti dall'Ente, nonché di organizzazione del medesimo, sono abrogate alla data di approvazione del contratto di programma e del contratto di pubblico servizio, ad eccezione delle norme di cui agli articoli dall'1 al 6 e dal 9 al 26 del Libro I del Codice delle leggi postali, nonché di altre disposizioni, concernenti specifici obblighi degli utenti e finalizzate all'ordinato svolgimento dei servizi e alla tutela della segretezza della corrispondenza, individuate con apposito decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, da pubblicarsi sulla Gazzetta ufficiale; gli articoli di cui al Capo III, Sezione I e II del Codice delle leggi postali restano in vigore fino al 31 dicembre 1996. All'articolo 6, primo comma, del Codice delle leggi postali aggiungere infine le seguenti parole: «e del contratto di pubblico servizio». All'articolo 15, primo comma, del Codice delle leggi postali aggiungere infine le seguenti parole: «e del contratto di programma».

8.1

CONTI, MAISANO GRASSI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro tre mesi» con le altre: «entro sei mesi».

8.1-bis

CONTI

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il Consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla nomina, predispone uno schema di contratto di programma, volto ad individuare le attività e i servizi da svolgere, anche non attualmente espletati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, gli obiettivi di recupero della qualità dei servizi e di contenimento dei costi, i criteri di determinazione delle tariffe, e, sulla base di accertate eccedenze, il

piano triennale di riassetto del personale. Lo schema di contratto è finalizzato al risanamento economico finanziario dell'Ente, nonchè al soddisfacimento delle esigenze degli utenti, tenendo conto delle prestazioni rese da enti analoghi in altri paesi europei. Lo schema di contratto di programma è trasmesso al Parlamento al fine di acquisire, nei termini fissati dai regolamenti parlamentari, il parere delle Commissioni competenti per materia. Il contratto è stipulato tra il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il presidente dell'Ente su conforme avviso del Ministro del tesoro. Il contratto di programma deve contenere una Carta del servizio pubblico postale, in cui saranno individuate le obbligazioni dell'Ente in termini di livelli di qualità dei servizi, con specifico riferimento alle finalità di parità di trattamento tra le diverse categorie o fasce di utenti, piena informazione sulle modalità dei servizi e sui livelli di qualità, agevole accesso agli uffici specie per gli utenti disabili, semplificazione delle procedure, sollecita risposta ai reclami, istanze, segnalazioni ed i casi di indennizzo.

1-bis. Fino al 31 dicembre 1996 le tariffe dei servizi offerti dall'Ente sono determinate dal Consiglio di amministrazione nel quadro dei criteri fissati dal contratto di programma; i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che può annullarli nei successivi trenta giorni per violazione dei criteri indicati nel predetto contratto, ovvero, nello stesso termine, può sospenderne l'applicazione per un periodo non superiore a tre mesi.

1-ter. Le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di servizi svolti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè in materia di organizzazione e amministrazione della medesima, restano in vigore, per quanto compatibili con il nuovo ordinamento, fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni, emanate col regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, e con regolamenti tecnici adottati dal Consiglio d'amministrazione sulla base del contratto di programma e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

8.1-ter

CONTI

Al comma 1, dopo le parole: «ristrutturazione» e prima del punto, aggiungere le seguenti: «e di sviluppo dei servizi, escludendo dismissioni di quelli esercitati dall'Amministrazione delle poste e delle Telecomunicazioni», e dopo le parole: «è approvato» aggiungere le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

8.2

SARTORI, FAGNI

Al comma 1, dopo le parole: «assetto del personale» aggiungere le seguenti: «prevedendo a tal scopo anche la distribuzione e utilizzazione, mediante riqualificazione, presso altre amministrazioni pubbliche che ne abbiano carenza».

8.3

CAPPELLI

Art. 10.

Sopprimere il comma 1.

10.1

FAGNI, SARTORI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per le controversie concernenti il rapporto di lavoro con l'Ente poste italiane è competente il giudice ordinario».

10.2

CONTI, MAISANO GRASSI

Al comma 1, sostituire le parole: «rimane ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» con le seguenti: «insorte successivamente alla trasformazione del rapporto di lavoro e con riferimento alla natura giuridica del nuovo rapporto è competente l'autorità giudiziaria ordinaria».

10.2-bis

CONTI

Al comma 2, sostituire le parole: «può avvalersi» con le seguenti: «si avvale».

10.3

GIOVANNIELLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«Resta altresì ferma la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità amministrativa degli amministratori e dei dipendenti dell'Ente».

10.4

GIOVANNIELLO

Art. 11.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«11. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovrintende ai servizi postali, di bancoposta, di telematica, di telecomunicazioni;

esercita le funzioni di regolamentazione nonchè i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge; rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia, anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle poste e delle telecomunicazioni; adotta e pubblica le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazione e rilascia i relativi certificati; rilascia le concessioni, le autorizzazioni e le licenze, approvando le relative convenzioni e vigila sul rispetto degli obblighi in esse previste; definisce le norme tecniche e, in considerazione degli interessi degli utenti, i livelli di qualità dei servizi; predispone i piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e vigila sulla loro applicazione, prestando assistenza tecnica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria».

11.1

CONTI, MAISANO GRASSI

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«11. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovrintende ai servizi postali, di bancoposta, di telecomunicazioni; esercita direttamente le funzioni di regolamentazione nonchè i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge; rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia, anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle poste e delle telecomunicazioni; adotta e pubblica le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazione e rilascia i relativi certificati; rilascia le concessioni, le autorizzazioni e le licenze, approvando le relative convenzioni e vigila sul rispetto degli obblighi in esse previste; definisce le norme tecniche e, in considerazione degli interessi degli utenti, i livelli di qualità dei servizi; predispone i piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e vigila sulla loro applicazione, prestando assistenza tecnica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria».

11.2

SARTORI, FAGNI

Al comma 1, dopo le parole: «indirizzo e coordinamento» aggiungere le parole: «vigilanza e controllo».

11.3

CAPPELLI

Art. 12.

Al comma 1, dopo le parole: «telecomunicazioni» aggiungere le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

12.1

FAGNI, SARTORI

Dopo la parola: «telecomunicazioni» aggiungere le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

12.1.bis

PINNA, NERLI, ANGELONI, ROGNONI, MAISANO GRASSI

All'emendamento 12.2, al comma 1, dopo le parole: «dei servizi di» aggiungere le altre: «telematica e di».

12.2/1

PINNA, NERLI, ANGELONI, ROGNONI, MAISANO GRASSI

All'emendamento 12.2, al comma 1, dopo le parole: «e di radiodiffusione» sopprimere le altre.

12.2/2

PINNA, NERLI, ANGELONI, ROGNONI, MAISANO GRASSI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'organizzazione del Ministero prevedendo l'istituzione di un segretario generale, di dipartimenti o servizi con compiti di indirizzo, di ispettorati adibiti al rilascio delle concessioni, alla regolamentazione e al controllo rispettivamente dei servizi postali nonchè dei servizi di telecomunicazione e di radiodiffusione; gli ispettorati possono ricorrere, in casi e con modalità predeterminate, a contratti a tempo determinato con esperti esterni, godono di autonomia organizzativa, finanziaria e di bilancio nei limiti stabiliti dal decreto, nonchè dagli stanziamenti assegnati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; al finanziamento della loro attività si provvede anche con una quota dei canoni di concessione e delle tariffe dei servizi stabilita con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

12.2

CONTI, MAISANO GRASSI

Al comma 1, lettera a), spostare le parole: «anche in sede periferica» al termine della lettera.

12.2.bis

CONTI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'organizzazione del Ministero prevedendo l'istituzione di un segretario generale, di dipartimenti o servizi con compiti di indirizzo, di ispettorati adibiti al rilascio delle concessioni, alla regolamentazione e al controllo rispettivamente dei servizi postali nonché dei servizi di telecomunicazione e di radiodiffusione».

12.3

FAGNI, SARTORI

All'emendamento 12.4, al comma 1 lettera b) sopprimere la parola: «formazione» e sostituire con le altre: «di collaudo e di omologazione».

12.4/1

PINNA, NERLI, ANGELONI; ROGNONI, MAISANO GRASSI

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al riordinamento dell'Istituto superiore poste e telecomunicazioni, assicurando ad esso piena autonomia amministrativa, funzionale, operativa e scientifica nell'esercizio di compiti di studio, di ricerca e di formazione».

12.4

CONTI, MAISANO GRASSI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al riordinamento dell'Istituto superiore poste e telecomunicazioni, assicurandogli piena autonomia amministrativa, funzionale, operativa e scientifica in direzione della adozione di un provvedimento di riforma dell'Istituto stesso che individui un nuovo assetto giuridico, tale da garantire piena autonomia, prevedendo opportune intese con gli altri Ministeri interessati».

12.5

SARTORI, FAGNI

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al riordinamento dell'Istituto superiore poste e telecomunicazioni, assicurando ad esso piena autonomia amministrativa, funzionale, operativa e scientifica nell'esercizio di compiti di studio, di ricerca e di formazione».

12.6

SARTORI, FAGNI

Aggiungere il seguente comma:

«A decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma 1, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita le funzioni ed i compiti già svolti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e non attribuite all'Ente, attraverso il personale da assegnarsi al Ministero ai sensi dell'articolo 6 comma 2 nei limiti delle dotazioni organiche previste dalla tabella A). Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sentito il Ministro del tesoro da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 saranno individuati il personale e gli uffici occorrenti per compiti di cui al precedente comma».

12.7

CONTI

Al comma 2, Tab.A allegata, categoria 6^a sostituire il numero: «350» con l'altro: «1.000».

12.Tab.A.1

FAGNI, SARTORI

Nella tabella A sostituire le parole: «6^a categoria n. 350» con le altre: «6^a categoria n. 550».

12.Tab.A.2

CONTI

Art. 13.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Norme transitorie)

1. Le procedure connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario 1993 dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, saranno espletate secondo le vigenti norme di contabilità pubblica da personale dell'Ente poste italiane già addetto agli adempimenti in argomento nell'ambito dell'ex Ragioneria centrale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Le obbligazioni giuridiche assunte a tutto il 31 dicembre 1993 dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni relativamente alle funzioni di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni fanno carico ai corrispondenti capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio 1994.

13.0.1

CONTI

Art. 14.

Al comma 2, sostituire le parole: «1.326.000 milioni» con le altre: «1.000.000 milioni» e le parole: «980.000 milioni» con le seguenti: «740.000 milioni».

14.1**CAPPELLI**

Al comma 4, sostituire le parole: «affluiscono all'entrata dello Stato» con le seguenti: «vengono utilizzati per la copertura del debito pubblico».

14.2**CAPPELLI**

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1993

207ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
GIANOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni.**

Il sottosegretario DE CINQUE risponde all'interrogazione 3-00764 del senatore Granelli e di altri senatori, ricordando che per la cessione della partecipazione posseduta dall'IRI nella finanziaria Italgel è stata attivata una procedura di vendita che - nel pieno rispetto delle indicazioni della delibera CIPE del 30 dicembre 1992 - era volta a sollecitare offerte di acquisto da parte di potenziali acquirenti caratterizzati da specifici requisiti soggettivi.

In particolare nell'avviso di sollecitazione di offerta veniva specificato che sarebbero state prese in considerazione solo offerte formulate da società di capitale con patrimonio netto non inferiore a 50 miliardi di lire richiedendo altresì elementi utili a conoscere la loro struttura proprietaria, le caratteristiche produttive, commerciali, organizzative, patrimoniali e finanziarie.

La selezione della Nestlé è avvenuta sulla base della migliore offerta pervenuta all'IRI fra tutte le offerte regolarmente formulate da società aventi i requisiti soggettivi previsti dallo specifico avviso di sollecitazione di offerta pubblicato sui principali quotidiani italiani e stranieri.

Con riferimento al prezzo di cessione della partecipazione fissato in lire 1.550 per azione per un valore complessivo di 437 miliardi di lire e un numero di 281.949.665 di azioni di proprietà dell'IRI (pari al 62,12 per cento del capitale sociale della finanziaria Italgel) è da precisare che la congruità dello stesso è stata valutata in relazione alla certificazione peritale predisposta dal Consiglio di borsa finalizzato alla quotazione ufficiale della società, nonché alla valutazione dell'azione predisposta

da un consulente (società Sopaf) selezionato a seguito di una specifica sollecitazione di offerta tra primarie banche d'affari.

Gli impegni contrattuali prevedono la continuità produttiva, la valorizzazione industriale dell'azienda, nonché la salvaguardia dell'occupazione del personale dipendente.

Il ricavato della cessione è stato utilizzato dall'IRI per la copertura dei propri fabbisogni collegati anche al sostegno finanziario dei settori industriali di presenza.

Tutte le fasi della procedura sono state comunicate alla Consob e al mercato.

Il senatore GRANELLI si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, a suo avviso incompleta. Con l'interrogazione in discussione, i senatori firmatari hanno inteso avviare una prassi nei rapporti tra Governo e Parlamento in materia di privatizzazioni, intesa ad attivare tutti gli istituti regolamentari per far sì che il Parlamento acquisisca informazioni esaurienti sulle operazioni di privatizzazione già portate a termine, al fine di consentire da un lato l'esercizio pieno della funzione di controllo delle Camere sull'Esecutivo e dall'altro assicurare l'opinione pubblica sulla correttezza, la trasparenza e l'efficacia delle operazioni concluse.

Le affermazioni del rappresentante del Governo non hanno sufficientemente approfondito alcune delle questioni sollevate dall'interrogazione, relative, in particolare, alla ristrettezza della cerchia iniziale degli offerenti, ai criteri adottati per la determinazione del prezzo e alle consulenze delle quali ci si è avvalsi per condurre a termine l'operazione. Altra questione rilevante è quella relativa agli accordi raggiunti con l'acquirente in materia di occupazione e di investimenti per lo sviluppo produttivo e la ricerca. Un quadro esatto di questi elementi è infatti essenziale per comprendere se le motivazioni all'acquisto da parte di una società straniera siano limitate esclusivamente all'acquisizione di quote ulteriori di mercato, senza idonee garanzie in ordine alla salvaguardia del sistema produttivo nazionale. Quest'ultima ipotesi renderebbe indispensabile l'adozione di misure di adeguata salvaguardia delle future dismissioni. Infine, la notizia che i proventi della vendita verranno utilizzati dall'IRI per la copertura dei propri fabbisogni è rassicurante ma insufficiente; sarebbe opportuno sapere anche se l'IRI, impegnata in un profondo processo di ristrutturazione, ha predisposto linee di intervento a sostegno della produzione agroalimentare nazionale, vista la posizione preponderante acquisita nel settore da società straniere. Nel riservarsi di adottare tutte le iniziative idonee ad acquisire ulteriori elementi informativi, il senatore Granelli chiede al rappresentante del Governo di attivarsi affinché, per il tramite degli organi competenti, l'IRI provveda a portare a conoscenza della Commissione i protocolli d'intesa relativi alla dismissione dell'Italgel.

Dopo che i senatori PIERANI e TURINI si sono associati alle considerazioni svolte dal senatore Granelli, nonché alla richiesta da questi avanzata, il presidente GIANOTTI invita il rappresentante del

Governo ad attivarsi affinché pervengano alla Commissione dall'IRI tutti gli elementi documentali riguardanti la dismissione dell'Italgel.

Il sottosegretario DE CINQUE prende atto della richiesta della Commissione. Risponde quindi all'interrogazione n. 3-00808 del senatore Forcieri e di altri senatori ricordando che il 4 agosto 1993 è stato approvato dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, il piano di risanamento finanziario e di razionalizzazione industriale delle aziende e società operanti nel settore della difesa e aerospaziale del gruppo EFIM, mediante cessione delle medesime alla società Finmeccanica del gruppo IRI. Il relativo trasferimento delle aziende, che avrebbe dovuto aver luogo entro la fine del mese di settembre, ha incontrato notevoli difficoltà attuative che hanno provocato l'insorgere di controversie tra le parti e reciproche contestazioni di inadempimenti.

Il Governo è recentemente intervenuto sulla materia approvando un decreto-legge recante una norma interpretativa che chiarisce il rapporto tra le società controllate dall'EFIM operanti nel settore della difesa ed aerospaziale, debitamente autorizzate all'esercizio di queste attività, e le aziende gestite dalle stesse società che hanno assunto una individualità operativa differenziata con il contratto di affitto con l'IRI e il successivo passaggio alla Finmeccanica. In particolare, la disposizione precisa che gli effetti delle autorizzazioni e licenze in materia di produzione e commercio di armi e materiali di armamento rilasciate alle società si estendono anche alle aziende superando in questo modo i dubbi interpretativi ed operativi che erano sorti o che sarebbero potuti sorgere. Pertanto, a seguito dell'emanazione di tale norma il trasferimento si potrà perfezionare in breve tempo.

Per quanto riguarda lo specifico aspetto della determinazione del prezzo di cessione, si segnala che è in corso di emanazione il decreto interministeriale di nomina della società che provvederà alla valutazione per conto dell'EFIM. Il decreto è stato recentemente trasmesso alla controfirma del Ministro del tesoro.

Infine, si ricorda che il 19 ottobre scorso, presso la Commissione industria del Senato, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale, è stato ascoltato il professor Alberto Predieri, commissario liquidatore dell'EFIM: il commissario ha, tra l'altro, fornito analitiche informazioni sui pagamenti da effettuare compresi gli aumenti di capitale stabiliti successivamente a favore delle imprese cedute in affitto alla Finmeccanica.

Il presidente GIANOTTI, dopo aver avvertito che sostituirà nella replica il senatore Forcieri, assente per improrogabili impegni, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta del Governo, sottolineando come, nella disciplina delle privatizzazioni, l'Esecutivo abbia spesso oscillato tra misure amministrative e legislative senza peraltro riuscire a comporre i contrasti emersi sulle prospettive generali di tale operazione all'esterno e all'interno del Governo. Preoccupante, a tale proposito, è la notizia della mancata apposizione della firma del Ministro del tesoro al decreto di nomina della società

incaricata di procedere alla valutazione per conto dell'EFIM. Indubbiamente, il Parlamento deve astenersi dall'esercitare indebite interferenze nelle competenze dell'Esecutivo in materia di privatizzazioni, tuttavia rientra perfettamente nei compiti istituzionali delle Camere richiamare il Governo all'obbligo di mantenere un comportamento lineare e trasparente in tema di dismissioni delle imprese pubbliche, poichè incertezze di indirizzo e scarsa trasparenza delle operazioni concorrono ad aumentare le difficoltà della lira e delle società per azioni sui mercati finanziari internazionali.

Il sottosegretario DE CINQUE fa presente che il ritardo nella firma da parte del Ministro del tesoro del decreto interministeriale di nomina della società di valutazione è dovuta a motivazioni tecniche e non a contrasti di natura politica. Risponde quindi all'interrogazione 3-00752 del senatore Forcieri, facendo presente che il 19 marzo 1993, nel corso della quarta riunione del Comitato interministeriale difesa-industria, il Ministro dell'industria ha presentato il documento «Programma Konver - Prospettive di inserimento degli interessi italiani» e ha ricevuto l'incarico di individuare le aree geografiche nelle quali si è verificata una caduta dell'occupazione tenendo anche conto delle industrie interessate alla produzione di armamenti. All'uopo, il Ministero della difesa ha fornito i dati di competenza, suddivisi per regioni amministrative.

Inoltre, nella quinta riunione del suddetto comitato, tenuta il 4 maggio 1993, sono state richiamate le condizioni di accesso ai benefici previsti dalla CEE - 100 miliardi per l'Italia per il 1993 - e le relative norme regolamentari di applicazione, che costituivano la base per la presentazione a Bruxelles entro il 31 luglio 1993 di progetti italiani.

In tale quadro si è inserita la legge n. 237 del 1993, la quale ha previsto anche l'utilizzo coordinato delle risorse finanziarie, eventualmente provenienti dalla CEE, sulla base di accordi di programma tra soggetti pubblici e privati operanti nelle aree definite con decreto del Ministero dell'industria, sentite le regioni maggiormente interessate, caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento.

La proposta del programma KONVER 93, attualmente all'esame della Commissione CEE, non riguarda specifici progetti ma alcune linee di intervento intese a favorire la diversificazione e lo sviluppo dell'economia locale attraverso la creazione di nuove imprese a prevalente partecipazione giovanile nelle aree obiettivo 1 (province di Napoli e l'Aquila); a sostenere la riconversione o l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori di certificazione e controllo di qualità, per produzioni non riguardanti gli armamenti; a sostenere lo sforzo di riconversione delle imprese del settore difesa mediante aiuti agli investimenti finalizzati a produzioni civili e a promuovere la formazione professionale del personale da riconvertire nelle zone citate.

Le aree di intervento sono state individuate sulla base di criteri relativi alla concentrazione degli interventi in un limitato numero di aree, così come suggerito dalla Commissione CEE e all'appartenenza, salvo situazioni particolari, alle aree degli obiettivi 1 e 2. Sono stati altresì adottati criteri relativi al tasso di dipendenza dell'occupazione

industriale totale da quella dell'industria degli armamenti, al livello assoluto di occupazione dell'industria degli armamenti nell'area, nonché alla contiguità geografica con aree degli obiettivi 1 e 2.

Il presidente GIANOTTI prende atto della risposta del rappresentante del Governo, che verrà trasmessa al senatore interrogante, e avverte che lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

La seduta termina alle ore 9,45.

208^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
GIANOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Artioli.

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE DELIBERANTE

PAIRE ed altri. Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (1094-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
(Rinvio della discussione)

Il presidente GIANOTTI avverte che non è ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione sul disegno di legge in titolo. Non essendo pertanto possibile procedere nelle votazioni propone di rinviare la discussione alla prima seduta utile della prossima settimana.

Convengono il relatore PIERANI e il sottosegretario ARTIOLI.

La discussione del disegno di legge n. 1094-B è pertanto rinviata.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIANOTTI avverte che la seduta di domani già convocata per le ore 9 non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1993

151ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Azzolini e Principe.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi (1660)
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore COVIELLO, per l'illustrazione del disegno di legge in titolo, si richiama alla relazione da lui svolta in occasione dell'esame relativo alla conversione in legge del decreto-legge n. 370, di cui il provvedimento in esame rappresenta la reiterazione. Ricorda inoltre che poichè il Governo ha reiterato il decreto-legge n. 465 senza tenere conto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati (ripristinando così il testo originario) preannuncia la presentazione di un emendamento volto in primo luogo ad evitare conflittualità con l'altro ramo del Parlamento e in secondo luogo a delegare al Governo la facoltà, nei limiti dei fondi disponibili per gli sgravi contributivi, a provvedere con decreto a tale incombenza, fermi restando gli indirizzi delle Comunità europee. Dato il periodo particolare che il Paese sta attraversando, ritiene inoltre opportuno che la materia sia direttamente elaborata dall'Esecutivo affinché non diventi terreno di scontro tra le forze politiche. Propone infine di inviare immediatamente l'emendamento preannunciato alla 5ª Commissione.

Sulla proposta del relatore interviene la senatrice PELLEGATTI che chiede di seguire l'ordinario iter previsto per la trattazione del disegno di legge e quindi di inviare alla 5ª Commissione l'emendamento del senatore Coviello insieme agli altri che saranno eventualmente presentati entro il termine che verrà stabilito. Richiamandosi quindi alla

prassi, chiede di rinviare ad una prossima seduta l'inizio della discussione generale. Il Presidente e la Commissione concordano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

(A 007 0 00, C 11ª, 0019)

Il presidente COVIELLO avverte che il Presidente Covatta è impegnato nei lavori di un'altra Commissione e ha quindi chiesto di svolgere nelle sedute pomeridiane la relazione sul ddl 1658. Invita quindi a proseguire gli interventi sul documento conclusivo riguardante l'indagine conoscitiva sull'occupazione.

La senatrice DANIELE GALDI si dichiara non disponibile a intervenire in quanto nella giornata di ieri era stato deciso che nella seduta di questa mattina l'argomento non sarebbe stato preso in considerazione. Richiama quindi la necessità di un rispetto degli accordi presi per lo svolgimento dei lavori.

Interviene quindi sull'ordine dei lavori anche la senatrice PELLEGGATTI che richiama con forza la necessità di effettuare riunioni dell'Ufficio di Presidenza nelle quali deve essere fissato un calendario preciso e concordato tra tutti i componenti. È infatti invalsa l'abitudine di inserire all'ordine del giorno delle sedute argomenti non concordati e privi di urgenza nonchè di variare i tempi stabiliti per la discussione dei disegni di legge.

Il senatore MERIGGI dichiara di condividere le osservazioni della senatrice Pellegatti poichè ritiene inaccettabile che si smentisca quanto era stato stabilito concordemente e invita con forza al rispetto delle regole.

Il Presidente COVIELLO dichiara di non intravedere la violazione delle regole e fa presente che l'invito rivolto ad intervenire sull'indagine conoscitiva era soltanto finalizzato ad una migliore utilizzazione dei tempi di lavoro della Commissione.

Prende quindi la parola il senatore SMURAGLIA che sottolinea la necessità di svolgere le riunioni dell'Ufficio di Presidenza in modo da poter discutere diffusamente della formulazione del calendario dei lavori e degli ordini del giorno della Commissione. Sottolinea quindi la necessità che, una volta stabilito il programma dei lavori, esso non venga modificato senza l'accordo di tutti i Gruppi.

Il senatore ROMEO, pur condividendo l'esigenza di un ordinato svolgimento dei lavori della Commissione, afferma di non ritenere opportuno creare una questione politica sulla materia.

La seduta termina alle ore 10,10.

152ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVATTA

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro (1658)
(Esame e rinvio)

Il relatore, Presidente COVATTA, illustra il disegno di legge in titolo ricordando che si tratta del primo provvedimento fra quelli annunciati dal Governo per la revisione della disciplina del mercato del lavoro. Si sofferma quindi sull'articolo 1, riguardante le procedure per l'espletamento dei cosiddetti lavori socialmente utili. Fa quindi presente che, in tali procedure, saranno coinvolti lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, così come stabilito dal comma 3. Si definiscono inoltre i soggetti deputati alla messa in opera di tali progetti e i modi di scelta dei lavoratori. Passa quindi a trattare della norma contenuta nel comma 8 che disciplina la costituzione di un nucleo di valutazione dei progetti presso il Ministero del lavoro. Si sofferma poi ad illustrare l'articolo 2 che disciplina i piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione e che fissa a trentadue anni l'età massima di coloro che possono beneficiare della norma. L'articolo prevede inoltre che i giovani possono essere assunti per un massimo di dodici mesi e per un periodo di 82 ore mensili. Il relatore sottolinea infine la necessità di un'attenta riflessione, da parte dei membri della Commissione, affinché la norma in discussione non produca le distorsioni che si verificarono con l'applicazione dell'articolo 23 della legge n. 87 del 1988. Illustra per ultimo l'articolo 3 del provvedimento, riguardante norme in materia di contratti di formazione e lavoro che estende a tutto il territorio nazionale il limite dell'età di 32 anni per l'assunzione. La disposizione fissa poi due tipologie di contratti, volte all'acquisizione di professionalità intermedie ed elevate e all'agevolazione nell'inserimento professionale mediante l'esperienza lavorativa. Sull'articolo 3 richiama quindi l'attenzione dei membri della Commissione affinché, per la sua valutazione, siano attentamente considerati gli elementi acquisiti fino a questo momento nel corso dell'indagine conoscitiva sui sistemi di formazione professionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1993

129^a Seduta

Presidenza del Presidente
GOLFARI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Formigoni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (1642), approvato dalla Camera dei deputati

Lama ed altri: Norme per il riordino del sistema di prevenzione (1298)

Parisi Vittorio ed altri: Norme per il riordino delle competenze in materia di individuazione delle cause di inquinamento (1410)

Golfari ed altri: «Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unità sanitarie locali» (1163)

Andreini ed altri: «Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unità sanitarie locali» (1174)

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione. Proposta di assorbimento dei disegni di legge nn. 1163, 1174, 1298, 1410)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GOLFARI illustra le proposte di coordinamento nn. 1 e 2 che, poste separatamente ai voti, sono accolte dalla Commissione.

Il senatore GIOLLO illustra il seguente ordine del giorno:
«Il Senato,

nel rilevare che:

nel disegno legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 01 viene attribuita all'Agenzia per l'ambiente il ruolo di valutazione e prevenzione dei rischi rilevanti connessi ad attività produttive,

impegna il Governo

ad emanare in tempi brevi un decreto legge di modifica del d.P.R. n. 175 del 1988 al fine di rendere tale norma tempestivamente ed efficacemente applicabile.

0/1642/1/13a

PARISI Vittorio, PROCACCI, GIOLLO

Il presidente GOLFARI, pur manifestando consenso all'ordine del giorno, che rappresenta comunque una sollecitazione al Governo a provvedere in merito, ricorda che un emendamento approvato dalla Commissione nella seduta di ieri prevede che venga conferita delega al Governo a disciplinare la materia attraverso un regolamento: esprime la propria preferenza per questa ultima ipotesi.

L'ordine del giorno è posto ai voti ed approvato dalla Commissione.

Il presidente GOLFARI propone quindi che venga conferito mandato al relatore a riferire all'Assemblea.

In sede di dichiarazione di voto interviene la senatrice PROCACCI, sottolineando come le modifiche apportate dalla Commissione siano in contrasto con lo spirito del *referendum*: le modalità e le competenze relative ai controlli ambientali, non risultano ben definite. Il ritardo con cui il disegno di legge di conversione del decreto verrà approvato dall'Assemblea del Senato non potrà che determinare l'affossamento di un provvedimento atteso dai 28 milioni di cittadini che hanno votato sì al *referendum*. Preannuncia, quindi, il proprio voto contrario.

La Commissione conferisce mandato al relatore a riferire all'Assemblea sul disegno di legge n. 1642 e sugli emendamenti accolti, proponendo l'assorbimento dei disegni di legge nn. 1163, 1174, 1298 e 1410; conferisce altresì mandato ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie, richiedendo eventualmente l'autorizzazione alla relazione orale.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul parco nazionale dell'Aspromonte: audizione di rappresentanti della Regione Calabria e della provincia di Reggio Calabria
(R 048 0 00, C 13^a, 0008)

Ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento intervengono per la regione Calabria il presidente della Giunta regionale, dottor Guido Rhodio, il capo di Gabinetto, dottor Giovanni Luzzo, il dirigente, dottor Nicola Macrì, nonché il geometra Nicola Folino in rappresentanza dell'assessore all'ambiente, il dottor Leonardo Iorfida, Vice Sindaco del Comune di Cittanova e il dottor Ettore Rositani, responsabile dell'Ufficio tecnico del comune di Cittanova.

Il presidente GOLFARI riassume brevemente le informazioni acquisite nel corso del sopralluogo del 23, 24 e 25 ottobre scorsi, soffermandosi sui problemi emersi attraverso le audizioni effettuate in quella occasione.

L'assessore all'ambiente della provincia di Reggio Calabria si fece allora carico di raccogliere i pareri degli enti interessati alla perimetrazione del parco, con l'intento di cercare una mediazione: in proposito, infatti, si riscontravano opinioni molto differenziate e in taluni casi contrastanti. Le associazioni ambientaliste, a loro volta, dimostravano una certa flessibilità in tema di perimetrazione, pur manifestando una preferenza per la proposta del comitato paritetico.

Dopo alcune parole di benvenuto, dà quindi la parola al presidente della Regione Calabria.

Il presidente RHODIO richiama l'attenzione sulla delicatezza della situazione dell'Aspromonte che certamente influenza le decisioni relative all'istituzione del parco. La regione giudica positivamente e sostiene con determinazione tale istituzione, suscettibile di fornire opportunità positive alle popolazioni interessate: per parte sua si sta adoperando e si adopererà per favorire la soluzione dei problemi che ostacolano una rapida realizzazione del parco. La sensazione diffusa, secondo cui i parchi introducono più vincoli che benefici, va sfatata provvedendo a che siano fornite le necessarie risorse finanziarie.

Il principale problema da risolvere – come anticipato dal presidente Golfari – è dato per l'eccessiva ampiezza del parco così come definito dal comitato paritetico. In proposito ricorda come il Ministro dell'ambiente abbia trasmesso alla regione uno schema di decreto, lasciando intendere che tutto l'*iter* preparatorio era giunto a conclusione; la regione – a dimostrazione di non avere alcun intento prevaricatore nei confronti dei comuni – ha chiesto che le singole amministrazioni fornissero elementi per il parere da dare al Governo, anche se solo un numero limitato di comuni ha fatto pervenire osservazioni.

Nell'esprimere il suo parere definitivo, la regione terrà conto delle ulteriori valutazioni ora pervenute: in sintesi gli pare di poter anticipare che la proposta di delimitazione del parco avanzata dai comuni ecceda in direzione opposta a quella precedente, prevedendo un'area eccessivamente ristretta. Occorrerà quindi – a suo avviso – cercare una mediazione tra le due ipotesi, facendo poi pervenire rapidamente al Governo il parere della Regione.

Il vice sindaco IORFIDA si scusa per l'assenza dell'assessore all'ambiente della provincia di Reggio Calabria, dottor Mesiti, impossibilitato a partecipare all'audizione per un problema di trasporto aereo; ad una domanda del senatore ANDREINI volta a conoscere l'ampiezza della perimetrazione proposta, informa che l'ipotesi avanzata dai sindaci si attesta intorno ai 70 mila ettari.

Il senatore ANDREINI richiede altresì notizie circa la praticabilità della gestione del parco nel territorio degli oltre 40 comuni privi di piano regolatore; sarebbe anche utile apprendere il destino del vecchio parco della Sila.

Il senatore CONDARCURI esprime interesse per le ipotesi di perimetrazione formulate dalle autonomie locali, ma invita a ricercare

una soluzione che non sacrifichi altre realtà meritevoli di considerazione: il peggior modo di intraprendere la costituzione di un parco sarebbe quello di incentivare una guerra tra poveri.

Il senatore ZITO, nel concordare con l'esposizione del presidente Rhodio, dichiara che il lavoro svolto dagli enti locali ha prodotto un positivo risultato: sin dall'originaria proposta della Regione, ci si era mossi lungo una direttrice di ragionevolezza, ripresa quando il Ministero dell'ambiente si è orientato ad una costruttiva riduzione dell'originaria perimetrazione proposta. Infatti, dovrebbe dimezzarsi la dimensione di 140 mila ettari ipotizzata in origine, escludendo la costa viola; anche alla luce della proposta avanzata dai comuni, è auspicabile che la decisione finale del Ministero dell'ambiente tenga conto delle istanze delle autonomie locali.

Circa alcune esclusioni dal parco proposte dal Consiglio comunale di Cittanova, rileva che la contrada Zomaro potrebbe trovare nel parco un'occasione di governo del territorio sin qui non realizzatosi: il degrado che essa attualmente patisce - nonostante le prospettive turistiche delineate negli anni scorsi - potrebbe essere definitivamente superato, facendola rientrare nella fascia di sviluppo.

Il presidente RHODIO risponde agli intervenuti dichiarandosi consapevole della necessità di sveltire l'iter procedurale delle amministrazioni locali, tant'è vero che la regione Calabria sempre più spesso è ricorsa alla nomina di commissari *ad acta* ed a diverse forme di sollecitazione nei confronti della pianificazione urbanistica comunale. Dichiara altresì che la cosiddetta Sila greca rientra nel perimetro del parco del Pollino, mentre quella catanzarese sarà adibita a riserva.

Il vice sindaco IORFIDA risponde a sua volta che il comune di Cittanova ha approvato all'unanimità la proposta di inclusione nel parco dell'area montana, ma ha altresì proposto talune esclusioni urbane anche in ragione dell'esistenza di un mero piano di fabbricazione, rispetto al quale andrebbe chiarito prioritariamente l'impatto delle normative vincolistiche del parco. Quanto allo Zomaro, il suo degrado è ascrivibile non tanto a carenze dell'amministrazione comunale, quanto a situazioni di fatto di interdizione all'esercizio dei poteri legali; l'esistenza, anzi, di un congruo numero di bovini senza le corrispondenti recinzioni attesta il grado di difficoltà nell'affermazione dei pubblici poteri in tale area.

Il presidente GOLFARI, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (1642), approvato dalla Camera dei deputati

All'articolo 01, comma 1, lettera i), dopo le parole: «dei rischi» inserire le seguenti: «di incidenti».

Coord. 1

IL RELATORE

Inserire l'emendamento 1-bis.0.1 dopo l'articolo 1-quinquies.

Coord. 2

IL RELATORE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1993

Presidenza del Presidente
VIOLANTE

La seduta inizia alle ore 16,10.

*AUDIZIONE DELL'AVVOCATO NICOLA MANCINO, MINISTRO DELL'INTERNO, SUL
FENOMENO DEI SEQUESTRI DI PERSONA
(A 010 0 00, B 53ª, 0001)*

Il ministro dell'interno MANCINO rileva che la maggiore incidenza del fenomeno dei sequestri di persona è stata registrata negli anni 1975, 1977, 1979 e 1982. Dal 1972 al 1984 sono stati consumati 495 delitti. La flessione nel numero dei delitti consumati inizia dopo il 1984, in ragione dell'attività di contrasto posta in essere dalle forze di polizia; e inoltre, da quel periodo le organizzazioni criminali si sono rivolte a altre attività più remunerative, come il traffico di stupefacenti. Dal 1972 al 1984 i profitti realizzati con l'attività in questione si calcolano in 250 miliardi di lire.

Dal 1987 al 1993 sono stati commessi 72 rapimenti, di cui 25 in Calabria e 12 in Sardegna. Sono stati individuati i responsabili di 44 di tali sequestri, per un totale di 235 persone deferite all'autorità giudiziaria, di cui 220 in stato di detenzione. Delle persone sequestrate, 17 sono state liberate, 11 si sono sottratte ai sequestratori, mentre sette non hanno riacquisito la libertà. Si tratta di Cortellezzi, Trezzi, Silocchi, Medici, Conocchiella, Malgeri e Carugo; di Trezzi, Silocchi e Carugo è stato accertato il decesso.

Nello stesso periodo risultano pagati i riscatti in 23 casi, per un ammontare presunto di 32 miliardi.

Attualmente sono nelle mani dei rapitori Adolfo Cartisano, Paolo Ruiu e Paolo Giovanni Glorio.

Illustra quindi la più recente legislazione in materia e, in particolare, la legge n. 82 del 1991 che prevede la obbligatorietà del sequestro dei beni -al fine di vanificare la possibilità di conseguire un profitto dal rapimento- e la costituzione di gruppi interforze per le indagini relative a ciascun sequestro. Illustra inoltre la legge n. 203 del 1991, che riduce la possibilità di godere di alcuni benefici previsti dall'ordinamento penitenziario per i detenuti per il reato in questione. Illustra infine l'articolo 12-*quinqüies* della legge n. 356 del 1992, che

prevede il sequestro prima e la confisca poi dei proventi delle attività illegali.

Dall'entrata in vigore della legge n. 82 del 1991 solo per quattro dei 23 sequestri effettuati sono stati pagati riscatti, per un ammontare complessivo di 2.600 milioni.

Negli anni 1992-93 son stati sequestrati i beni di 27 persone implicate nel delitto in questione, per un valore complessivo di 480 miliardi.

Si sofferma quindi sulle misure organizzative adottate dalla Polizia di Stato in Calabria, con la istituzione nel giugno 1989 in Calabria di un apposito nucleo antisequestri, con distaccamenti sul territorio. Nel maggio 1991, a fini di razionalizzazione ai fini dell'attività di contrasto, è stata disposta la conversione del nucleo antisequestri nella provincia di Reggio Calabria.

Dopo aver dato conto delle indagini a carico degli appartenenti a cosche della Locride, responsabili dei sequestri Casella, Celadon, Paoli e De Pasquale e del programma speciale per la cattura dei latitanti, precisa che nel 1992-93 sono stati assicurati alla giustizia 27 responsabili di sequestri di persona.

Per quanto riguarda le notizie apparse recentemente sugli organi di informazione, - premesso che la sua fiducia nel Capo della Polizia è piena -, dichiara che quest'ultimo ha sempre escluso ogni tentazione di arrivare ai sequestratori per la via dei riscatti; è infatti primario l'obiettivo di arrestare i responsabili dei delitti, eventualmente solo pagando meri informatori. Precisa al riguardo che si tratta di un'attività rimessa alla responsabilità del Capo della Polizia, di cui egli ha ogni ragione di ritenere valide le affermazioni. Inoltre, durante il suo mandato egli non ha mai dato direttive di arrivare ai sequestratori nei modi di cui si è discusso ed esclude che il Capo della Polizia possa averlo fatto. Per il passato, egli può solo riferire quanto gli viene riferito, precisando che comunque non ha mai avuto notizia di trattative con sequestratori con relativo pagamento di somme. Quanto alle dichiarazioni rese da alcuni magistrati, ha fiducia nel loro operato, che dovrà eventualmente precisare responsabilità e modalità di eventuali fatti illeciti.

Il deputato IMPOSIMATO ricorda che vi sono stati alcuni sequestri di persona che non si sono risolti, poichè i familiari dei rapiti non sono stati in condizione di pagare le somme richieste per il riscatto. Per altri sequestri (Casella, Celadon, Ghidini e Kassam), gli organi di stampa hanno riferito del pagamento di una parte del riscatto con fondi del Ministero dell'Interno o dei servizi di sicurezza e ciò anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 82 del 1991. Su tali fatti sono state anche aperte indagini giudiziarie, di cui giudica opportuno acquisire gli atti. Chiede pertanto al Ministro dell'Interno di fornire chiarimenti sulle affermazioni del collaboratore di giustizia Ierinò che ha riferito di aver saputo che per il sequestro di Roberta Ghidini sarebbero stati pagati 500 milioni da organi dello Stato. Inoltre, si è letto che la liberazione di Cesare Casella sarebbe avvenuta tramite persone incaricate dal Ministero dell'interno. Se tali fatti corrispondono a verità, il Ministro dovrebbe chiarire quali sono i criteri che ispirano l'adozione di simili scelte.

Il deputato Luigi ROSSI chiede al Ministro di precisare se, a suo giudizio, il sequestro del giovane Glorio è opera di una banda specializzata ovvero di un gruppo di balordi. Chiede inoltre che sia precisato come mai le forze di polizia non sono state in grado di mettere a punto una strategia di contrasto del fenomeno, di chiarirne eventuali collegamenti con la grande criminalità organizzata e di disegnare una mappa dei luoghi usati in Aspromonte per i delitti in questione. Chiede altresì perché non siano stati utilizzati informatori per individuare le menti dei sequestri.

Il deputato TRIPODI richiama le notizie di stampa che hanno riferito dell'utilizzazione di fondi riservati dei servizi segreti per il pagamento del riscatto di alcuni sequestri «di serie A» (Casella, Celadon, Ghidini Kassam). Tali notizie si ricollegano a voci circolanti in Calabria e ad affermazioni di collaboratori di giustizia, che hanno suscitato profondo sconcerto nelle popolazioni. Di fronte alle affermazioni del Ministro, che ha negato il verificarsi di tali eventi, ritiene necessario in ogni caso che sia chiarito quanto e come sia stato speso per il pagamento di confidenti. Non ritiene inoltre sufficienti i chiarimenti forniti dal Ministro, che dovrebbe invece promuovere altro tipo di indagine, in grado di dare maggiori certezze, anche tenendo conto delle notizie che sarebbero in possesso dei magistrati di Locri. Chiede inoltre se sia vero che siano stati attribuiti finanziamenti agli uffici giudiziari di Locri per agevolare la liberazione di sequestrati.

Il deputato BARGONE chiede se risulti al Ministro che siano stati utilizzati fondi del SISDE o del Ministero per il pagamento dei riscatti, soprattutto negli anni tra il 1980 e il 1990 e nella Locride, se vi siano stati funzionari del SISDE o di altra amministrazione che abbiano allacciato trattative con i sequestratori o utilizzato persone estranee per giungere alla liberazione dei sequestrati. Chiede inoltre se il SISDE, a Reggio Calabria e a Messina, abbia costituito fondi di riserva presso istituti di credito o finanziari, se siano stati usati mezzi aerei CAI e se, in quelle stesse città, i servizi abbiano uffici di copertura.

Il deputato MATTEOLI chiede al Ministro di precisare, in relazione alle notizie di stampa più volte citate, per quali sequestri siano stati pagati i riscatti e per quale non sia avvenuto tale pagamento, pur in presenza di una richiesta. Chiede inoltre di precisare se la matrice dei sequestri sia rimasta la stessa anche quando tali delitti si sono diffusi sul territorio nazionale, se vi sia stato un aumento del numero delle persone che si dedicano agli stessi delitti o se invece non operino prevalentemente gli stessi nuclei delinquenziali. Chiede poi che sia chiarito quale rapporto c'è tra la liberazione del sequestrato e il pagamento del relativo riscatto. Chiede infine se è vero che il sequestrato Malenotti, pur essendo stato pagato il riscatto, sarebbe stato ucciso e se è vero che il sequestratore di una bambina a Bagni di Lucca sia già in semilibertà.

Il senatore FRASCA, dopo aver osservato che la verità necessaria sui fatti in discussione non è stata raggiunta, richiama un documento del

«Comitato pro-Bovalino libera» nel quale si afferma che i sequestri di persona sono dovuti ad una non adeguata utilizzazione delle forze di polizia, alla mancata applicazione della legge Rognoni-La Torre, alla inefficacia della cosiddetta «linea dura» e a carenze legislative. Alla gente di Bovalino occorre dare una risposta.

Contesta quindi il fondamento dell'affermazione secondo la quale le organizzazioni criminali si sarebbero dedicate al traffico di stupefacenti più che ai sequestri di persona, perchè più redditizio. I sequestri invece continuano e vi è il rischio che le forze di Polizia adottino interpretazioni semplicistiche. Sottolinea poi che l'opinione comune in Calabria è nel senso che lo Stato s'impegna solo su alcuni sequestri, in particolare quelli di persone provenienti dalle dalle regioni del nord.

Chiede poi al Ministro di chiarire come mai la mafia si interessa a sequestri, come quello di Cartisano, per il quale parrebbe che sia sufficiente il pagamento di un riscatto di due-trecento milioni. A suo giudizio ciò accade probabilmente perchè vi sono bande disposte a commettere tali delitti anche per somme ridotte. Invitando le autorità di polizia ad esercitare un più penetrante controllo sulle due strade di accesso all'Aspromonte, chiede al Ministro di fare piena luce sull'eventuale intervento del SISDE nel pagamento dei sequestri.

Il deputato OLIVO, ricordando che è stato smantellato il «pool antisequestri», sottolinea che un fenomeno ormai di lunga data è stato tuttavia affrontato senza una apprezzabile strategia. A tali carenze è necessario porre urgente rimedio.

Chiede quindi quali misure vengano adottate, dopo il pagamento delle fonti di informazione, per individuare i percorsi del danaro, per quali sequestri vi siano stati interventi di tal genere, quando tali interventi siano stati decisivi, quanto sia stato pagato, regione per regione, quali direttive siano state impartite per il pagamento delle fonti.

Il deputato ACCIARO, dopo aver ricordato le proteste dei sindacati di polizia per la sostituzione di questori, in Sardegna, chiede chiarimenti sul ruolo svolto in occasione del sequestro di Farouk Kassam dal bandito Mesina, personaggio poi risultato coinvolto in un traffico d'armi. Chiede altresì chiarimenti sulle dichiarazioni rese dalle autorità di polizia subito dopo la liberazione della signora Giuliani ad Olbia in ordine a maltrattamenti subiti dalla stessa, fatti poi smentiti dalla donna. In proposito, vi è il rischio di un'amplificazione delle notizie che non aiuta la comprensione dei fatti.

Il Presidente VIOLANTE osserva che per la Commissione è importante comprendere la natura dei pagamenti delle fonti confidenziali di cui il Ministro ha dato conto. Essi infatti potrebbero essere di ammontare tale da apparire piuttosto come riscatti. Inoltre, ritiene difficile credere che siano avvenuti pagamenti solo di informazioni, qualora queste informazioni non abbiano portato a risultati concreti, come gli arresti dei responsabili dei delitti.

Il Ministro dell'interno MANCINO ricorda che egli assunse l'incarico ministeriale alcuni giorni prima della liberazione del piccolo Kassam. In quella occasione, egli ha avuto occasione di raccogliere le congratulazioni della madre del bambino per l'operato delle forze di polizia e dei magistrati. Sul ruolo svolto da Graziano Mesina nella vicenda, si domanda come mai un personaggio del genere debba essere ritenuto più credibile degli organi dello Stato. Osserva poi che il ministro assume informazioni dal Capo della Polizia e, qualora questi escluda il pagamento del riscatto, il Ministro non ha il diritto nè il dovere di contestare tale affermazione, fino a che non sia accertato il contrario. Ricorda inoltre che Mesina è sottoposto ad indagini ad Asti per altri gravi fatti.

Dopo aver precisato che per i fatti avvenuti prima della assunzione dell'incarico ministeriale egli può riferire quello che risulta agli atti, dichiara gratuite le affermazioni secondo le quali sarebbe stato versato danaro ai rapitori da parte di organi dello Stato.

Per quanto riguarda i fatti avvenuti successivamente, ribadisce che nessun riscatto è stato pagato per la liberazione di Farouk Kassam e la persona ancora sotto sequestro in Calabria, vicenda quest'ultima dalle caratteristiche anomale, viste le non floride condizioni economiche della famiglia.

In merito all'ultima visita del Capo della Polizia a Bovalino, precisa che la distinzione tra sequestrati «di serie A» e sequestrati «di serie B» gli è ignota, come pure gli è estraneo un linguaggio del genere. Precisa infine che durante la sua gestione neppure è pervenuta alcuna richiesta di pagamento di fonti confidenziali.

Rispondendo al senatore FRASCA, che ricorda le indagini in corso sul pagamento di riscatti per la liberazione di sequestrati del nord, il ministro dell'interno Mancino rileva che l'unica differenza tra nord e sud sta nella condizione economica dei cittadini sequestrati.

Precisa quindi che, in caso di pagamento di informazioni, il Ministro non conosce nè la misura nè le modalità di tali eventi e neppure ne conosce il verificarsi, rientrando tutto ciò nella responsabilità dei vertici delle forze di polizia e dei servizi. Il Ministro non ha inoltre il diritto di conoscere gli informatori. Dopo aver precisato che esistono fondi riservati, precisa che il suo indirizzo è nel senso che vengano pagate le informazioni ritenute utili, produttive di un risultato concreto.

Dopo aver osservato che di fronte all'andamento dei sequestri una sezione del nucleo anticrimine potrebbe essere specializzata, precisa che il Capo della Polizia potrà fornire i dati relativi ai sequestri avvenuti a partire dagli anni '70. Rileva poi, rispondendo al deputato Rossi, che il recente sequestro avvenuto a Casalpalocco sembrerebbe anomalo, opera di non specialisti anche perchè collegato a fatti di rapina.

Quanto alle osservazioni del senatore Frasca, non ritiene sufficiente un controllo sulle vie di accesso all'Aspromonte, ritenendo necessario un più penetrante controllo del territorio, obiettivo per il quale ribadisce la validità dell'utilizzazione delle forze armate, che dovrebbe essere consentita con un provvedimento legislativo di carattere generale.

In ordine alla redditività dei sequestri di persona, ritiene che la commissione di tale delitto sia appetibile per la criminalità minore.

Osserva, infine, che ulteriori più dettagliati chiarimenti potranno essere richiesti al Capo della Polizia, che la Commissione incontrerà nella seduta odierna.

DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLA PUBBLICITÀ DI ALCUNE PARTI DELL'AUDIZIONE SVOLTASI NELLA SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE

Il presidente VIOLANTE chiede di procedere in seduta segreta.

La Commissione concorda.

(Si procede in seduta segreta).

(Riprende la seduta pubblica).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, B 53ª, 0015)

Il Presidente VIOLANTE propone di definire il calendario dei lavori della Commissione per la discussione della relazione sulla camorra.

Dopo interventi dei deputati MATTEOLI e BARGONE e del senatore CABRAS, il Presidente VIOLANTE propone il seguente calendario dei lavori: martedì 30 novembre, svolgimento della relazione introduttiva; mercoledì 1° dicembre alle ore 15, inizio della discussione generale, e venerdì 3 dicembre, alle ore 9,30.

La Commissione concorda.

Il Presidente VIOLANTE propone che la Commissione ascolti il Prefetto, il questore e il comandante del gruppo dei Carabinieri di Reggio Calabria sulla grave questione delle cosiddette «vacche sacre».

La Commissione concorda.

AUDIZIONE DELL'ONOREVOLE VINCENZO SCOTTI, GIÀ MINISTRO DELL'INTERNO, SUL FENOMENO DEI SEQUESTRI DI PERSONA

(A 010 0 00, B 53ª, 0001)

Il Presidente VIOLANTE chiede all'onorevole Scotti di soffermarsi principalmente sull'eventuale pagamento, anche parziale di riscatti per la liberazione di persone sequestrate nonché sul pagamento di confidenti, e di precisare la differenza fra le due ipotesi.

L'onorevole SCOTTI, già Ministro dell'interno, precisa che durante il suo incarico ministeriale, (dal 16 ottobre 1990 al 30 giugno 1992) sono stati consumati 20 sequestri di persona a scopo di estorsione, di cui 4 in Sardegna, 1 in Umbria, (cui si aggiungeva il sequestro De Megni, rapito nell'ottobre 1990), 3 nel Lazio, 2 in Lombardia, 9 in Calabria.

L'andamento nel tempo di questo reato è stato caratterizzato da una decisa tendenza al contenimento del fenomeno, iniziata precedentemente agli anni '90, con un calo progressivo dei casi. Tale flessione è scaturita da un'intensa attività delle forze di Polizia, che ha consentito la neutralizzazione delle più importanti centrali criminose calabresi e sarde.

Inoltre, vi è stato il graduale passaggio della malavita associata, specialmente di quella a radice meridionale, in altri settori dell'illecito.

In Sardegna, il fenomeno presenta caratteristiche cicliche. Dalla ricognizione dei sequestri di persona consumati nel periodo considerato nell'isola e nell'Italia Centrale, si evince la costante implicazione di elementi sardi in questi reati. Ricorrente è stato anche il riproporsi di soggetti, già inquisiti per analoghe imprese criminose. È stata poi accertata una costante presenza, tra i sequestratori, di latitanti, impegnati, precipuamente, nella custodia degli ostaggi.

Anche per i sequestri, operati da organizzazioni calabresi, si è delineato un nuovo corso, con un distacco della malavita dalla pratica sistematica del sequestro e con minori proiezioni in altre aree geografiche.

Particolarmente efficace è stata l'azione di contrasto delle forze di polizia, negli anni 1990-1992, testimoniata dal conseguimento di positivi risultati.

Dei 21 sequestri consumati nel periodo in esame, includendovi anche quello di De Megni sono stati scoperti gli autori di 15, con l'arresto di 66 persone.

Risultano corrisposti ai rapitori soltanto 3 riscatti, per un ammontare di lire 1.900 milioni (sequestri Murgia, Scanu e Bartolucci).

L'azione di polizia ha permesso la liberazione di 3 ostaggi, nonché l'automobile di altri 5. Per 5 persone, si è avuto, il rilascio affrettato da parte dei malviventi, in costanza di pressanti servizi espletati dalle forze dell'ordine per la loro ricerca. Tra i citati casi va annoverato il sequestro Carugo, conclusosi con l'uccisione della vittima ad opera di soci in affari. Non hanno riacquisito la liberazione Giancarlo Conocchiella e Pasquale Malgeri di cui era stato dagli investigatori comunicato il possibile imminente rilascio.

Un'ultima precisazione va fatta in ordine al coinvolgimento, in 7 dei menzionati 21 delitti, di elementi votatisi occasionalmente alla specifica attività criminosa.

Osserva poi che nel mese di ottobre del 1990, vi era una complessa situazione caratterizzata dal contestuale ritorno nel circuito delinquenziale di componenti delle due citate aree criminali, sarda e calabrese, già inquisiti per analoghi delitti; dall'accettazione della «linea morbida», realizzatasi per alcuni sequestri verificatisi nel 1990; dall'iniziativa del Comitato di Stallavena di Grezzana, che prevedeva azioni di intermediazione privata, le quali, pur se suggerite da intenti umanitari, restavano, tuttavia, controproducenti, e non razionali.

Dinanzi a questo complesso di situazioni, egli convocò una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, che adottò una linea che si imperniava su un'azione preventiva di polizia nel controllo del territorio, una condotta giudiziaria con il blocco dei beni di familiari dei sequestrati e il divieto di intermediazione, nonché una più rigorosa

applicazione dei benefici della cosiddetta «legge Gozzini» nel caso del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione. Il legislatore recepì poi questi orientamenti.

Per quanto attiene l'impiego di fondi riservati per favorire esiti positivi alle indagini di polizia, ricorda che egli approvò la linea tradizionale di interventi per incentivare fonti sicure di informazioni certe ed utili alla conclusione delle operazioni rivolte ad assicurare ai giudici i colpevoli. I modi e le forme degli interventi appartengono alla responsabilità e all'assoluta riservatezza dei capi delle forze dell'ordine. In tal senso è stata la sua nota dichiarazione alla stampa.

Ricorda infine che il fatto che sui 21 sequestri consumati nel periodo in esame sono stati scoperti gli autori di 15 con l'arresto di 66 persone. Conferma la netta esclusione dell'utilizzo di fondi riservati per pagamenti di un qualsiasi riscatto.

Il deputato TRIPODI osserva che dalle dichiarazioni del ministro Mancino e dell'ex-ministro Scotti non è agevole conoscere il reale svolgimento dei fatti. Essi negano l'eventuale pagamento di riscatti, negando anche di sapere quanto si sia speso per il pagamento delle informazioni. Chiede ulteriori precisazioni su tale aspetto, nonché più chiare informazioni sul sequestro Malgeri.

Il senatore BRUTTI, dopo aver sottolineato che oggi sono state usate argomentazioni analoghe a quelle svolte a suo tempo in occasione del sequestro di *Ciro Cirillo*, chiede di quali meccanismi di controllo disponga il Ministro sull'uso dei fondi riservati e sull'ammontare delle spese; ciò per capire quale fondamento certo abbia l'affermazione che esclude l'utilizzazione di quel denaro per il pagamento di riscatti. Occorre, in sostanza, comprendere quali siano le regole di comportamento in tali casi e studiarne di più efficaci.

Il deputato GALASSO osserva che il Ministro non solo non ha il diritto nè il dovere di ignorare le vicende relative al pagamento di danaro proveniente da fondi riservati, ma anzi ha il dovere di diffidare, in quanto autorità politica responsabile, soprattutto in considerazione della inaffidabilità del SISDE, da tempo dimostrata. Occorre, in sostanza, comprendere cosa sia realmente accaduto, al di là delle dichiarazioni formali.

Rileva poi che l'onorevole Scotti ha riconosciuto l'esistenza di fondi riservati e la discrezionalità nel loro uso. Tuttavia, discrezionalità non equivale a mancanza di ogni controllo, e la riservatezza non può essere addotta a copertura di fatti illeciti.

Il Ministero dell'interno è luogo delicatissimo e devono essere chiari gli elementi su cui si fonda la fiducia verso i responsabili dei servizi, soprattutto quando questi sono stati definiti «malfattori» dal Presidente del Consiglio. Occorre quindi andare a fondo nella ricostruzione di quanto avvenuto, evitando che lo spiraglio aperto dall'onorevole Scotti si richiuda.

Il deputato IMPOSIMATO, dopo aver richiamato le dichiarazioni rese alla stampa dall'onorevole Scotti il 5 novembre scorso, chiede se le

notizie su un ruolo dei servizi nello svolgimento dei sequestri Celadon e Casella abbiano un fondamento di verità, sottolineando come il pagamento del riscatto può costituire uno stimolo a tale attività delittuosa.

Il deputato FOLENA chiede all'onorevole Scotti se, in coscienza, egli possa escludere che fondi per il pagamento di informatori o comunque riservati abbiano potuto essere utilizzati per il pagamento totale o parziale di riscatti, anche all'insaputa del Ministro. Chiede inoltre se erano sempre gli stessi funzionari del SISDE ad occuparsi dei sequestri, se il SISDE o altri servizi avessero a Reggio Calabria o a Messina fatto ricorso a istituti finanziari per depositarvi i fondi riservati, se nelle stesse città avessero avuto uffici di copertura e se si fossero serviti di aerei CAI o di altri mezzi aerei.

Il deputato LECCESE chiede al Ministro di precisare per quanti casi siano stati pagati informatori e che rapporto ci sia tra il pagamento di informatori e l'individuazione dei responsabili dei delitti.

L'onorevole SCOTTI, già Ministro dell'interno, precisa che potrà riferire solo dei fatti avvenuti sotto la sua responsabilità diretta.

Rispondendo all'onorevole Tripodi, osserva di conoscere personalmente solo il caso Ghidini, per il quale esclude il pagamento di qualsiasi riscatto, per averlo chiesto ai responsabili; non esclude il pagamento di confidenti, precisando che il confidente è persona che non è implicata nel delitto e che viene pagata con il raggiungimento del risultato, ciò che avviene non solo con la liberazione del rapito, ma anche con l'arresto dei responsabili del rapimento. Per il caso Malgeri, afferma di aver avuto informazioni circa un possibile imminente rilascio del sequestrato dal Capo della Polizia.

Rispondendo al senatore Brutti, precisa che il Ministro può impartire direttive di comportamento anche verbali: egli ha dato direttive per il non pagamento di riscatti, cosa che peraltro neppure gli era stata richiesta. Il Ministro può inoltre chiedere chiarimenti sull'uso dei fondi riservati al Capo della Polizia, al momento della rendicontazione, che avviene per aggregati; anche in queste occasioni è stato escluso il pagamento di riscatti.

Auspica quindi una riforma dei servizi, che preveda controlli sui comportamenti analitici di spesa, in forme da studiare, e la conservazione dei rendiconti, necessaria per la ricostruzione dei fatti.

Precisa inoltre che l'attività del SISDE in materia di criminalità organizzata si svolge sempre sotto la responsabilità del Dipartimento di pubblica sicurezza; il SISDE deve fornire tutte le informazioni raccolte al Capo della Polizia, poichè la gestione delle informazioni non rientra nelle competenze dei servizi.

Dopo aver precisato che le sue affermazioni sul sequestro Cirillo sono state confermate da una sentenza di appello, ricorda che da ministro chiese all'ufficio di gabinetto e alla segreteria per gli affari riservati di mantenere traccia scritta di ogni riunione o direttiva. Rilevando che i sequestri Celadon e Casella si sono conclusi prima che egli assumesse l'incarico ministeriale, si sofferma su quanto dichiarato

dal deputato Galasso, precisando che non c'è un dovere di ignorare. Il Parlamento dovrà però eliminare l'equivalenza tra sicurezza e ignoranza.

Sottolineando che il Capo della Polizia potrà successivamente fornire precisazioni sugli interventi e i metodi relativi al pagamento di fonti confidenziali, precisa che le indagini sui sequestri di persona sono dirette dal magistrato, che si avvale di un apposito nucleo interforze; il pagamento di informazioni avviene in sostegno dell'attività del nucleo, su autorizzazione del magistrato.

AUDIZIONE DEL PREFETTO VINCENZO PARISI, CAPO DELLA POLIZIA
(A 010 0 00, B 53ª, 0001)

Il Presidente VIOLANTE chiede al Capo della Polizia di soffermarsi sulla differenza che sussiste tra il pagamento di riscatti e il pagamento di confidenze, quando queste ultime siano utili, quando e in che misura siano state pagate.

Il Capo della Polizia, prefetto Vincenzo Parisi, esclude che siano mai stati pagati, da parte di organi dello Stato, riscatti per la liberazione di persone sequestrate. Ciò è escluso dalla legge e da un indirizzo di comportamento costante. Del resto, le forze dello Stato non avrebbero subito le lacerazioni conseguenti ad alcuni sequestri, se avessero pensato di risolvere il problema con il pagamento dei riscatti. Inoltre se così fosse stato, egli non avrebbe dato impulso ad un rilevante potenziamento dei contingenti della polizia in Calabria, che illustra in dettaglio, precisando che analoghi potenziamenti sono stati disposti dall'Arma dei carabinieri.

Osserva quindi che l'esperienza dice che nella lotta a tale tipo di delitto, oltre che il controllo del territorio, premia l'investigazione e la capacità di raccogliere informazioni utili per individuare l'area criminale e i responsabili del delitto, arrestarli e liberare il sequestrato.

Illustrando i dati sull'esito dei sequestri commessi dal 1987, precisa che sono stati individuati i responsabili di 44 delitti su 72 e che 28 persone sono state liberate senza riscatto, mentre 7 persone non hanno riacquisito la libertà. Sono stati pagati, anche aggirando la legge, pochi riscatti per un totale di 32 miliardi.

Esprimendo un giudizio positivo sulle più recenti norme antisequestro, rileva che particolare impegno è stato profuso nella ricerca dei responsabili e nell'arresto dei latitanti.

Nessuna differenza si è registrata in questo impegno a seconda della provenienza geografica del sequestrato, come dimostra anche la dura esperienza del giovane Celadon, che dimostra anche che, se gli organi dello Stato avessero voluto pagare riscatti non avrebbero rischiato la sopravvivenza del sequestrato.

Dopo aver dichiarato che delle fonti fiduciarie non ha mai voluto conoscere l'identità, precisa che egli pone due condizioni per autorizzare le relative spese: il valore dell'informazione, che dipende dal risultato raggiungibile, ed il fatto che il pagamento avvenga solo a risultato conseguito.

In questi anni vi è stato il pagamento di informatori, di difficile quantificazione. A quanto gli risulta, ciò non avvenne per il sequestro Casella, che fu trovato dai Carabinieri. Inoltre, ricorda che sono stati assicurati alla giustizia i responsabili del sequestro Ghidini, ciò che non sarebbe stato possibile se vi fossero state trattative. Per il sequestro Kassam sono state spese alcune centinaia di milioni.

In conclusione, il Capo della Polizia valuta la plausibilità delle esigenze rappresentate e del rapporto tra somme spese e importanza delle informazioni. Inoltre, la polizia è sempre invitata a segnalare al magistrato ogni sviluppo nelle investigazioni e anche il pagamento di fonti riservate.

Dopo aver espresso sbalordimento per il fatto che, dopo la liberazione di Farouk Kassam, le dichiarazioni delle autorità siano state ritenute meno attendibili di quelle di un criminale, dichiara che per le sette persone di cui non si hanno più tracce da anni, le forze di polizia sono pronte a proseguire le ricerche, qualora emergano segnali utili.

Precisa altresì che per il sequestro Ghidini furono spesi duecento milioni per un complesso di interventi diretti alla individuazione dei responsabili, al loro arresto, all'individuazione dei siti; il pagamento di queste somme avviene a risultato conseguito e, in tal caso, avviene con puntualità.

Il deputato ACCIARO esprimendo soddisfazione per le dichiarazioni del Capo della Polizia, si sofferma sul sequestro di Farouk Kassam, in relazione al quale nutre dubbi sul ruolo svolto da Graziano Mesina, anche in considerazione delle vicende in cui più recentemente è stato coinvolto.

Il Capo della Polizia, prefetto PARISI, ritiene che il Mesina possa aver agito al fine di acquisire meriti in vista di un provvedimento di grazia. È inoltre provato che egli era contiguo ai sequestratori, poichè anticipò la notizia della liberazione del rapito prima ancora che avvenisse.

Il deputato TRIPODI, dopo aver ricordato le dichiarazioni attribuite dalla stampa al Capo della Polizia sull'uso di fondi riservati, osserva che oggi è emerso che per alcuni sequestri, soprattutto in Calabria, vi sono stati interventi dello Stato. Cosa è avvenuto invece per altri sequestri e, in particolare, per le persone che sarebbero morte? In ogni caso, sono emerse disparità di comportamento.

Occorre quindi sapere come vengono gestiti i fondi fiduciari e quanto è stato speso nei casi in cui c'è stato l'intervento, tenendo conto anche dell'inchiesta aperta a Locri sulle vicende in esame.

Il Capo della Polizia, prefetto PARISI, ribadisce che non è mai avvenuto alcun pagamento di riscatti, neppure in forme surrettizie. Ogni pagamento di informazioni è invece finalizzato ad un risultato utile ed ogni informazione ha un suo prezzo, che dipende dal valore dell'informazione stessa. Il criterio seguito nella determinazione delle somme è quello dell'equilibrio tra l'esigenza informativa ed il compenso; la trasparenza è assicurata dalla verifica costante dei risultati. In proposito, può assicurare che nessuna lira è stata distratta. Egli stesso ha voluto

introdurre una rendicontazione bimestrale all'autorità politica, che è informata degli impieghi dei relativi fondi. Quando era alla direzione del SISDE, autorizzò l'acquisto di informazioni, per 20 milioni ciascuna, per alcuni sequestri; oggi un'informazione utile può costare anche alcune centinaia di milioni. In ogni caso, non si pone una questione di prezzo: l'obiettivo è lavorare, investendo in interventi destinati a risultati utili, sia pure oculatamente.

Esclude inoltre ancora una volta le presunte disparità del trattamento tra sequestrati.

Il senatore BRUTTI manifesta la sensazione che la memoria sugli investimenti di fondi riservati del Ministero e del SISDE è problematica e incerta, mentre il controllo sugli stessi è poco rigoroso.

Se l'importanza dell'informazione dipende dagli arresti di responsabili che ne conseguono, chiede se si possa affermare che una spesa consistente assicura sempre successi. Chiede inoltre se sia possibile escludere l'utilizzazione dei fondi riservati anche per il pagamento parziale di riscatti. Chiede infine se al Capo della Polizia, per quanto di competenza, risulti che i servizi abbiano a Reggio Calabria e a Messina uffici di copertura o depositi di fondi, in istituti finanziari e se abbiano utilizzato aerei CAI.

Il Capo della Polizia, prefetto PARISI, osserva che è importante che il rapporto con le fonti sia protetto. Rileva poi che la richiesta per il pagamento di fonti confidenziali segue la via gerarchica e di essa, nei casi più rilevanti, è informato il magistrato. In base alla sua esperienza, può affermare che si procede senza eccessi, ma anche senza scoraggiare la raccolta delle informazioni. L'ammontare dei pagamenti effettuati ha un andamento costante e il controllo su di essi è rigoroso, se rigoroso è il vertice. L'autorità politica può verificare la presenza di eccessi, qualora l'amministrazione dei fondi riservati non risultasse equilibrata e non consentisse di far fronte ad esigenze. Egli può affermare con sicurezza di aver sempre tenuto un'amministrazione corretta. Inoltre, una verifica della destinazione dei fondi è implicita, considerato che il pagamento costituisce il prezzo della merce «informazione».

Precisa infine di non essere a conoscenza dell'attuale assetto del SISDE.

*AUDIZIONE DEL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI GENERALE LUIGI FEDERICI
(A 010 0 00, B 53ª, 0001)*

Il Presidente VIOLANTE invita il generale Federici a soffermarsi soprattutto sulle questioni relative all'uso di fondi riservati in relazione al fenomeno dei sequestri di persona.

Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale Federici, osserva che i reparti operativi, nel corso delle investigazioni loro demandate, possono avere la necessità di acquisire informazioni confidenziali; in tal caso, viene proposto al Comandante generale di intervenire sulla base di una richiesta della fonte. Il Comandante generale valuta la richiesta e, se la ritiene utile e proporzionata, autorizza

il contatto con la fonte, la raccolta delle informazioni e il pagamento del compenso a risultato conseguito. L'entità del compenso varia in funzione della qualità dell'informazione e può ammontare ad alcune decine di milioni. I fondi relativi sono iscritti in un capitolo del bilancio della difesa specificamente destinato ai fondi riservati dell'Arma.

Rispondendo al presidente VIOLANTE, che pone quesiti sul sequestro Casella, il generale Federici osserva che i documenti contabili sono distrutti alla fine dell'esercizio finanziario. Egli può quindi riferire solo per il periodo in cui ha avuto la responsabilità dell'Arma, che è successivo al sequestro Casella.

Il deputato ACCIARO chiede se esiste un coordinamento o uno scambio di informazioni tra i vari organi dello Stato e se, in particolare, l'acquisto di informazioni può essere contemporaneamente proposto a più di uno tra essi.

Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale Federici, osserva che l'attività investigativa per ciascun reato è affidata dal magistrato ad una sola forza di polizia. Il magistrato è inoltre sempre informato dei contributi informativi più rilevanti.

Il deputato BARGONE chiede che ruolo abbiano avuto i servizi nel sequestro Casella e che tipo di coordinamento è stato assicurato con le forze dell'ordine. Chiede inoltre se siano stati pagati riscatti e se siano stati usati intermediari.

Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale Federici, afferma che un emissario della famiglia Casella si recò in Calabria per pagare la prima rata del riscatto; i Carabinieri si sono poi sostituiti all'emissario per il pagamento della seconda rata richiesta dai sequestratori. Pochi giorni dopo il conflitto a fuoco che portò all'arresto dello Strangio, fu trovato il sequestrato. Con i fondi dei servizi non furono pagati riscatti ed egli non è a conoscenza di un ruolo dei servizi nella vicenda.

Il deputato ACCIARO giudica inquietante la vicenda seguita al sequestro della signora Giuliani, quando le dichiarazioni dell'autorità di polizia sui maltrattamenti subiti dalla sequestrata sono stati da questa smentiti. Chiede in proposito da cosa dipenda questa vicenda, se da una diversità di valutazioni o da un'ingenuità degli organi dello Stato o da altro.

Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale FEDERICI, osserva che dopo la conclusione di un sequestro si scatena inevitabilmente una comprensibile curiosità da parte della stampa. Può inoltre capitare che le autorità rendano dichiarazioni sincere, sulla base delle affermazioni rese «a caldo» dal sequestrato, il quale poi per motivi vari fornisce ricostruzioni più ponderate in un secondo momento. In verità, quanto segnalato dal deputato Acciario dipende essenzialmente dall'impatto emotivo che suscita un sequestro di persona e dall'ansia di notizie che ne consegue; nulla in ciò è elemento di una strategia.

La seduta termina alle ore 20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1993

74^a Seduta

Presidenza del Presidente

SAPORITO

La seduta inizia alle ore 9.

Berselli ed altri: Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato (1431)

(Parere su emendamenti alla 6^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore SAPORITO la Sottocommissione si pronuncia nel senso di non avere alcunchè da osservare, per quanto di competenza, sul disegno di legge in titolo.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale (1642)

Lama ed altri: Norme per il riordino del sistema di prevenzione (1298)

Parisi Vittorio ed altri: Norme per il riordino delle competenze in materia di individuazione delle cause di inquinamento (1410)

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore SAPORITO propone di esprimere un parere favorevole sul testo del decreto-legge in titolo, con la raccomandazione - per la Commissione di merito - a valutare i profili di conformità ai principi generali, e alla più recente legislazione in materia di pubblico impiego e di successione nelle competenze già attribuite ad altri enti da parte di organi ed enti di nuova istituzione.

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1993, n. 390, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero (1533)

Pinna ed altri: Disposizioni per la riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (965)

(Parere su emendamenti alla 8a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario)

Il relatore SAPORITO propone di esprimere un parere contrario sugli emendamenti 3.2, 3.2/1, 3.3 e 3.4, che recano una irragionevole discriminazione a danno di funzionari e dirigenti pubblici.

Quanto all'emendamento 4.1, occorre una valutazione di conformità ai principi e alle disposizioni adottate in materia dal decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni.

Parimenti, va considerata con particolare attenzione la coerenza dell'emendamento 4.2 all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

Suscita perplessità, inoltre, la deroga di cui all'emendamento 4.4.

Il relatore, quindi, esprime il proprio contrario avviso all'emendamento 4.5, di tenore meramente caducatorio e tale da provocare vuoti normativi.

Il parere è altresì contrario in ordine all'emendamento 6.1, per l'evidente contrasto con il principio di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, di cui al menzionato decreto legislativo n. 29 del 1993.

Va apprezzata, peraltro, la proposta di cui all'emendamento 6.6, conforme alla soluzione già adottata in proposito per altre amministrazioni.

Le disposizioni di cui all'emendamento 6.0.1 risultano eccessivamente specifiche, trovandosi preferibile la soluzione dell'emendamento 6.11.

Quanto all'emendamento 10.2, in linea di principio condivisibile, la relativa disposizione dovrebbe essere coordinata alle corrispondenti norme di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993, che prescrivono a tal fine condizioni, termini e modalità di attuazione.

L'emendamento 10.4 interferisce con l'intervento di riordino della giurisdizione della Corte dei conti, recato - da ultimo - nel decreto-legge n. 453 del 1993 e nel disegno di legge n. 1656, di iniziativa del Governo.

Sugli altri emendamenti il relatore ritiene di non formulare alcuna osservazione, proponendo, infine, di esprimere un parere nei termini dianzi esposti.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1993

61^a Seduta

Presidenza del Presidente
PAVAN

Intervengono il ministro delle Poste e telecomunicazioni Pagani e il sottosegretario di Stato per il tesoro De Paoli.

La seduta inizia alle ore 9,50.

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1993, n. 390, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero (1533)

(Parere alla 8^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PAVAN propone di trasmettere un parere nel quale si fa presente, per quanto riguarda l'articolo 14, che l'onere di 1.800 miliardi annui risulta coperto sulla base della differenza tra le previsioni a legislazione vigente delle anticipazioni del Tesoro a ripiano dei disavanzi dell'azienda postale diminuiti dell'effetto del disegno di legge collegato, quale si deduce dalla terza Nota di variazioni. Per il 1996, invece, il livello delle anticipazioni del Tesoro si riduce a 3.007 miliardi, per cui si ha una scopertura di 450 miliardi circa per tale anno. Nella riformulazione del decreto occorrerà pertanto risolvere questo problema.

Per quanto concerne poi l'articolo 6, comma 4, poichè viene stabilito che il personale fuori ruolo e quello comandato presso altre amministrazioni continua a prestare servizio presso di esse per un triennio a carico delle amministrazioni presso le quali svolge la propria opera, occorre inserire una condizione nel senso di escludere uno spostamento di oneri dalla ex amministrazione postale ad altre amministrazioni dello Stato: ciò per tener conto dell'articolo 81 della Costituzione.

Per quanto concerne infine l'articolo 12, occorre ugualmente prevedere una condizione, sempre nel rispetto della citata norma

costituzionale, in base alla quale i nuovi organici del Ministero delle poste debbono essere coperti esclusivamente con personale già in servizio presso l'ex amministrazione postale.

Quanto poi agli emendamenti presentati, esistono perplessità su quelli numeri 1.3, 1.4 e 1.5, in quanto la trasformazione dell'Ente in società per azioni verrebbe realizzata senza la preventiva verifica dello stato di attuazione del piano generale di ristrutturazione. Esprime poi parere contrario per assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione, per gli emendamenti 4.6 e 4.7, che incidono sul fabbisogno, così come sull'emendamento 6.7, nonché sull'emendamento 12.2, che dà la possibilità di avvalersi di esperti esterni senza fissare una norma di chiusura, e su quello 12.Tab.A/1 che incrementa gli organici senza la relativa copertura finanziaria, nonché sull'emendamento 14.2, che risulta privo di copertura in quanto i canoni di cui trattasi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.

Eguale il parere è contrario per violazione della citata norma costituzionale per gli emendamenti 6.3.bis, 12.7 e 12.Tab.A/2, 6.3-bis/1 e 5.3-ter, che comportano un aumento dell'organico del Ministero delle poste di 200 unità, senza una copertura finanziaria idonea, non essendo a ciò sufficiente la revisione della relazione tecnica e la conseguente semplice previsione di economie di bilancio.

Analogamente il parere è contrario sull'emendamento 6.1, in quanto il provvedimento è inteso a creare le condizioni per la trasformazione dell'Ente in società per azioni, per cui è essenziale che il rapporto di lavoro sia di natura privatistica, come peraltro già previsto in generale per i dipendenti statali.

Il ministro PAGANI fa presente che pare incongruo mantenere l'assoggettamento delle Poste alla Tesoreria unica, una volta che la natura dell'ente sia mutata. Preannuncia poi che terrà conto dei rilievi contenuti nel parere in sede di reiterazione del decreto-legge.

Il senatore REVIGLIO osserva che escludere le Poste dalla Tesoreria unica provoca problemi, stante la dimensione delle risorse mobilitate, soprattutto tramite il bancoposta.

Conclusivamente, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere nel senso proposto dal PRESIDENTE.

Pecchioli ed altri; De Matteo; Compagna ed altri; Fabbri ed altri; Acquaviva ed altri; Gava ed altri; Speroni ed altri; Rocchi ed altri: Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281/bis-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PAVAN precisa che il Tesoro si è dichiarato contrario al comma 4 dell'articolo 13 e agli articoli 17 e 18, che recano oneri quantificati e non coperti.

Il senatore SPOSETTI osserva che occorre conoscere che cosa preveda il bilancio a legislazione vigente relativamente ai rimborsi per le spese elettorali.

Il senatore SPERONI chiede in quali rapporti si ponga l'attuale normativa rispetto al *referendum* abrogativo del finanziamento pubblico dei partiti.

Il senatore REVIGLIO fa presente che, pur trattandosi di un problema politico più che tecnico, occorre chiarire se le somme stanziare nel provvedimento siano aggiuntive o meno rispetto alla legislazione in essere, come siano quantificabili e copribili gli articoli 17 e 18 e come possa essere risolto il problema della copertura del provvedimento.

Il sottosegretario DE PAOLI, nel ricordare la contrarietà del Tesoro all'attuale formulazione delle parti aventi rilievo finanziario del testo, annuncia che il Governo terrà conto delle richieste avanzate in questa sede.

Su proposta del presidente PAVAN, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Deputati Berselli; Borgoglio; Sbarbati Carletti; Bertoli ed altri; Mastrantuono; Paladini e Turci; Paladini e Turci; Sanna; Bolognesi ed altri; Manfredi; Castagnola ed altri; Bolognesi ed altri: Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle Regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato (1431) approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione: nulla osta)

Riferisce il presidente PAVAN che osserva che si tratta di un disegno di legge parlamentare approvato dalla Camera dei deputati e che dà la possibilità al Ministero delle finanze di trasferire immobili demaniali agli enti locali e alle regioni che ne facciano richiesta ai fini della realizzazione di un'opera o per attività di interesse pubblico di propria competenza. I proventi vanno a costituire una sorta di fondo di ammortamento per l'estinzione dei titoli di Stato. Tale cessione avviene a trattativa privata e ad un prezzo inferiore rispetto a quello fissato dall'UTE, secondo quanto prevede l'articolo 3, comma 3.

Per questa parte del provvedimento, che riguarda gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10, non vi sono osservazioni, se non per il fatto che si procede a trattativa privata e non mediante aste pubbliche.

Gli articoli 6, 7 e 8 prevedono poi la cessione in via prioritaria agli enti interessati di una serie di beni, al prezzo di 400 milioni.

La Commissione bilancio della Camera ha chiesto altresì una *quantificazione delle entrate determinate dal provvedimento*, per acquisire la certezza finanziaria sugli oneri e sulle maggiori entrate connesse all'esecuzione del provvedimento in questione. La condizione espressa da tale Commissione, in ordine all'istituzione di una sorta di fondo ammortamento titoli, è stata poi recepita dal testo.

Il senatore RAVASIO illustra quindi la portata degli emendamenti presentati al provvedimento.

Il senatore REVIGLIO chiede alcuni chiarimenti in merito all'opportunità degli emendamenti che individuano singoli beni da trasferire e alla definizione dei relativi prezzi.

Su proposta del presidente PAVAN, la Sottocommissione concorda di limitarsi a trasmettere un parere di nulla osta sul testo, senza affrontare in questa sede l'esame degli emendamenti.

La seduta termina alle ore 10,50.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Fabris, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

Sen. PECCHIOLI ed altri. – Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (115 e connessi bis/B), approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*